



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere artt. 272 e ss., 285 c.p.p.-

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Roberto Carrelli Palombi,
letti gli atti del procedimento a carico di:

1. AIELLO Liliana, nata a Catanzaro il 26.07.1952., residente a Reggio Calabria in via Carrera II nr. 24.
2. IARIA Filippo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 30.05.1979, residente a Condofuri (RC) in Via Duca D'Aosta.
3. IARIA Francesco, nato a Melito porto Salvo (RC) il 26.01.1966.
4. MANTI Antonio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 10.11.1973, residente a Bova Marina (RC) in via Fondo Vena nr.2.
5. MARVELLI Aldo Domenico, nato a Careri (RC) il 05.02.1955, ivi residente in Vico Brindisi II 29.
6. MARVELLI Paolo, nato a Locri (RC) il 06.03.1983, residente a Careri (RC) in Vico Brindisi II 29.
7. MESIANI MAZZACUVA Giuseppe, nato a Bova Marina (RC) il 10.10.1977, ivi residente in Via Ten. Pugliesi nr. 23.
8. NUCERA Pietro Antonio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.06.1959, residente a Roghudi (RC) in via Garibaldi nr. 45.
9. PELLE Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, ivi residente in via Campania nr.6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in via Borrello nr. 20, detenuto altra causa presso la casa circondariale di Milano-Opera.
10. STELITANO Domenico, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.02.1949.
11. VERSACI Mario, nato ad Africo (RC) il 24.07.1965, ivi residente in via Stazione s.n.c.
12. ZAPPALA' Santi, nato a Bagnara Calabria (RC) il 16.04.1960, ivi residente in via Catalano nr. 14

Persone sottoposte alle indagini per le seguenti ipotesi di reato:

A) Iaria Filippo, Manti Antonio, Mervelli Aldo Domenico, Marvelli Paolo, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Stelitano Domenico, Versaci Mario:

art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., per aver fatto parte, con altre persone allo stato non ancora individuate, nonché con, tra gli altri, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle

Antonio cl. 87, Ficara Giovanni cl. 64, Morabito Rocco cl. 60, Latella Antonino, Pesce Vincenzo, Pesce Antonino, Pesce Francesco, Iamonte Carmelo, Ursino Antonio, Marvelli Giuseppe, Ietto Francesco, Maisano Filiberto, Commisso Giuseppe, Aquino Rocco, Iamonte Remingo, Gattuso Francesco, Gattuso Nicola, Manglaviti Antonio, Oppedisano Domenico cl. 30, Gioffrè Bruno, Praticò Sebastiano e numerosi altri soggetti (nei cui confronti si procede separatamente nell'ambito del procedimento 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A., comunemente denominato "il Crimine") dell'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di *locali*, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato "Provincia", associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante per essere l'associazione armata.

Con l'aggravante che le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di delitti.

Con la precisazione che si tratta di reato transnazionale ex art. 3 lett. B) e C) l. n. 146/2006 in quanto commesso in Italia, in Australia, Canada, Germania e Svizzera, da gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato.

Ed in particolare: Iaria Filippo, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Nucera Pietro Antonio, Manti Antonio e Versaci Mario quali soggetti appartenenti alla cosca Pelle - operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi, a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- e precisamente:

- Mesiani Mazzacuva Giuseppe nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo Pelle Giuseppe cl. 60, in particolare presentandosi quale "uomo di fiducia" della cosca Pelle nei rapporti con importanti esponenti politici: più precisamente, in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010, il Mesiani Mazzacuva portava al cospetto di Pelle Giuseppe il candidato Santi Zappalà', all'epoca sindaco di Bagnara Calabria e consigliere provinciale di Reggio Calabria, negoziando con lo stesso, anche per conto e nell'interesse della consorteria di riferimento, i termini dell'accordo in forza del quale la cosca Pelle si impegnava a garantire allo Zappalà' un "pacchetto di voti" nel mandamento jonico e il politico, in cambio, prometteva l'affidamento di lavori pubblici e un trattamento privilegiato per detenuti di notevole spessore criminale come Pelle Salvatore cl. 57, ristretto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia; inoltre, sempre per conto della consorteria, accompagnava il candidato Santi Zappalà' nella sua campagna elettorale in diversi comuni della fascia jonica della Provincia di Reggio Calabria. Più in generale si metteva a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
- Iaria Filippo nel ruolo di "partecipe", forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, eseguendo scrupolosamente tutte le disposizioni impartite dal capo Pelle Giuseppe cl. 60, in particolare curando la campagna elettorale di Nucera Pietro Antonio, candidato di riferimento della cosca Pelle in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria

per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss Pelle Giuseppe cl. 60; inoltre, portando al cospetto di Pelle Giuseppe cl. 60 due soggetti n.m.i. che proponevano al boss l'avvio di un'attività commerciale per la distribuzione di prodotti caseari, attività che il Pelle intendeva intestare a compiacenti prestanome al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali; più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

- **Nucera Pietro Antonio** nel ruolo di “partecipe”, forniva un costante contributo alla vita del sodalizio, proponendosi quale candidato di riferimento della cosca Pelle in occasione delle elezioni per il rinnovamento del Consiglio Regionale della Calabria per l'anno 2010 e seguendo pedissequamente le disposizioni impartite dal boss Pelle Giuseppe cl. 60; mettendo a completa disposizione della cosca Pelle le sue competenze in materia medica, in particolare per l'eventuale cura di latitanti, anche appartenenti a consorterie paritetiche legate alla cosca di San Luca (es. cosca Ficara/Latella, operante nella zona sud di Reggio Calabria); più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

- **Versaci Mario e Manti Antonio** nel ruolo di “partecipi”, fornivano un costante contributo alla vita del sodalizio, partecipando a summit nel corso dei quali veniva delineata la strategia che l'organizzazione avrebbe dovuto adottare in occasione di consultazioni elettorali future e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

- **Marvelli Aldo Domenico e Marvelli Paolo** quali soggetti appartenenti, con un ruolo di partecipi, alla “locale” di Natile di Careri - a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria- fornivano un costante contributo alla vita del sodalizio, partecipando a summit nel corso dei quali veniva delineata la strategia che l'organizzazione avrebbe dovuto adottare in occasioni di consultazioni elettorali future e, più in generale, mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.

- **Stelitano Domenico** quale soggetto formalmente affiliato alla ‘ndrangheta e appartenente alla “locale” di Roghudi- a sua volta inserita nel territorio compreso nella fascia jonica della provincia di Reggio Calabria-, con la qualità di partecipe, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell' associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

Con recidiva per Nucera Pietro Antonio

Con recidiva per Stelitano Domenico

Commesso nella Provincia di Reggio Calabria, in altre parti del territorio nazionale ed estero fino alla data odierna.

B) Zappalà' Santi

artt. 110, 416 bis c.p. per avere concretamente contribuito, pur senza farne formalmente parte, al rafforzamento, alla conservazione ed alla realizzazione degli scopi dell'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta, operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e sul territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di locali, articolate in tre mandamenti e con organo di vertice denominato “Provincia”, associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;

- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Ed in particolare, l'apporto fornito da Zappalà Santi per il rafforzamento e la conservazione dell'organizzazione consisteva nello stipulare con Pelle Giuseppe cl. 60 -capo della omonima cosca (operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi) e, più in generale, elemento di vertice del c.d. "mandamento jonico- un accordo preciso, in forza del quale:

- Pelle Giuseppe garantiva allo Zappalà' un consistente "pacchetto di voti" nella zona jonica della provincia di Reggio Calabria, territorio nel quale la cosca Pelle era storicamente e notoriamente una delle consorterie più importanti ed influenti;
- lo Zappalà', quale corrispettivo, prometteva al sodalizio una "corsia preferenziale" nel settore dei lavori pubblici e dei lavori comunque finanziati con soldi pubblici, che sarebbero stati in futuro affidati, in appalto o in subappalto, a imprese di riferimento della stessa; inoltre prometteva di attivarsi per far ottenere un trasferimento in un istituto penitenziario calabrese a Pelle Salvatore cl. 57 -altro elemento di vertice della omonima cosca, attualmente ristretto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia-, sfruttando le sue conoscenze ed "amicizie" in ambito penitenziario, già utilizzate in passato per favorire altri detenuti.

Tale accordo, in ogni caso, produceva i suoi effetti già prima delle elezioni regionali, al punto che lo Zappalà', su esplicita richiesta di Mesiani Mazzacuva Giuseppe (soggetto, quest'ultimo, organico alla cosca Pelle, vd capo A), decideva di non effettuare alcuni lavori edili, non meglio determinati, che aveva programmato di eseguire, per tornaconto elettorale, nel comune di Bianco e lasciava esplicitamente "carta bianca" a Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe su decisioni di quel tipo, con innegabili riflessi in termini di rafforzamento e consolidamento dell'associazione, che dimostrava di essere in grado di condizionare le scelte del politico già prima delle elezioni regionali.

Con recidiva infraquennale

Accertato in Reggio Calabria e provincia fino al Marzo 2010

C) Zappalà' Santi

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, prometteva al boss utilità, in particolare una "corsia preferenziale" a favore delle imprese di riferimento della cosca nel settore dei lavori pubblici e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della consorteria di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma- Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva infraquennale

Accertato in Bovalino il 27.02.10

D) Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, in concorso tra loro, per dare il voto a Santi ZAPPALA', soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettavano le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata per PELLE Giuseppe

Accertato in Bovalino il 27.02.10

E) Iaria Francesco

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per ottenere a proprio vantaggio il "pacchetto di voti" di cui PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi-, poteva disporre nel comune di Natile di Careri -mediante MARVELLI Giuseppe, soggetto organico alla "locale" di quel centro- prometteva al PELLE utilità, in particolare la possibilità di eseguire lavori pubblici in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca, la possibilità di ottenere finanziamenti bancari a condizioni molto vantaggiose e il trasferimento in istituti penitenziari calabresi di PELLE Salvatore cl. 57, altro elemento di vertice della cosca di San Luca, detenuto presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 4.03.10

F) Pelle Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a IARIA Francesco, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 4.03.10

G) Aiello Liliana

artt. 86 D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, quale soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, per ottenere a proprio vantaggio il consistente "pacchetto di voti" di cui disponeva PELLE Giuseppe -capo dell'omonima cosca, operante in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- prometteva al boss utilità di vario tipo ("*stima, riconoscenza, amicizia e tutto*") una volta eletta.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Accertato in Bovalino il 22.03.10

H) Pelle Giuseppe

artt. 86, secondo comma, D.P.R. 570/60, 7 L. 203/91 perché, per dare il voto a AIELLO Liliana, soggetto candidato per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria nell'anno 2010, accettava le promesse meglio descritte al capo che precede.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione a delinquere denominata cosca PELLE, inserita nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., in particolare della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina.

Con recidiva reiterata

Accertato in Bovalino il 22.03.10

1. Premessa

I fatti di cui alla presente ordinanza traggono origine da una serie di attività investigative disposte dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria in seguito all'arresto di Pelle Antonio, detto "Gambazza", capo indiscusso dell'omonima cosca e condannato con sentenza irrevocabile a ventisei anni di reclusione, avvenuto in data 12.6.2009 dopo dieci anni di latitanza. Il suddetto Pelle decedeva in data 4.11.2009 presso l'ospedale civile di Locri dove era stato ricoverato il giorno precedente in seguito alla dichiarata incompatibilità del suo stato di salute con il regime carcerario. Il figlio maggiore di Pelle Antonio, Pelle Salvatore, era stato in precedenza, in data 10.3.2007, tratto in arresto dopo dieci anni di latitanza e condannato in via definitiva alla pena di quattordici anni di reclusione per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Entrambi le suddette circostanze di fatto facevano emergere, con un ruolo di assoluta preminenza in seno all'organizzazione criminale, la figura di Pelle Giuseppe, secondogenito di Pelle Antonio, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, attualmente detenuto perché sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza emessa da questo Ufficio nell'ambito del procedimento n. 1095/2010 RGNR DDA scaturito dalla cosiddetta operazione "Reale".

In questo contesto la Polizia Giudiziaria aveva installato un servizio di video sorveglianza all'esterno dell'abitazione del suddetto Pelle Giuseppe sita in Bovalino, via Borrello, 20. Ciò consentiva di accertare che il Pelle Giuseppe riceveva costantemente ed in particolare nel periodo 01.08.2009 – 21.04.2010 una serie di personaggi già sottoposti ad attività investigativa da parte della locale Procura della Repubblica; si trattava in particolare di Ietto Antonio Pietro, Italiano Giasone, Italiano Giuseppantonio, Marvelli Giuseppe, Agui' Roberto, Bellocco Michele, Maisano Saverio, Morabito Rocco, Ficara Giovanni cl. 64, Praticò' Sebastiano, Macri' Giorgio (specificamente Marvelli Giuseppe e Praticò Sebastiano venivano sottoposti a fermo di indiziato di delitto nell'ambito dell'operazione denominata "Il crimine" – proc. pen. 1389/08 R.G.N.R. D.D.A., convalidato da questo ufficio con ordinanza del 16.7.2010 con applicazione della misura della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso).

Sulla base di tali elementi veniva attivata nell'abitazione del Pelle Giuseppe, a partire dal 25.2.2010, un'intercettazione di conversazioni fra presenti in forza di un decreto di intercettazioni emesso in via di urgenza dal P.M. e poi convalidato da questo Ufficio (RIT 1629/09). L'attività di ascolto proseguiva con regolari decreti di proroga fino al 21.4.2010, quando veniva eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl. 86, Pelle Antonio cl. 87, Morabito Rocco, Ficara Giovanni cl. 64, Latella Antonino, Billari Costantino Carmelo, convalidato da questo ufficio con applicazione della misura della custodia in carcere (la suddetta ordinanza fa parte degli atti depositati dal P.M. unitamente alla richiesta di applicazione di misure cautelari). Per tutti veniva ipotizzata, sulla base degli elementi emersi dall'intercettazione delle conversazioni avvenute all'interno dell'abitazione di

Pelle Giuseppe e dell'attività di indagine conseguentemente eseguita, la partecipazione ad un'organizzazione criminale unitaria denominata "ndrangheta", nell'ambito della quale alla cosca dei "Pelle", al cui comando si era posto, dopo la morte del padre Pelle Antonio alias Gambazza, Pelle Giuseppe, una posizione di preminenza rispetto alle altre cosche tale da farla considerare un punto di riferimento per le consorterie criminali operanti nel mandamento jonico. Ciò in quanto attraverso le suddette attività di intercettazioni e di video sorveglianza veniva accertato che esponenti di primo piano della criminalità reggina, quali ad esempio Morabito Rocco, cl. 60, Ficara Giovanni cl. 64, Praticò Sebastiano, si recavano frequentemente presso l'abitazione di Pelle Giuseppe ed ivi discutevano di questioni attinenti agli equilibri esistenti fra le diverse cosche facenti capo alla "ndrangheta".

In questo contesto investigativo si inseriscono i fatti di cui alla presente ordinanza pure emersi dalle intercettazioni eseguite all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe dal mese di febbraio 2010 al fermo di quest'ultimo avvenuto il 21.4.2010; si tratta in particolare dei rapporti intrattenuti da Pelle Giuseppe con esponenti politici locali; in particolare verranno esaminati nel seguito una serie di incontri che Pelle Giuseppe ha avuto con diversi candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria fissate per i giorni 28 e 29 Marzo 2010.

2. Il contesto generale dei fatti oggetto del presente procedimento e la strategia elettorale seguita da Pelle Giuseppe. Il crimine.

L'attività investigativa fino ad oggi svolta ha consentito di accertare che una serie di candidati alle elezioni amministrative, di cui alla presente ordinanza, si erano recati presso l'abitazione di Pelle Giuseppe ed a questo avevano chiesto appoggio nella ricerca dei voti offrendo in cambio una serie di favori che potevano andare dall'aggiudicazione di appalti pubblici al trasferimento di detenuti di notevole spessore criminale. Va a questo riguardo premesso che erano sempre i candidati a sollecitare gli incontri con Pelle Giuseppe; quest'ultimo poi riceveva tutti ed a tutti manifestava la propria disponibilità a concedere l'appoggio elettorale dell'organizzazione, riservandosi poi di verificare lo spessore politico di ogni candidato e le sue effettive possibilità di elezione nonché, ed in primo luogo, la disponibilità manifestata dallo stesso nei confronti del sodalizio criminale; alla luce di tali verifiche veniva poi sciolta la riserva in ordine al candidato sul quale fare effettivamente convergere i voti controllati dall'organizzazione capeggiata dal Pelle.

Appare significativo evidenziare che, sulla base di due conversazioni intercettate sempre presso l'abitazione di Pelle Giuseppe, delle quali nel seguito si dirà, l'organizzazione criminale si proponeva di pianificare una propria strategia unitaria in vista delle suddette consultazioni elettorali amministrative, parlandosi espressamente da parte di Pelle Giuseppe della necessità di sostenere un ristretto numero di candidati onde evitare una dispersione di voti. Si tratta in particolare della conversazione intercettata in data 14.3.2010, di cui al § 8.1. alla quale partecipano, oltre al Pelle Giuseppe, Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico e Marvelli Paolo. Alla necessità di sostenere solo alcuni candidati evidenziata da Pelle Giuseppe, Marvelli Aldo Domenico faceva presente che doveva essere l'organizzazione ad individuare i candidati ai quali offrire il proprio appoggio, onde garantire il conseguimento del risultato positivo rappresentato dall'elezione dei propri referenti politici; quindi Manti Antonio, dichiarandosi d'accordo con i suoi interlocutori, evidenziava che il problema in passato era stato la mancanza di una strategia unitaria finalizzata ad indirizzare i voti su un unico candidato.

Successivamente in una conversazione intercettata il 27.3.2010, di cui pure si dirà al § 8.2.7, Pelle Giuseppe, alla presenza di Versaci Mario e di un altro soggetto non identificato, rappresentava la necessità che l'organizzazione criminale adottasse una strategia unitaria anche in occasione delle future elezioni politiche a differenza di quanto fatto in passato, individuando preventivamente, nelle aree territoriali di propria influenza, i candidati meritevoli di essere eletti, ai quali offrire il sostegno dell'organizzazione; seguendo il ragionamento di Pelle Giuseppe, i suddetti candidati, una volta eletti al Consiglio Regionale con l'appoggio dell'organizzazione, e constatato che si trattasse di persone meritevoli di fiducia da parte della stessa, potevano beneficiare di un ulteriore appoggio alle future elezioni politiche. L'interlocutore identificato in Versaci Mario si dichiarava in perfetto

accordo con quanto sostenuto da Pelle Giuseppe sottolineando che erano proprio i “politici” ad avere bisogno dell'appoggio dell'organizzazione.

Le sopra riportate conversazioni intercettate con particolare riferimento alla ricerca di una strategia unitaria dell'organizzazione nei suoi rapporti con la “politica” devono essere lette congiuntamente con quanto emerso nell'ambito del procedimento n. 1389/08 R.G.N.R. D.D.A. (operazione denominata “Il Crimine”) con particolare riferimento all'ipotesi formulata dalla Pubblica Accusa di configurazione della “ndrangheta” come organizzazione unitaria, suddivisa in tre distinti mandamenti (quello ionico, quello della “piana” cioè tirrenico e quello di Reggio Calabria centro), tutti facenti capo ad un organismo di vertice denominato “La Provincia”. La suddetta impostazione ha ricevuto un vaglio sostanzialmente positivo da parte di questo Ufficio nell'ordinanza emessa il 16.7.2010 nell'ambito del procedimento n.1389/08 R.G.N.R. D.D.A. scaturito dall'operazione denominata “Il Crimine”. Nello specifico, sulla base delle risultanze investigative emerse in quel procedimento, si è potuto affermare: l'esistenza di questo organismo di vertice della “Ndrangheta”, appunto “La Provincia”, con compiti, funzioni e cariche proprie, che esplica nei confronti dei locali di ndrangheta operanti sia nella provincia di Reggio Calabria, che in altre regioni ed anche all'estero; la suddivisione dello stesso organismo in tre sub strutture di coordinamento denominate “Mandamenti” competenti sulle specifiche aree territoriali, ionica, tirrenica e della città di Reggio Calabria; ed infine la composizione della cosiddetta “Provincia” con esponenti di rilievo della “ndrangheta” dotati almeno del grado del “vangelo”.

Le conversazioni intercettate sopra riportate rappresentano un'indubbia conferma circa il carattere sostanzialmente unitario che l'organizzazione mira a conseguire anche nell'ambito dei rapporti con i propri referenti politici, essendo la strategia voluta dal Pelle volta a superare quella frammentarietà di azione che aveva caratterizzato nel passato i rapporti fra le varie famiglie e che non aveva consentito all'organizzazione nel suo complesso di imporre su tutti i territori di propria influenza i candidati di riferimento.

Ma con grande opportunismo, la strategia concretamente seguita dal Pelle Giuseppe, quale emersa all'esito dell'attività d'indagine compiuta, prevedeva di ricevere tutti i candidati che chiedevano di incontrarlo e di promettere a tutti il sostegno dell'organizzazione, salvo poi riservarsi di decidere su quali candidati fare convergere i voti controllati dalle cosche facenti capo all'organizzazione. Ciò emergeva dalla conversazione intercettata il 13.3.2010 fra Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni, esaminata al § 8.2.1; quest'ultimo rappresentava al Pelle di essere impegnato a far convergere tutti i voti da lui controllati sul candidato di riferimento della cosca Pelle, identificato in Nucera Pietro Antonio, pur essendosi dichiarato disponibile a fornire il proprio appoggio anche ad altri candidati. Pelle Giuseppe, nel dichiararsi favorevole a quanto detto da Nucera Pietro Antonio, ribadiva il concetto nel senso che l'appoggio doveva essere offerto a tutti, salvo poi decidere di votare il candidato che corrispondeva più degli altri agli interessi dell'organizzazione.

3. La figura ed il ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione da Pelle Giuseppe.

Premessa fondamentale all'esame dei singoli fatti accertati dalla Polizia Giudiziaria e contestati nell'ambito della presente ordinanza è il ruolo di spicco rivestito da Pelle Giuseppe, già gravato da precedenti specifici per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nell'ambito dell'organizzazione criminosa di stampo mafioso “ndrangheta”, quale capo indiscusso dell'omonima cosca e come tale in grado di controllare un consistente numero di voti e quindi condizionare, per alcuni candidati, l'esito della consultazione elettorale. Per tali fatti di reato ascrivibili al Pelle pende altro procedimento penale (1095/10 R.G. N.R.D.D.A. 2040/10) in relazione al quale è stata applicata nei confronti di Pelle Giuseppe e di altri la misura cautelare della custodia in carcere e la relativa ordinanza è quella allegata alla richiesta avanzata dal P.M. di applicazione di misure cautelari di cui al presente procedimento; invece in quest'ultimo procedimento Pelle Giuseppe è chiamato a rispondere esclusivamente dei fatti di cui ai capi D), F), H) integranti il reato di corruzione elettorale.

Ma ciò che a questo riguardo appare fondamentale evidenziare è che i candidati alle elezioni Zappalà Santi, Iaria Francesco, Aiello Liliana, come si vedrà nel seguito, erano sicuramente

consapevoli della citata posizione ricoperta da Pelle Giuseppe nell'ambito dell'organizzazione criminale ed a lui si rivolgevano proprio in ragione di tale posizione, chiedendo l'appoggio del sodalizio criminale per la loro campagna elettorale e promettendo in cambio favori di vario genere.

Nello specifico l'attività di intercettazione e di osservazione consentiva di accertare che i sotto indicati candidati alle consultazioni amministrative tenutesi nella primavera del 2010 si erano recati presso l'abitazione di Pelle Giuseppe con la dichiarata finalità di ottenere l'appoggio da parte dell'organizzazione criminale offrendo in cambio favori di vario genere.

a) Zappalà' Santi, candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "Popolo della Libertà". È stato eletto Consigliere Regionale, riportando 11.085 preferenze. Al momento delle conversazioni intercettate lo Zappalà' era Sindaco di Bagnara Calabra (RC) e consigliere della Provincia di Reggio Calabria.

b) Iaria Francesco, candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "Casini – Unione di Centro". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto consigliere regionale.

c) Cesareo Vincenzo, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Praia a Mare (CS), candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria del 28-29.03.2010 con la lista "Lista Socialisti Uniti – P.S.I. per Scopelliti Presidente". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto consigliere regionale.

d) Carpentieri Antonio, candidato alle elezioni comunali di Bovalino (RC) con la lista "L'esperienza per il rinnovamento e lo spirito". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto Sindaco del predetto centro.

e) Nucera Pietro Antonio, medico presso l'ospedale civile di Melito Porto Salvo, candidato alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria con la lista "Insieme per la Calabria – Scopelliti Presidente". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto consigliere regionale.

f) Aiello Liliana, candidata alle elezioni amministrative regionali della Regione Calabria con la lista "Insieme per la Calabria – Scopelliti Presidente". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto consigliere regionale.

g) Manti Antonio, candidato alle elezioni amministrative regionali con la lista "Alleanza per la Calabria". Non ha raggiunto il numero di preferenze necessario per essere eletto consigliere regionale.

h) Curatola Federico, candidato alle elezioni comunali nel paese di Bagaladi (RC) con la lista "Progetto Comune". Il Curatola è stato eletto ed attualmente Sindaco di quel centro.

L'identificazione dei diversi interlocutori di Pelle Giuseppe che si recavano nell'abitazione di quest'ultimo ed in particolare di quelli in relazione ai quali viene adottata la presente ordinanza, è avvenuta a cura della Polizia Giudiziaria attraverso l'esame delle video riprese effettuate all'esterno della suddetta abitazione ed attraverso il controllo dei veicoli di cui si servivano i suddetti soggetti; inoltre sono state appositamente sviluppate tutte le indicazioni fornite dagli stessi interlocutori intercettati ed in particolare i nomi di battesimo, i soprannomi, o i diminutivi utilizzati. Attraverso tutti questi elementi è stato possibile pervenire ad una identificazione degli attuali indagati che appare a questo Giudice assolutamente certa in forza della lettura congiunta di tutti questi elementi unita ad un'approfondita conoscenza del contesto criminale e dei relativi protagonisti maturata dalla Polizia Giudiziaria operante sul territorio.

4. La valutazione delle fonti di prova emerse dalle intercettazioni effettuate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe.

Le risultanze dell'attività di intercettazione effettuata all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, che nel seguito della presente trattazione verranno analiticamente esaminate, appaiono pienamente attendibili, in quanto costituenti espressioni che spontaneamente, senza il timore di essere intercettati, si scambiavano con Pelle Giuseppe i diversi personaggi che si recavano presso la sua abitazione. Alcuni di questi sono risultati, per loro stessa ammissione, stabilmente inseriti nell'organizzazione criminale di stampo mafioso; altri si sono esplicitamente messi a disposizione

dell'organizzazione ed in particolare del suo principale esponente – Pelle Giuseppe – pur di ottenere un appoggio per le, allora imminenti, elezioni amministrative. Tali dichiarazioni auto accusatorie appaiono al Giudice intrinsecamente attendibili, in quanto prive di qualsiasi contraddizione e logicamente credibili, perchè non smentite da nessun'altra risultanza investigativa che possa fare pensare che le cose dette al cospetto di un personaggio come Pelle Giuseppe possano essere frutto di fantasia o di invenzione. Esse pertanto, ai fini della costruzione del quadro indiziario di cui alla presente ordinanza, non appaiono meritevoli di ulteriori approfondimenti, salva la considerazione che in diverse situazioni, come nel seguito si dirà, sono, comunque, emersi elementi di riscontro idonei a rafforzare ulteriormente la gravità degli indizi emersi a carico dei soggetti indagati.

Altra parte delle dichiarazioni rese dai soggetti intercettati hanno per oggetto fatti attinenti alla responsabilità di terzi, come per la posizione di Stelitano Domenico; anche tali dichiarazioni appaiono ugualmente attendibili, in quanto relative per lo più a circostanze direttamente conosciute dal soggetto conversante.

Appare a questo riguardo opportuno chiarire che rispetto alle suddette dichiarazioni etero accusatorie emerse dall'attività di intercettazione non appare necessario acquisire, in forza dell'art. 192 3°co. c.p.p., i riscontri intrinseci ed estrinseci richiesti dal codice di rito per valutare l'attendibilità delle chiamate in correità. A queste conclusioni è costantemente pervenuta la Suprema Corte affermando espressamente che: “il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, 3°co. c.p.p.” (Cass. Pen. 26.3.2010, Cavallaro e altro, CED Cass. n. 247447; Cass. Pen. 28.09.06, Della Ventura, CED Cass. n. 235020; Cass. Pen. 14.10.03, Grande Aracri, CED Cass. n. 227815; Cass. Pen. 19.1.2001, Primerano e altri, CED Cass. n. 218392).

Nelle su citate decisioni la Cassazione ha avuto modo di chiarire le sostanziali differenze che sussistono tra una dichiarazione etero accusatoria intercettata ed una chiamata in correità: in tale direzione i giudici di legittimità hanno precisato: “Il chiamante in correità è persona che interrogata da un giudice o da un ufficiale di polizia giudiziaria accusa altre persone di avere commesso reati”. Il giudice, pertanto, è tenuto a valutare con grande prudenza tali dichiarazioni, dovendosi verificare le motivazioni che possono avere indotto una persona ad accusare di reati altre persone ed in particolare dovendosi escludere intenti calunniatori; ciò, a maggiore ragione alla luce delle misure premiali che sono state introdotte al fine di favorire collaborazioni con le Autorità inquirenti da parte di soggetti inseriti in ambienti di criminalità mafiosa. A queste particolari fattispecie fa riferimento l'art. 192 3°co. c.p.p. attraverso la predisposizione di precisi e rigorosi criteri di valutazione della prova che sono stati oggetto di ulteriori specificazioni da parte della giurisprudenza. Ma ben diversa, secondo il condivisibile costante orientamento della Suprema Corte, è la fattispecie relativa a persone conversanti che, a loro insaputa, vengono legittimamente intercettate. Qui si tratta di soggetti che non hanno alcun intento di accusare chicchessia, ma che liberamente si scambiano opinioni in ordine alle attività, nel caso di specie criminali, nelle quali sono coinvolti insieme ad altre persone. Di conseguenza, ad avviso della Suprema Corte e di questo Giudice, non dovranno trovare applicazione le ragioni di particolare cautela e rigore poste a presidio della genuinità delle chiamate in correità, ma dovrà farsi ricorso ai normali criteri di valutazione della prova. Tali principi sono stati oggetto di costante applicazione da parte della giurisprudenza di legittimità che in altre decisioni ha chiaramente distinto le due fattispecie della chiamata in correità e della dichiarazione etero accusatoria contenuta in una conversazione intercettata, precisando appunto che la regola di cui all'art. 192 3°co. c.p. vale solamente per la prima fattispecie citata

5. Il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa in genere.

La norma incriminatrice introdotta dalla l. 13.9.1982, n. 646 ha fornito una precisa definizione dell'associazione di tipo mafioso, rifacendosi a quegli elementi che in precedenza erano stati enucleati dalla giurisprudenza, prevedendo una nuova fattispecie di reato del tutto autonoma rispetto all'ordinaria associazione a delinquere ed individuandone l'elemento specializzante nella forza intimidatrice del vincolo associativo. In base alla formulazione dell'art. 416 bis c.p. possono

individuarsi in tre principali caratteristiche gli elementi distintivi e qualificanti dell'associazione di tipo mafioso: la forza di intimidazione del vincolo associativo cui consegue una condizione di assoggettamento e di omertà, il metodo adottato dagli associati consistente nell'avvalersi di tale forza intimidatrice ed il programma dell'associazione stessa. "L'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. si caratterizza rispetto a quella prevista dall'art. 416 c.p., oltre che per il fine, comprensivo della programmazione di delitti, ma anche di altre attività illecite non tecnicamente inquadrabili nello schema dei primi, soprattutto per il metodo seguito dai suoi componenti nella realizzazione del programma associativo. Questo metodo si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della forza intimidatrice nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia all'esterno dell'associazione quanto al suo interno" (Cass. Pen. 5.3.1987, Ferrentino, GP, 1988, 1519, CED Cass. n. 176050).

Sulla base di tali caratteristiche ed in linea con l'elaborazione giurisprudenziale deve affermarsi che la condotta tipica del delitto in questione consiste nell'associarsi di tre o più persone, le quali decidono di mettere insieme le proprie energie fisiche e mentali, oltre ad un complesso di risorse materiali, al fine di creare una struttura organizzativa permanente ed adeguata al perseguimento del programma criminoso, così come descritto al terzo comma dell'art. 416 bis c.p. costituito dalla commissione di delitti o dallo svolgimento di altre attività, anche lecite, meglio indicate nella citata disposizione; e ciò impiegando il cosiddetto metodo mafioso che consiste nell'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; con la precisazione che per "forza d'intimidazione" deve intendersi la capacità di incutere paura nei terzi che l'associazione ha in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione; per "assoggettamento" deve intendersi lo stato di sottomissione e succubanza psicologica nelle potenziali vittime dell'intimidazione, derivante dalla loro convinzione di essere esposte ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione; per "omertà" deve intendersi la presenza di un rifiuto generalizzato e non occasionale a collaborare con la giustizia, che si manifesta comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti e di condotte di favoreggiamento. A questa impostazione si sono rifatte le Sezioni Unite della Cassazione nel 2001 nell'affrontare la problematica relativa all'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine e nel riconoscere, come si vedrà al § 10, la compatibilità tecnico giuridica dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13.5.1991, n. 152 convertito nella L. 12.7.1991, n. 203 con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. "La condotta sanzionata dall'art. 416 bis c.p. consiste nell'essere inserito stabilmente, in veste di semplice partecipante o in posizione di promotore o di capo, in un sodalizio, arrecando un contributo di un qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti ovvero dall'incidere indebitamente sul diritto di voto; obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Non ogni socio realizza i reati fine, che, mano a mano, vengono posti in essere e neppure compie le specifiche azioni funzionali alla conquista di supremazia; così non ogni partecipe deve necessariamente impiegare il metodo mafioso, ossia il potere di pressione del gruppo, essendo sufficiente che egli sia consapevole che altri lo impiegano e cioè che esso è lo strumento fondamentale dell'azione sociale, in tali termini accettando lo stesso" (Cass. S.U. 28.3.2001, Cinalli e altri, CP, 2001, 2662, CED Cass. n. 218376).

Detto ciò in termini di descrizione della condotta tipica idonea ad integrare l'evento del reato, va ancora aggiunto, che siamo in presenza di un reato a forma libera, in quanto il legislatore non ha descritto in modo analitico detta condotta, ma si è limitato ad enunciare le note che la devono caratterizzare; di conseguenza il reato potrà assumere forme e contenuto variabili e potrà ritenersi integrato semprechè il partecipe, qualunque ruolo abbia concretamente assunto, abbia arrecato un contributo apprezzabile e concreto al piano criminoso del sodalizio e quindi alla realizzazione dell'offesa tipica all'interesse tutelato dalla norma (Cass. Pen. 29.4.1988, Stabile, CED Cass. n. 180178).

Ovviamente basta la sola esistenza di tale associazione mafiosa a turbare l'ordine pubblico, suscitando allarme nella popolazione, a prescindere dal fatto che venga attuato il programma criminoso attraverso la commissione dei reati-fine. Difatti il reato dovrà considerarsi perfezionato già quando l'associazione è costituita facendosi riferimento ad un accordo criminoso tra tre o più persone con predisposizione, contestuale o successiva, di una struttura operativa organizzata che potrà anche essere esile o rudimentale. Si è in presenza, difatti, di un reato di pericolo ancorandosi

la punibilità a comportamenti che integrano la creazione di una struttura permanente ed in grado di operare, prescindendosi, ai fini dell'integrazione del reato, dalla realizzazione dei reati fine.

L'individuazione della condotta tipica nella direzione su indicata è stata ancora confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione quando hanno affermato che la partecipazione all'associazione mafiosa non è un atto unilaterale di adesione all'associazione, ma il risultato di un'azione collettiva di reciproca adesione (Cass. S.U. 30.10.2002, Carnevale, CP, 2003, 3276, CED Cass. n. 224181); si riconosce con ciò che la condotta tipica del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è costituita più propriamente dall'associarsi di più persone che si verifica sia al momento della costituzione dell'associazione, sia in occasione del successivo inserimento di altro associato in un'organizzazione già esistente. Ed, infatti, anche in questo secondo caso vi è la necessità di un incontro di volontà tra il nuovo associato ed i soggetti già associati.

Ed in linea con la presente ricostruzione dell'istituto si è mossa anche la giurisprudenza successiva; in particolare si è precisato che la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente, aggiungendo che la tipicità dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. sta nel cosiddetto metodo mafioso da individuarsi nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà, piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire": " Il 3° comma dell'art. 416 bis c.p. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del reato si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della condizione "e" impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico da parte di ciascun membro del gruppo all'intimidazione, all'assoggettamento ed all'omertà non costituisce una modalità della condotta tipica (la quale - come si è detto - si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente), ma costituisce l'elemento strumentale tipico, di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre...E', pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità d'intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente d'intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti d'intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. E' ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti d'intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità d'incutere timore propria dell'associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale e l'alone d'intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene...In mancanza di un quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini. L'omertà, intesa come rifiuto assoluto ed incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato, che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza d'intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi...La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. può essere desunta, con metodo logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di paragaggio tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati-fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione" (Cass. Pen. 12.12.2003, Marinaro e altri, CED Cass. n. 228479; nello stesso senso si erano espresse Cass. Pen. 10.1.2000, Ferone, CED Cass. n. 216632 e Cass. Pen. 16.3.2000, Frasca, CED Cass. n. 215963).

Il delitto di associazione mafiosa è, dunque, un reato plurisoggettivo e, come tutti i reati

aventi questa natura, esige sul piano oggettivo un numero minimo di soggetti agenti, che nel caso di specie è quello di tre, la commissione da parte di ciascun soggetto agente della condotta tipica prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi dell'evento (cioè nel caso di specie la condotta di associarsi e l'evento dell'esistenza di una struttura associativa). Sul piano soggettivo, poi, in capo a ciascun soggetto agente occorre la coscienza e volontà della condotta (cosiddetta *suitas* della condotta); la volontà dell'evento; il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il programma criminoso. Ovviamente qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di cui all'art. 416-bis cp, ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo sopra descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti un soggetto attivo del reato, cioè un partecipe dell'associazione di tipo mafioso. La prova del fatto che un certo soggetto sia partecipe dell'associazione può essere tratta: sia da elementi, che dimostrino direttamente l'avvenuta affiliazione del soggetto alla consorteria mafiosa (si pensi ad esempio ad una chiamata di correo plurima, che indichi un certo soggetto come affiliato), sia da elementi, che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consorteria, come ad esempio l'accertata commissione da parte del soggetto di più reati-fine. "In tema di associazione a delinquere, nella specie, di stampo mafioso, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima" (Cass. S.U. 28.3.2001, Cinalli e altri, CP, 2001, 2662, CED Cass. n. 218376).

In questa ultima direzione si è ritenuto che l'appartenenza all'organizzazione mafiosa possa essere provata sulla base del costante collegamento e dei continui rapporti del soggetto indagato con alcuni esponenti del sodalizio criminoso, semprechè da tali rapporti possa evincersi la "messa a disposizione" del soggetto nei confronti dell'organizzazione, destinata ed idonea a concretizzarsi in un qualsiasi settore specifico di attività o di interesse dell'organizzazione mafiosa. Questa è l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 30.10.2002, Carnevale, CP, 2003, 3276, CED Cass. n. 224181) che, nel delineare le differenze fra il reato di partecipazione all'associazione mafiosa e quello di concorso esterno nella stessa, hanno precisato che l'espressione "fa parte" contenuta nella norma incriminatrice comporta che il soggetto si impegni, in qualsiasi modo, trattandosi di un reato a forma libera, a prestare un contributo all'attività dell'organizzazione avvalendosi, o comunque con la consapevolezza di potersi avvalere, della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano, con la precipua finalità di perseguire gli obiettivi dell'organizzazione stessa. In sostanza non basta, per far parte di un'associazione mafiosa, un atteggiamento psicologico di mera adesione al programma criminoso dell'organizzazione ed alle concrete attività attraverso le quali esso è stato attuato; occorre, invece, come sopra si diceva, l'assunzione di un ruolo materiale all'interno dell'organizzazione con conseguente assunzione di impegni finalizzati al conseguimento degli scopi del sodalizio. Questa interpretazione è stata ribadita anche con maggiore chiarezza in una successiva decisione dove si afferma con esemplare chiarezza: "In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi" (Cass. S.U. 12.7.2005, Mannino, RP, 2005, 1169, CED Cass. n. 231670). Ed al riguardo le Sezioni Unite hanno aggiunto che la prova della partecipazione potrà essere fornita attraverso elementi definiti come indicatori fattuali, cioè regole di esperienza attinenti al fenomeno mafioso sulla base delle quali possa evincersi la compenetrazione del soggetto nell'organizzazione criminosa, quali ad esempio l'affiliazione rituale, la commissione di delitti-scopo, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", oltre a molteplici, variegati e però significativi *facta concludentia* dai quali possa evincersi la costante permanenza del vincolo associativo (Cass. pen. 11.12.2007, Addante ed altri, CED Cass. n. 238839).

Ed in questa direzione si è ritenuto integrato il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso anche sulla base della sola dichiarata adesione di un soggetto all'associazione e della disponibilità ad agire come "uomo d'onore" per i fini dell'associazione stessa, potendosi in ciò ravvisare, sulla base di concreti indicatori fattuali, un contributo rilevante ed effettivo del soggetto

al perseguimento degli scopi dell'organizzazione. La problematica era stata affrontata con dovizia di argomentazioni, chiarendosi che nel caso dell'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano), il contributo causale alla realizzazione degli scopi del sodalizio può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la sua disponibilità ad agire come "uomo d'onore", ai fini anzidetti." (Cass. 21.12.2004, Papalia ed altri, CED Cass. n. 230718).

Del resto si può a questo riguardo osservare che la disponibilità del soggetto nei confronti dell'organizzazione, insita nella scelta di aderire ad essa, genera negli altri membri la certezza di poter contare, all'occorrenza, sul suo apporto, e costituisce per ciò solo un valore aggiuntivo per l'associazione stessa. Già in precedenza si era affermato che l'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" comporta, tra l'altro, la prova di un contributo causale del soggetto agli scopi dell'organizzazione nel senso che nell'assunzione della qualifica è implicito l'obbligo di essere in ogni occasione disponibile nei confronti della cosca accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità d'inserimento nel tessuto sociale anche con un semplice aumento numerico dei suoi membri. E nel suddetto elemento è da ravvisare la peculiarità dell'associazione mafiosa rispetto al delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p. In quest'ultima ipotesi, infatti, per l'integrazione del reato occorre un effettivo contributo, anche minimo e di qualsiasi forma, ma comunque destinato a contribuire al mantenimento in vita ed al perseguimento degli scopi dell'organizzazione; viceversa l'associazione mafiosa può essere bastevole, ai fini dell'integrazione del reato, anche la pura e semplice dichiarata adesione all'associazione da parte di un soggetto, il quale, assumendo la formale qualifica, si impegna ad agire per i fini perseguiti dall'organizzazione; e ciò in quanto l'associazione mafiosa si caratterizza per la sua peculiare forza di intimidazione che scaturisce dal legame che unisce gli associati, ai quali può anche essere richiesto di prestare attività volta a piegare la volontà di terzi (Cass. 28.1.2000 Oliveri, CED Cass. n. 215907). E di tale ultimo principio si farà applicazione per ritenere acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo anche a carico di Stelitano Domenico, come meglio si dirà ai § 8.3., 8.3.1. e 8.3.2.

6. Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso.

Con riferimento poi al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, contestata al solo indagato Zappalà Santi, va preliminarmente rilevato che l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sul punto risponde alla concreta esigenza di colpire quelle zone di contiguità con l'associazione mafiosa rispetto alle quali gli elementi raccolti non consentono di ritenere integrata la partecipazione all'associazione stessa; ciononostante si verte in materia di contributi causali significativi ai fini del perseguimento di alcuni degli scopi dell'organizzazione che meritano di essere inquadrati nell'ambito dell'istituto generale del concorso di persone nel reato.

A questo riguardo occorre rifarsi alla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 12.7.2005, Mannino, RP, 2005, 1169, CED Cass. n. 231670) che ha ribadito il principio già da tempo costantemente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in base al quale va affermata l'ammissibilità del concorso esterno o eventuale per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. (Cass. S.U. 5.10.1994, Demitry, FI, 1995, II, 422; Cass. S.U. 27.9.1995, Mannino, CP, 1996, 1087; Cass. S.U. 30.10.2002, Carnevale, F.I. 2003, II, 453). Nella suddetta decisione, appunto, le Sezioni Unite hanno definito chiaramente nei termini che seguono i contorni della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa con particolare riferimento al caso del politico che stringe un accordo elettorale con la mafia; si tratta, come anche nei fatti oggetto della presente ordinanza, della fattispecie concreta di patto di scambio fra il sostegno elettorale da parte del sodalizio criminioso in favore di un candidato alle elezioni e la disponibilità promessa da quest'ultimo di elargire, in favore del sodalizio stesso e dei suoi membri, una volta eletto, favoritismi e benefici di vario genere. In particolare si è detto che assume il ruolo di concorrente

esterno il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo della "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa Nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma organizzativo della medesima. Del resto, seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite del 2005, l'ammissibilità della figura criminosa in esame scaturisce direttamente dalla funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che non consente di operare una distinzione fra le ipotesi di concorso necessario e quelle di concorso eventuale; la lettura di tale norma in modo combinato con quelle altre, di parte speciale, che prevedono le diverse fattispecie incriminatrici impone, allargando l'area della tipicità, di estendere la punibilità a condotte che, altrimenti, rimarrebbero prive di rilievo penale.

Ed i giudici di legittimità precisano analiticamente quali debbano, essere, ai fini della configurabilità del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, i requisiti strutturali della fattispecie: in primo luogo devono essere integrati tutti gli elementi dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, cioè il fatto tipico di reato rispetto al quale ipotizzare il concorso di persone; quindi occorre che il contribuente del concorrente esterno, che potrà essere indifferentemente di natura materiale o morale, abbia avuto un'effettiva efficienza causale ai fini dell'esistenza e del rafforzamento del sodalizio criminale; ciò in quanto detto comportamento deve avere, in qualsiasi modo, contribuito a ledere il bene giuridico protetto dalla norma, individuato nell'integrità dell'ordine pubblico, che può essere anche soltanto messa in pericolo dall'esistenza e dalla operatività di un'associazione mafiosa.

Con riferimento poi all'aspetto psicologico occorre che il concorrente esterno sia consapevole dell'esistenza del sodalizio criminoso di stampo mafioso e voglia con il proprio comportamento contribuire all'attuazione degli scopi dell'organizzazione interagendo con i soggetti che di essa fanno parte. In sostanza il concorrente esterno, pur non avendo la volontà di fare parte dell'associazione, deve essere comunque consapevole dei metodi utilizzati dalla stessa al fine di perseguire i propri fini e dell'efficacia causale del proprio comportamento nella medesima direzione, nel senso che deve rendersi conto che con il suo comportamento agevola e rafforza l'organizzazione.

E le Sezioni Unite, nella decisione del 2005, scendono ancora nel dettaglio, esaminando il cosiddetto "patto di scambio politico mafioso" al fine di stabilire a quali condizioni lo stesso possa integrare il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Si tratta di un accordo in base al quale il politico, a fronte dell'appoggio richiesto all'organizzazione mafiosa, pur non essendo inserito organicamente all'interno della stessa, si impegna a strumentalizzare a favore della stessa le prerogative connesse alla funzione che dovrà esercitare o a rendere una serie di favori quali corrispettivo per il procacciamento dei voti. Certo anche nella suddetta fattispecie potrà configurarsi, secondo le Sezioni Unite, il delitto in esame a condizione che la promessa o l'impegno assunti dal politico comportino un effettivo apporto esterno alla conservazione ed al rafforzamento dell'associazione criminosa; ma tale dovrà essere considerato anche alla luce di una verifica probatoria *ex post* della sua efficacia causale; in sostanza, alla luce di detta valutazione, deve emergere che il contribuente del politico abbia inciso in modo effettivo sull'esistenza e sull'operativa dell'organizzazione criminale, essendone in concreto derivati vantaggi per la stessa o per sue articolazioni interne.

In conclusione, ai fini dell'adozione della presente ordinanza, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella citata decisione, ritenendo che lo stesso rappresenti l'orientamento al quale rifarsi nell'esame concreto delle fattispecie di contiguità alle associazioni criminali. "E' configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, si impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità

dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali" (Cass. S.U. 12.7.2005, Mannino, RP, 2005, 1169, CED Cass. n. 231670)

E non si ritiene di ravvisare elementi di novità significativa rispetto ai sopra riportati principi nella recentissima decisione della VI sezione penale della Corte di Cassazione (Cass. Pen. 14.1.2010, Mannino, CED Cass. n. 246172) che hanno nuovamente affrontato il "caso Mannino" dopo la decisione confermativa della sentenza di assoluzione di primo grado resa dalla Corte di appello di Palermo in sede di rinvio, salvo quanto detto nel seguito ai § 9, 9.1. e 9.2. in merito alla posizione di Zappalà Santi.

7. La 'Ndrina Pelle.

Già sopra è stato menzionato il ruolo assunto da Pelle Giuseppe nell'ambito dell'omonima 'ndrina dopo la morte dello storico boss Pelle Antonio cl. 32 – alias Gambazza. Ed in altro procedimento, sempre attraverso l'intercettazione delle conversazioni fra presenti all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, veniva accertata l'esistenza e l'operatività in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi della 'ndrina Pelle, essendosi altresì verificato che si tratta di una delle cosche più potenti dell'organizzazione denominata "ndrangheta"; in quel contesto procedimentale è stata applicata nei confronti di Pelle Giuseppe la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. a) 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° c.p. 7 L. 575/1965; b) 81 cpv., 110, 56, 629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/1991, 7 L. 575/1965 c) 110 c.p. 12 *quinquies* L. 356/1992, 7 L. 203/1991; la medesima misura cautelare è stata applicata nei confronti di altre persone ritenute facenti parte del sodalizio criminoso ed in particolare, per quel che rileva ai fini del presente procedimento, nei confronti di Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo, personaggi che compaiono nell'investigazione di cui alla presente ordinanza, in quanto risultati intrattenere rapporti con il Pelle anche in relazione alla strategia elettorale della cosca ed all'individuazione dei candidati sui quali fare confluire i voti provenienti dalle aree di influenza; ciò si vedrà specificamente al § 8.2.6. dove verranno analiticamente esaminate le conversazioni rispettivamente intrattenute dai suddetti personaggi con Pelle Giuseppe. La suddetta ordinanza fa parte degli atti depositati dal P.M. unitamente alla richiesta di applicazione di misure cautelari.

Attraverso l'analisi dei colloqui registrati all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe è stato possibile verificare l'esistenza di un'organizzazione – la 'ndrina Pelle – temuta e rispettata, che opera con metodo mafioso e che rappresenta un punto di riferimento per le altre 'ndrine operanti nel mandamento ionico, come ad esempio quella di Condofuri, che impone il pagamento del "pizzo" per le opere eseguite nella zona di competenza, che stringe alleanze con organizzazioni paritetiche, come i Ficara operanti nel reggino ed i Morabito operanti nella fascia ionica, che, infine, programma ed esegue delitti di vario genere. Si è al riguardo potuto accertare che i Pelle erano legittimati ad interloquire nella nomina del capo locale di Roghudi, comune della fascia ionica diverso da quello di San Luca nel quale operano, e da ciò si è potuto dedurre la posizione di vertice della 'ndrina dei Pelle nell'ambito della 'ndrangheta; la suddetta circostanza ha trovato conferma nelle conversazioni registrate nell'ambito del presente procedimento ed in particolare in quelle relative al ruolo di Stelitano Domenico così come emerso negli incontri che Pelle Giuseppe ha avuto con Maesano Giovanni e Praticò Sebastiano, di cui si dirà al § 8.3.1. Inoltre appare a questo riguardo significativo che Macrì Giorgio (personaggio che emerge anche nella presente indagine, come si vedrà al successivo § 8.3.2.), esponente di una cosca operante nel mandamento ionico, si recava nell'abitazione di Pelle Giuseppe per chiedere a quest'ultimo disposizioni su come comportarsi per riscuotere i proventi di attività estorsiva. Ed ancora l'importanza della famiglia Pelle veniva riconosciuta anche da un personaggio come il già citato Ficara Giovanni, appartenente alla storica cosca Ficara Latella operante nella zona di Croce Valanidi; costui esplicitamente riconosceva che la famiglia Pelle godeva di un prestigio superiore a quello dei Ficara e dichiarava la

propria disponibilità a stringere un'alleanza con i Pelle, anche a costo di dovere operare poi in posizione subordinata rispetto a questi ultimi.

Dalle conversazioni registrate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe emerge l'esistenza e la solidità di un vincolo associativo fra i componenti della 'ndrina; all'interno della famiglia vi era una ripartizione di competenze con particolare riferimento alla gestione di attività che sono risultate solo fittiziamente intestate a soggetti che fungevano da prestanome. Tale ultima circostanza, risultata accertata al punto da consentire a questo ufficio di disporre, nell'ambito del suddetto procedimento, il sequestro preventivo dei beni facenti capo alla cosca (distributore di benzina Esso sito in contrada Giudeo di Ardore, bar annesso al distributore, terreno sul quale sorgono il bar ed il distributore, intero patrimonio della "Freedom café" s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone, intero patrimonio dell'impresa individuale "Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio"), rappresenta un ulteriore elemento indiziario circa la perdurante esistenza ed operatività della 'ndrina; difatti, come si è detto al precedente § 5, uno degli elementi tipici dell'associazione di stampo mafioso è l'utilizzo della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche.

Di tale sodalizio criminale, oltre ai citati Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Praticò Sebastiano ed a tutti gli altri personaggi indicati nel capo a) dell'imputazione emersi nell'ambito del procedimento scaturito dalla cosiddetta "Operazione Reale" (ordinanza applicativa di misure cautelari acquisita agli atti), sulla base degli elementi che nel seguito verranno elencati, fanno parte Iaria Filippo, Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico, Marvelli Paolo, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Versaci Mario e Stelitano Domenico; con riferimento a quest'ultimo deve precisarsi che dalle indagini è emersa, oltre alla formale affiliazione alla 'ndrangheta, anche l'appartenenza alla "locale" di Roghudi, risultata, per quanto detto, collegata alla cosca Pelle.

8. Il delitto associativo contestato agli indagati Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico, Marvelli Paolo, Iaria Filippo, Nucera Pietro Antonio, Stelitano Domenico, Versaci Mario in genere.

Sulla base di quanto sopra detto al § 5 risulta agevole considerare integrato il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nei confronti dei soggetti che erano attivamente presenti alle riunioni del sodalizio criminoso; difatti, considerata la segretezza che caratterizza l'organizzazione della "ndrangheta", appare ragionevole ritenere che soggetti estranei all'organizzazione non possano partecipare a riunioni della stessa, enucleandosi così una specifica regola di esperienza da utilizzare come indicatore fattuale della partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso. E del resto va evidenziato che la suddetta regola di esperienza ha trovato una puntuale conferma in una recentissima attività di indagine culminata nella cosiddetta operazione "Il Crimine" (p.p. 1389/08 R.G.N.R.). Nello specifico nell'ambito della suddetta indagine è stata accertata l'esistenza di un organismo della 'ndrangheta, denominato "il Tribunale", deputato a giudicare i sodali responsabili di determinate "mancanze" o "trascuratezze"; in particolare è risultato che detto organismo si sarebbe dovuto riunire al fine di valutare la posizione di un affiliato (Gattuso Francesco) che aveva permesso ad un soggetto non affiliato di partecipare ad un summit della "ndrangheta".

Da una conversazione intercettata in data 09.05.2008 all'interno della rivendita di Russo Francesco (RIT 399/08 DDA progressivo 181) emergeva l'episodio che doveva essere sottoposto al giudizio del "Tribunale". Gattuso riferiva ai suoi interlocutori identificati in Russo Francesco cl. 1973 e Russo Francesco cl. 1963 che: in precedenza si era recato ad una riunione accompagnato dal suo geometra, che non aveva alcun titolo per potere partecipare alla stessa; il capo società aveva allora chiesto informazioni sul personaggio che accompagnava il Gattuso ed in particolare il grado che avesse all'interno dell'organizzazione e, appreso che non aveva alcun titolo per partecipare, si era fortemente arrabbiato ed aveva in modo significativo affermato "*questo non può stare*".

Al fine di avvalorare ulteriormente il significato della citata regola di esperienza giova ricordare lo spessore criminale del suddetto Gattuso Francesco sottoposto a fermo di indiziato di delitto nell'operazione "il Crimine"; trattasi di personaggio che ricopre un ruolo di vertice nell'organizzazione denominata 'ndrangheta, in particolare in quella costola del sodalizio operante nella zona sud della città di Reggio Calabria; ciononostante lo stesso doveva essere sottoposto al giudizio del cosiddetto "Tribunale" per essersi reso responsabile di una grave mancanza nei confronti della organizzazione. Ciò consente di affermare la validità della regola che chi non è affiliato non può partecipare ad alcuna riunione del sodalizio criminoso e la circostanza che la regola stessa non è suscettibile di deroghe. Del resto lo stesso Gattuso, come risulta da altra intercettazione - si tratta della conversazione registrata in data 26.06.2008 a bordo dell'autovettura Mercedes in uso a Gattuso Nicola, tra quest'ultimo e Oppedisano Michele cl. 70 (progr. 1827, R.I.T. 1205/07 DDA) - non ha minimamente tentato di contestare la vigenza della citata regola, limitandosi a provare di sostenere che non vi era stata da parte sua alcuna violazione.

8.1. In particolare la posizione di Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico, Marvelli Paolo. La conversazione del 14.3.2010.

Viene ora esaminata specificamente la posizione degli indagati Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico e Marvelli Paolo indagati del reato di partecipazione ad associazione mafiosa come ipotizzato al capo a). Gli stessi risultano presenti presso l'abitazione di Pelle Giuseppe il giorno 14.3.2010; in particolare dal servizio di video sorveglianza è emerso che alle ore 11,19 giungeva presso l'abitazione controllata l'autovettura Citroen C3 targata CS 288 MJ con a bordo Manti Antonio; quest'ultimo faceva ingresso nell'abitazione di Pelle Giuseppe all'interno della quale si trovavano già Marvelli Aldo Domenico e Marvelli Paolo, ivi giunti alle precedenti ore 11,09 a mezzo dell'autovettura Toyota Yaris targata DP 735 MM. Va preliminarmente evidenziato che Marvelli Aldo Domenico è fratello di Marvelli Giuseppe, personaggio sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ambito dell'operazione "Il crimine", risultato molto vicino alla cosca Pelle ed in particolare a Pelle Giuseppe. Con riferimento allo spessore del personaggio ci si riporta a quanto nel seguito riportato al § 10.2.2. circa la posizione di Iaria Francesco, candidato anche lui alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale: come si vedrà i voti allo stesso avrebbero dovuto essere procurati, a dire di Pelle Giuseppe, proprio da Marvelli Giuseppe. Invece Marvelli Paolo è figlio di Marvelli Aldo Domenico e, quindi, nipote di Marvelli Giuseppe. Manti Antonio, infine, risultava candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale con la lista "Alleanza per la Calabria".

La conversazione registrata verteva sulle prossime consultazioni elettorali amministrative ed i presenti, preliminarmente, si lamentavano dell'eccessivo numero di liste elettorali e di candidati, il che comportava una dispersione di voti (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3525). Era proprio Pelle Giuseppe ad individuare le ragioni della dispersione di voti nel fatto che in ogni paese vi erano troppe liste. Manti Antonio proseguiva evidenziando mancanza di collaborazione; quindi ancora Pelle Giuseppe, in uno scambio di battute con Marvelli Aldo Domenico, chiariva ulteriormente il suo pensiero in merito alla assoluta necessità di individuare un limitato numero di persone da far candidare e sulle quali poi concentrare i voti, affermando che con questa strategia si dovranno affrontare le future elezioni per il Consiglio Provinciale che si terranno nel 2011: "*tutti là si portano, per dire ogni paese chi ne ha due, chi ne ha tre, chi ne ha quattro... per me è una cosa che non la condivido, sapete perché? Perché poi ognuno ha le sue, voi avete le vostre, quello ha le sue, l'altro ha le sue e questi voti compare si disperdono tutti... Perché se voi portate, voi dovete stabilire, che portiamo due, tre persone l'anno prossimo nella Provincia, che si può ...incompr... due, tre e c'è la possibilità, c'è una possibilità che si va*". Quindi Pelle Giuseppe proseguiva, considerando che il bacino di voti era troppo piccolo per un così elevato numero di candidati e liste - "*e questi voti dove sono?*" - e Manti Antonio concordava, fornendo dati relativi al numero di liste presentate in piccoli comuni: "*Ad Ardore due, tre o quattro sono, a Natile e Platì ... incompr ...*". Interveniva allora Marvelli Aldo Domenico rilevando che il problema era dovuto al fatto che i partiti "*sono sempre di più*" ed evidenziando che era inaccettabile il fatto che all'interno del loro

“locale” i candidati fossero scelti dai partiti: *“Però è una cosa che dobbiamo gestire noi in tutto il nostro Locale, nel paese nostro dobbiamo gestircela noi, no che la gestiscono loro”*.

Tale ultima parte della conversazione assume una significativa ed inequivoca valenza indiziaria, particolarmente pregnante ai fini dell'adozione della presente ordinanza, circa la comune appartenenza alla 'ndrangheta dei quattro conversanti e, in particolare, circa la volontà della criminalità organizzata di condizionare “la politica” piuttosto essere condizionata da questa. Si tratta di un discorso che verrà ripreso nel prosieguo della presente trattazione al § 8.2.7. quando si esaminerà la conversazione intercettata circa due settimane dopo, precisamente in data 27.03.10, tra Pelle Giuseppe, Versaci Mario ed il genero di Nucera Pietro Antonio, allo stato ancora non identificato.

La conversazione del 14.03.10 proseguiva con Marvelli Paolo che si dichiarava totalmente d'accordo con il padre: *“Questo è il problema, questo è il problema, che loro si mettono a Reggio, Roma, Catanzaro, questo è”*. Quindi Marvelli Aldo Domenico concludeva affermando che, con i voti di cui disponevano, alludendo chiaramente ad un'organizzazione criminale unitaria o quantomeno a quella operante nel mandamento jonico, erano in condizioni di fare eleggere senza problemi un loro candidato nel Consiglio Provinciale: *“lo mandiamo alla Provincia”*; l'affermazione riscuoteva il pieno assenso del Pelle Giuseppe, che replicava: *“Va, va alla Provincia”* (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3525).

Il tenore della conversazione sopra riportata consente di affermare con assoluta certezza che non si trattava di una semplice visita al Pelle Giuseppe da parte di soggetti estranei alla sua organizzazione criminale, che si limitavano a chiedere un appoggio elettorale per il Manti in vista delle imminenti consultazioni amministrative; piuttosto gli ospiti del Pelle appaiono pienamente integrati nell'organizzazione criminale di stampo mafioso, ricoprendovi uno specifico ruolo e discutendo con il boss di strategie che il sodalizio doveva seguire non solo alle prossime elezioni, ma anche in vista di futuri ed anche più rilevanti appuntamenti elettorali. In sostanza si può affermare che la registrazione sopra citata ha avuto per oggetto un vero e proprio summit di “ndrangheta”, al quale hanno partecipato, come la regola di esperienza sopra riportata impone, solo soggetti appartenenti all'organizzazione criminale; scopo dell'incontro è risultato essere, oltre il fare il punto sull'attuale situazione in merito alle imminenti elezioni amministrative, pianificare delle strategie future in vista dei prossimi appuntamenti elettorali ed in genere in ordine all'atteggiamento che l'organizzazione doveva assumere rispetto alla politica.

Tutto ciò consente di ritenere acquisiti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati Manti Antonio, Marvelli Paolo, Marvelli Aldo Domenico in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p. Nello specifico, per quanto sopra detto, Manti Antonio, partecipava all'incontro sopra citato non soltanto per chiedere i voti al boss in relazione alla propria candidatura al Consiglio Regionale, ma in particolare era presente in qualità di sodale pienamente integrato nell'organizzazione criminale, al punto da potere interloquire con il capo circa la migliore strategia elettorale da seguire nelle prossime consultazioni elettorali. Nel fare ciò si poneva a completa disposizione del sodalizio fornendo un contributo, insieme agli altri associati, alla realizzazione degli scopi perseguiti. Analogamente, padre e figlio, Marvelli Aldo Domenico e Marvelli Paolo, che, secondo le indicazioni fornite dalla Polizia Giudiziaria, sono risultati associati alla “locale” di Natile di Careri, sono da considerare partecipi del sodalizio criminale, essendo gli stessi risultati presenti alla riunione tenutasi presso l'abitazione di Pelle Giuseppe del 14.3.2010, alla quale attivamente partecipavano contribuendo a definire la strategia da seguire nelle imminenti consultazioni amministrative ed in vista dei futuri appuntamenti elettorali. In tale forma di partecipazione ad un momento così significativo per lo sviluppo del sodalizio criminale, che intendeva, ed in parte pare essere riuscito, inserirsi a pieno titolo con propri rappresentanti all'interno degli organismi rappresentativi locali, deve ravvisarsi un contributo causale significativo alla realizzazione del comune progetto criminale.

8.2. La posizione degli indagati Nucera Pietro Antonio, Iaria Filippo e Versaci Mario.

Anche gli indagati Nucera Pietro Antonio, Iaria Filippo e Versaci Mario sono accusati di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso come meglio analiticamente precisato al capo a) dell'imputazione.

Quanto al Nucera va rappresentato che lo stesso, esercitante l'attività di medico presso l'ospedale di Melito Porto Salvo, era il candidato di riferimento della famiglia Pelle alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria tenutesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010; precedenti accertamenti di Polizia Giudiziaria avevano fatto ipotizzare che si trattava di un personaggio che, insieme ad altri, aveva favorito la lunghissima latitanza di Pelle Antonio c. 1932, padre di Pelle Giuseppe, deceduto in data 4.11.2009. Per questo fatto pende a carico dello stesso Nucera un altro procedimento penale (891/08 RGNR DDA). Va, inoltre, rappresentato che il fratello dell'attuale indagato, Nucera Fortunato Vincenzo, è stato assassinato in data 31.7.1993 in un agguato mafioso in Melito Porto Salvo (RC) ad opera di Stellitano Mario Giuseppe affiliato alla cosca "Zavattieri".

8.2.1. La conversazione del 13.3.2010 tra Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Zappalà Giovanni, Pangallo Francesco ed in particolare l'appartenenza di Nucera Pietro Antonio all'associazione mafiosa facente capo al Pelle.

La prima conversazione utile per valutare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria in relazione alla posizione di Nucera Pietro Antonio è quella registrata il 13.3.2010 alla quale partecipavano oltre al padrone di casa Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Zappalà Giovanni e Pangallo Francesco, identificati grazie tramite l'esame dei supporti forniti attraverso il servizio di video sorveglianza. Giova al riguardo precisare che Zappalà Giovanni, successivamente al fatto nel seguito descritto, risulta essere stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano per associazione a delinquere di stampo mafioso. Ficara Giovanni chiedeva al Pelle chi era il candidato da sostenere ricevendone in risposta il nominativo di Nucera Pietro con la precisazione che si trattava di un medico in servizio presso l'ospedale di Melito Porto Salvo (RIT 1629/09 linea 971 progr. 3273). Il Pelle, comunque, faceva capire che il Nucera poteva comunque considerarsi "a disposizione" per qualsiasi cosa, a prescindere dall'esito delle elezioni: *"se..., a prescindere dal fatto delle votazioni, se occorre qualche cosa... di venire, di vedere qualche malato, qualche cosa., che non si può muovere e cose..."* Ficara allora dimostrava di avere ben compreso il significato delle parole profferite dal capo ed in particolare l'importanza rivestita da un personaggio come il Nucera all'interno del sodalizio criminoso: *"è sempre buono, non si sa mai, uno... uno che è latitante per paura e non viene..."* ed allora il Pelle ancora in modo più esplicito: *"c'è un latitante, lo porto da lui, è un amico fidato, può venire dove vuole..."*. Ed ancora Pelle sottolineava l'importanza di potere contare sulla disponibilità di un soggetto come il Nucera: *"la vita nostra si sa, uno quando una va o da un amico o ...non si sa mai! ...o ha bisogno di un'altra cosa... lo chiama, prenditi la borsetta e vieni che devi venire a ...incompr..."*. Il Ficara concordava (*"sì, sì, può servire!"*) e chiedeva ulteriori informazioni sulla professione svolta dal dottor Nucera: *"ma che medico è lui, che professione...? medico generico?"*; il Pelle allora rispondeva che non era importante quale fosse la specializzazione del Nucera, in quanto lui poteva comunque vantare la conoscenza di altri medici a cui avrebbe potuto rivolgersi in caso di necessità: *"lui è per tutte cose, ...incompr... sì, poi ha l'amicizia sua, capito? ha un mondo di persone, ha medici che ...incompr... tutto compà, di tutto ...incompr..."*.

Pelle Giuseppe allora manifestava la volontà di convocare immediatamente il Nucera onde presentarlo a suoi interlocutori precisando, in modo significativo in ordine all'appartenenza del Nucera stesso all'organizzazione criminosa, che lo stesso doveva essere sempre a disposizione: *"ora sapete che faccio, lo mando a chiamare... che lui è per sotto a Bovalino, che è venuto che gli avevo dato appuntamento per venire... ora lo mando a chiamare e lo faccio venire qua, e vi conoscete voi... sapete che lui è nell'ospedale, e come quando... a un certo punto c'è un altro, chi va va di noi deve essere a disposizione... lasciate che lo chiamo..."*. I presenti si mostravano ben disposti nel fare la conoscenza del Nucera, sia al fine di supportarlo nella campagna elettorale, sia per potere contare su di lui in caso di necessità di cure mediche da fornire ai latitanti; così Ficara: *"è, così pure...incompr...ci da due biglietti (volantini), glieli passiamo...incompr..."* poi Zappalà

aggiungeva: “...incompr...non ci sono problemi, però almeno sappiamo dove dobbiamo votare, ... incompr... questo medico...il telefono di casa...”. Ancora Ficara proseguiva, ribadendo che avrebbero potuto avere la necessità di rivolgersi al Nucera, soprattutto per le eventuali cure mediche da fornire ai latitanti: “chiamalo, se sa, lo fate venire ...incompr... e porta un po’ di biglietti (volantini), che si trova, una volta che siamo qua, che faccio, torno un’altra volta, solo che poi loro, quagli altri ci sparano a ...incompr... e no perché ho la situazione dei camion là, e va bene ... incompr...l’aiuto di questo, mettiamo se sale, e se ...incompr... bordello di latitanza...”.

Successivamente faceva ingresso all’interno della stanza ove si stava svolgendo l’incontro Pelle Antonio cl. 87, figlio di Pelle Giuseppe, a cui il padre chiedeva di recarsi immediatamente da tale “Roberto”, il quale doveva cercare “Pierino” e dirgli di recarsi immediatamente a casa loro perché doveva presentargli il “compare Giovanni”: “oh Antonio là sotto da Roberto c’è Pierino... vai, prenditi la macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini. e vieni presto Antonio!”.

Ficara Giovanni, quindi, prendeva l’impegno di far confluire verso Pietro Nucera tutti i voti dei propri familiari e conoscenti, in quanto la sua famiglia non aveva preso accordi con altri eventuali candidati: “tutti i nostri vedete compare, tutti i nostri familiari vedete, siamo una buona cinquantina, glieli diamo a tutti... compare Ciccio ha... ha i suoi generi i suoi così, dentro Reggio gliene da un bel po’, non dobbiamo votare a nessuno, votiamo solo a questo...”...omissis... “tanto noi impegni non ne abbiamo con nessuno, nessuno ...incompr...”; aggiungeva poi che se altri soggetti avessero chiesto il suo appoggio nella campagna elettorale avrebbe fatto finta di accordarlo, pur riservandosi di appoggiare solo il Nucera: “a tutti gli diciamo... a tutti gli diciamo sì e poi votiamo a chi vogliamo noi...”, trovando così la piena approvazione di Pelle Giuseppe: “esatto! ... inc... tutti che si si, tutti si, ...incompr...e poi votiamo a chi ci interessa!”.

Ritorna quindi a questo punto il discorso della strategia elettorale seguita dalla cosca a cui si è fatto cenno al precedente §2: occorre promettere il sostegno a tutti i candidati che a loro si rivolgevano, salvo poi riservarsi di decidere, a seconda delle convenienze per l’organizzazione, su quale candidato in concreto fare confluire i voti.

Nel prosieguo della conversazione Pelle Giuseppe rassicurava Ficara Giovanni che avrebbe parlato direttamente con il Nucera per fargli comprendere che avrebbe dovuto mettersi “a disposizione” della cosca Ficara nella stessa maniera in cui era sempre stato “a disposizione” della famiglia Pelle; ciò non solo, in quanto il Ficara aveva intenzione di sostenerlo nelle prossime elezioni amministrative, ma soprattutto perché il Pelle considerava il Ficara un amico. Ed ancora precisava il Pelle che il Nucera avrebbe dovuto subito dire se era in condizione di aderire alle richieste del Ficara, alle quali era in sostanza tenuto in forza del rapporto malavitoso intrattenuto con la cosca Pelle: “io vi dico una cosa, io parlo con.... all’ultimo che poi che si decide e stop, ... incompr... “senti che ti dico... Vedi che io quello che posso fare lo faccio per te... tu ti sei comportato sempre bene, a livello di Melito cose, sei stato sempre a disposizione, però ... incompr... a disposizione come fai con me! non devono venire da me, vengono direttamente da te, mettiti a disposizione, quello che puoi fare lo fai, se tu vai alla regione se tu sei là, qualsiasi cosa che...se tu non la puoi fare una cosa, spiega e dici io non la posso fare per questo, questo e questo dobbiamo far passare un po’ di tempo per farla... gli ho detto io, “tu devi parlare chiaro... con questi che ti dico io, poi con gli altri fai quello che vuoi, compà però con gli amici miei devi parlare chiaro, perché se no rompi con me, e no....”.

È quello ora riportato un passaggio della conversazione estremamente significativo in ordine all’appartenenza del Nucera al sodalizio criminale del Pelle, sottolineato da quest’ultimo con l’affermazione che l’indagato è sempre stato “a disposizione”, prescindendo dall’appoggio elettorale che poteva essergli garantito in occasione delle elezioni; ed inoltre con riferimento alla candidatura si comprende agevolmente che il Pelle avrebbe potuto contare sul Nucera, se quest’ultimo fosse stato eletto consigliere regionale. Cioè non si tratta di un politico qualunque estraneo al sodalizio criminale che si rivolgeva al mafioso per ottenere esclusivamente un appoggio elettorale in cambio di svariati favori; piuttosto ci si trova in presenza di un personaggio inserito a pieno titolo

nell'organizzazione criminale con un ruolo ben definito centrato anche sulla sua professione di medico e sulla necessità di dovere assicurare delle possibilità di cura per persone latitanti.

Del resto dalle conversazioni intercettate emerge chiaramente che Nucera Pietro Antonio prendeva parte a pieno titolo nell'associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo a Pelle Giuseppe, mantenendo un rapporto di stabile frequentazione risalente nel tempo con la famiglia Pelle, essendo sempre a disposizione della stessa per la cura dei latitanti o per qualsiasi altra cosa. Ciò risulta essere stato abbondantemente documentato dalla Polizia Giudiziaria che ha evidenziato i numerosi contatti che nel tempo ci sono stati fra Pelle Giuseppe ed altri componenti della sua famiglia con Nucera Pietro Antonio. Essendo poi il suddetto Nucera candidato alle elezioni regionali è assolutamente naturale che lo stesso beneficiasse dell'appoggio della famiglia.

Tornando alla conversazione intercettata il 13.3.2010, alle successive ore 11,13 Pelle Antonio faceva rientro presso l'abitazione e diceva al padre di non avere trovato nessuno; Pelle Giuseppe faceva presente allora di averlo visto poco prima (riferendosi al Nucera Pietro Antonio) nel luogo indicato; insisteva allora nel dire al figlio di cercare Roberto o un tal Filippo per dire appunto al Nucera di presentarsi immediatamente presso di lui (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3275): *“No, erano lì, che c'erano quelli dei Maisano! O erano con Mimmo Santi!”* ed aggiungeva: *“Non me lo sono mai, il numero di ...incompr...! Sai, dove possono essere? A me Peppe l'ha detto ...incompr...! Era là a casa? Sai dove devono essere, allora? Là sotto, alla Gioielleria.. Dove c'è la Gioielleria ...incompr... Se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire!”*

8.2.2. Il prosieguo della conversazione del 13.3.2010 con la partecipazione di Iaria Filippo ed in particolare il ruolo di quest'ultimo nel sodalizio criminale facente capo a Pelle Giuseppe.

Dal prosieguo della conversazione intercettata si apprende che il su menzionato Filippo si identifica in Iaria Filippo, il quale, come è emerso attraverso il servizio di video sorveglianza, alle ore 11,50 entrava all'interno dell'abitazione del Pelle. Le indagini effettuate hanno consentito di accertare che si tratta di un personaggio molto legato alla cosca dei Pelle, il quale, sulla base delle risultanze del servizio di video sorveglianza, si è recato presso l'abitazione di Pelle Giuseppe nel periodo che va da settembre 2009 a marzo 2010 in ben venti diverse occasioni.

La conversazione fra Pelle Giuseppe e Iaria Filippo attiene integralmente alla candidatura di Nucera Pietro Antonio alle elezioni amministrative; in particolare Pelle Giuseppe spiegava allo Iaria che il “compare Gianni”, cioè Ficara Giovanni, era disponibile ad appoggiare la candidatura di “Pierino”, cioè Nucera Pietro Antonio ed a procacciare voti in favore dello stesso nel centro abitato di Reggio Calabria; incaricava, quindi, lo Iaria di riferire al Nucera che doveva mettersi “a disposizione” della cosca Ficara (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3277): *“ditegli a Pierino che quando sente il nome di Gianni Ficara deve essere a disposizione ...incompr...fanno un lavoro per Pierino, stanno lavorando per Pierino...incompr...”* Il Pelle spiegava ancora allo Iaria che qualora “compare Gianni”, o un soggetto da quest'ultimo presentato, avesse avuto necessità di qualsiasi cosa o si fosse recato presso l'ospedale di Melito Porto Salvo, il Nucera avrebbe dovuto fare il massimo che era nelle sue possibilità: *“...però ditegli a Pierino che quando si presenta compare Gianni là, in Ospedale o di qualunque cosa abbiamo bisogno...incompr...”*; in sostanza faceva capire il Pelle che la considerazione che il Nucera avrebbe dovuto dare a “compare Gianni” doveva essere la stessa che questo aveva sempre riservato allo stesso Pelle.

La conversazione ora riportata lascia intendere che Iaria Filippo non era un semplice sostenitore della candidatura del Nucera incaricato di procacciare voti in favore dello stesso, ma intratteneva rapporti di stima reciproca e fiducia con Pelle Giuseppe e la sua famiglia, tanto da venire incaricato dal capo cosca di portare un'informazione estremamente riservata al Nucera stesso e cioè quella relativa al trattamento di riguardo che il Nucera avrebbe dovuto assicurare a Ficara Giovanni. Per quanto detto, sulla base di una regola di esperienza di collaudata affidabilità, può affermarsi l'appartenenza di Iaria Filippo all'organizzazione criminale dei Pelle, non potendosi apprezzare in modo diverso dall'intraneità al sodalizio criminale la conoscenza da parte dello stesso di informazioni così riservate, unita al mandato di veicolarle al destinatario, anche lui partecipe

all'organizzazione. Del resto quando Ficara Giovanni aveva dichiarato di non conoscere personalmente il Nucera, Iaria Filippo si era assunto l'impegno di presentarglielo al più presto.

Ficara, quindi, chiedeva a Iaria Filippo a quale schieramento politico facesse parte Nucera, facendo presente che, se fosse stato candidato in un lista di sinistra, ci sarebbero state maggiori difficoltà nella raccolta dei voti: *“Sempre sempre...vicino all' UDEUR..a destra lui no?... Centrodestra... No, per il fatto che...là quando vedono di sinistra è capace... è inutile che glieli portiamo...”*. Ficara, ancora, si era preso l'impegno di raccogliere un maggior numero di voti a Reggio, dove poteva contare su numerosi “amici”: *“Si, Ravagnese, Reggio... Tutto quello perché non è...abitiamo a Ravagnese però abbiamo tutti amici che stanno a Reggio, non è che lo votiamo solo a Ravagnese... Quelli che siamo a Ravagnese, è capace che ne prendete più a Reggio che a Ravagnese per dire...voti... perché siamo una bella famiglia là!”*. Aggiungeva che anche a Pellaro (RC) aveva delle conoscenze, potendo recuperare alcuni voti anche in quella località, come a Lazzaro ed a San Gregorio (comuni della zona sud di Reggio Calabria): *“Dico e noi possiamo...a Pellaro, a Pellaro abbiamo amici e possiamo, bene o male pure che hanno impegni...un paio di voti glieli “scippiamo”... A Lazzaro, in quelle zone di San Gregorio, Ravagnese, Reggio, li prendiamo, non vi preoccupate!”*. Ficara, allora assicurava il Pelle, che, non appena avesse fatto rientro a Reggio Calabria, unitamente ai suoi accompagnatori, avrebbe subito provveduto a consegnare i volantini agli appartenenti alle rispettive famiglie; aggiungeva che avrebbe fatto il nome di “Pierino”- alias Pietro Antonio Nucera - anche ai parenti di uno dei suoi accompagnatori del momento, molti dei quali risiedevano nella zona di Modena – San Sperato di Reggio Calabria (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3278): *“Niente noi domani, come combiniamo già ...incompr... guarda a me appena arriviamo a Reggio, quello ci prende la sua famiglia che sono.. un bello poco nella zona di Modena pure non so se sapete... Ciccarello, San Sperato, vicino a Sambatello... là..”*.

A questo punto Pelle Giuseppe faceva presente che occorreva evitare di creare problemi con le altre famiglie mafiose dei luoghi ove Ficara e gli accompagnatori avrebbero tentato di recuperare voti per Nucera Pietro Antonio, ed in particolar modo con la famiglia dei Labate (Ti mangiu), tra le più potenti della zona sud di Reggio Calabria, la cui zona d'influenza è posta al limite del territorio di competenza della famiglia Latella – Ficara: *“Voi... gli dovete dire solo questo “...non sgarriamo con la famiglia dei Ti mangiu...”*. Infine per una maggiore comprensione ed assicurarsi che il Ficara ed i suoi accompagnatori non dimenticassero il nome del candidato o non sbagliassero nella compilazione della scheda, lo Iaria spiegava come compilare la scheda elettorale, poi consegnava dei volantini di propaganda elettorale per il Nucera.

8.2.3. Ancora su Iaria Filippo: la conversazione del 26.2.2010 con Pelle Giuseppe e due personaggi non identificati.

Il ruolo ricoperto da Iaria Filippo all'interno della cosca Pelle emerge ancora da una conversazione precedente a quella sopra riportata, registrata in data 26.02.2010, all'interno dell'abitazione sita in Bovalino alla Via Borrello nr. 20, tra lo stesso, giunto unitamente a due soggetti non identificati, e Pelle Giuseppe (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 278). Va a questo riguardo evidenziato che nel corso dell'attività investigativa che ha portato al provvedimento di fermo di indiziato di delitto del 21.04.10 (c.d. operazione “Reale”) è emersa l'effettiva riconducibilità ai Pelle di due diverse attività economiche e commerciali (esercitate tramite ditte individuali e società) presenti sul territorio di San Luca e Ardore (RC), fittiziamente intestate a compiacenti prestanome incensurati e certamente frutto dell'investimento della ingente ricchezza accumulata mediante l'attività illecita posta in essere quali membri della cosca Pelle: si tratta della “FREEDOM CAFE” s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone & C.”, P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore formalmente proprietaria della stazione di rifornimento ESSO sita in C.da Giudeo di Ardore (RC) e della “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio”, impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi e per la fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali, intestata a Pelle Antonio cl. 87; trattasi di attività che sono state sottoposte a sequestro preventivo con ordinanza emessa da questo ufficio in data 13.05.10. Ora da conversazioni registrate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe emergeva che la cosca doveva realizzare nuovi

investimenti ed in particolare l'apertura di punti vendita di prodotti caseari, anche in questo caso da intestare fittiziamente a soggetti incensurati che dovevano fungere da prestanome. In questo contesto di fatto si inserisce la conversazione registrata in data 26.02.2010, alla quale prendeva parte l'attuale indagato Iaria Filippo: alle ore 11.57 quest'ultimo, unitamente ad altri due soggetti non identificati, giungeva a bordo dell'autovettura Renault Clio di colore grigio targato BP 997 DT, intestata proprio a Iaria Filippo, ed il loro arrivo veniva documentato grazie al supporto fornito dal sistema di video sorveglianza del luogo monitorato.

La discussione riguardava proprio un progetto per la realizzazione di un'attività commerciale di vendita di prodotti caseari; uno degli ospiti, non identificato, si vantava con Pelle Giuseppe di conoscere un grossista di mozzarelle di bufala, operante nel territorio di Tropea (VV), il quale si era mostrato disponibile ad agevolarli per l'eventuale apertura di un punto vendita a Bovalino (RC); inoltre, lo stesso prospettava l'eventualità di operare, durante i mesi estivi, anche sul territorio di Tropea e Scalea; costui affermava di parlato per telefono con un tale "Guglielmo", di Reggio Calabria, a suo dire, molto vicino alla famiglia "Rosmini, il quale avrebbe detto: *"che facciamo? ce la portate pure per la zona di Reggio e vogliamo che ce la prendiamo tutta noi?"*. Si trattava, a dire del suddetto personaggio, di organizzare un incontro con "Guglielmo" a Reggio Calabria per pianificare un programma fruttuoso per entrambe le parti. Al che Pelle Giuseppe, dimostrando interesse ed alludendo alla possibilità di aprire più punti di vendita, affermava (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 279): *"Gli dite: venite fino a Bovalino che parliamo, perché il punto vendita qua è, qua sono le cose, venite che parliamo... Compare trattiamo qua, poi piano piano vedete che uno può aprire altri punti vendita a tutte le parti; ...Certe volte sapete che è successo, che ho parlato con qualcuno, sono andati i figlioli ed hanno parlato, con qualche ristorante di questi e cose...omissis...e sapete cosa hanno detto che vogliono, hanno detto che vogliono i bocconcini"*.

Va a questo riguardo osservato che i due soggetti, non identificati, erano stati accompagnati presso l'abitazione del Pelle da Iaria Filippo con la specifica finalità di approfondire la possibilità per la cosca Pelle di realizzare un investimento nel campo dei prodotti caseari. Ciò induce a ritenere che Iaria Filippo, consapevolmente, si era messo a disposizione del boss di San Luca, presentandogli due persone che dovevano permettere alla cosca Pelle di avviare una nuova attività commerciale. Trattasi di circostanza idonea a rappresentare che Iaria Filippo era un personaggio che godeva della piena fiducia di Pelle Giuseppe; non a caso il predetto non si limitava ad accompagnare i due soggetti presso l'abitazione del boss, ma rimaneva presente alla discussione, nel corso della quale, come si è visto, si affrontavano argomenti relativi a futuri investimenti della cosca: sulla base di una regola di esperienza già sopra richiamata e dotata di testata affidabilità, è possibile affermare che solo un personaggio di assoluta fiducia ed inserito a pieno titolo nell'organizzazione avrebbe potuto partecipare all'incontro, o comunque presenziare; ciò anche in considerazione del fatto che dal dialogo fra Pelle Giuseppe ed il fratello Sebastiano avvenuto qualche ora dopo sarebbe emerso chiaramente che anche questa nuova attività avrebbe dovuto essere intestata ad un prestanome incensurato, al chiaro fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Difatti alle ore 19.20 dello stesso giorno veniva registrato un dialogo fra Pelle Giuseppe e Pelle Sebastiano (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 344): nella circostanza Giuseppe riferiva al fratello di aver ricevuto nella mattinata la visita di tre soggetti, i quali gli avevano prospettato un affare concernente la distribuzione di mozzarelle di bufala, affare che sembrava essere molto vantaggioso in quanto avrebbero acquistato la merce direttamente da un produttore di Tropea, ad un costo conveniente: *"Lui a noi ce la da a sette euro al chilo...la mozzarella...più il trasporto e cose, e viene a sette euro e cinquanta"*. Inoltre rappresentava la possibilità di intrattenere rapporti d'affari, molto remunerativi, con un soggetto di Reggio Calabria, appartenente alla famiglia Rosmini, il quale avrebbe partecipato al medesimo affare nella zona del capoluogo reggino; l'intenzione era però quella di mantenere il centro della distribuzione a Bovalino (RC) per poi rivendere i prodotti ad un prezzo maggiorato: *"Otto euro...ma a loro gliela diamo a nove e cinquanta...a dieci euro... per...solo per dargliela"*. Pelle Sebastiano si dimostrava compiaciuto dall'affare esposto dal

fratello; passando, quindi, ad esaminare il problema relativo all'individuazione del prestanome al quale avrebbero dovuto intestare la nuova attività, faceva il nome del nipote Pelle Antonio cl. 1987 (figlio di Pelle Giuseppe), e di Romeo Angela (moglie di Pelle Sebastiano), entrambi in atti compiutamente identificati, quali titolari della futura società avente per oggetto la vendita e la distribuzione di prodotti caseari: *"Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio 'Ntoni ha queste cose, Angela in queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca" ... " ...omissis... "'Ntoni...allora... 'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due"*.

Le suddette affermazioni meritano di essere contestualizzate: la cosca Pelle nel corso degli anni è stata infatti più volte sottoposta a misure di prevenzione patrimoniali inerenti, tra l'altro, le società di volta in volta costituite dai diversi componenti della stessa; la preoccupazione maggiore dei fratelli Giuseppe e Sebastiano era allora quella di evitare che soggetti già nel mirino delle Forze dell'ordine si occupassero ufficialmente della gestione delle attività economiche familiari, onde eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniali.

8.2.4. L'incontro del 2.3.2010 tra Pelle Giuseppe e Iaria Filippo.

Al fine di lumeggiare ulteriormente l'appartenenza di Iaria Filippo all'organizzazione criminale capeggiata da Pelle Giuseppe viene riportata una conversazione fra i due registrata il 2.3.2010. In particolare alle ore 15,31 attraverso il servizio di video sorveglianza veniva accertato che Iaria Filippo, a bordo dell'autovettura Renault Clio targata BP 997 DT, si recava presso l'abitazione di Pelle Giuseppe e faceva ingresso nell'appartamento di quest'ultimo. La conversazione con il Pelle attiene all'organizzazione della campagna elettorale per il Nucera ed in particolare alla programmazione di una serie di incontri da tenersi nei paesi limitrofi e nelle località della zona tirrenica della Calabria.

Iaria Filippo riferiva che nei giorni successivi si sarebbe recato a Rosarno per pubblicizzare la candidatura del Nucera: *"Così io tra ... prima di domenica ...incompr... andiamo a Rosarno"*; al riguardo Pelle Giuseppe si dichiarava d'accordo e impartiva un vero e proprio ordine: *"Dovete andare a Rosarno!...Se c'è questo fatto lo dobbiamo sfruttare. Avete capito?"* (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1306). Successivamente lo Iaria raccontava al Pelle le molteplici difficoltà riscontrate nel centro di Polistena, dove stava operando in modo incontrastato la famiglia mafiosa reggina "Serraino", evidentemente sostenendo un altro candidato: *"A Polistena poi è andata male, lo avete saputo?...No, i Serraino che gli hanno detto che hanno tre candidati, e una parte ce la passano a noi."* Non sarà allora certo per caso che a Polistena Nucera Pietro Antonio ha conseguito solo due voti, come accertato dalla Polizia Giudiziaria presso l'ufficio provinciale elettorale.

La conversazione quindi prosegue con lo Iaria che aggiornava il Pelle sull'andamento della campagna elettorale e sulle possibilità per il Nucera di riuscire ad essere eletto: *"No, con lui è sicuro... incompr... stiamo lavorando casa per casa. Guardate, prima che andiamo con il dottore onestamente..."* e di seguito *"Chi dice quattro e magari sono due, per ora ci affianchiamo con loro; entro i tremila voti dovremmo arrivare."* Quindi Iaria Filippo chiedeva a Pelle Giuseppe notizie del suo "contatto" di Seminara: *"Comunque, pure a Seminara, quell'amico vostro, che c'era l'altra sera, che deve fare? Deve andare?"*.

Pelle Giuseppe si mostrava infastidito del fatto che ancora non fossero disponibili i volantini pubblicitari elettorali del candidato da distribuire in giro: *"Ma noi dobbiamo avere le carte compà! Perché se io ce li avevo ...se io avessi i volantini, io glieli mandavo, pure, glieli mandavo io; ma se noi questi volantini non ce li abbiamo, che facciamo? Che gli dico? Che facciamo?"* e raccomandava allo Iaria di provvedere al più presto: *"Non appena ce li hai pronti fate un salto voi o compare Mimmo o qualcuno"*. Iaria Filippo si scusava con il boss e assicurava che si sarebbe occupato personalmente della faccenda: *"Mi scusate se ...incompr... qualcuno. Pure ... se lui in settimana e andiamo e li possiamo ... li portiamo pure qua a Siderno"* (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3088.).

8.2.5 L'incontro del 12.3.2010 tra Pelle Giuseppe e Iaria Filippo.

Successivamente, come emerge sempre dal servizio di video sorveglianza, Iaria Filippo, in data 12.3.2010 alle ore 11,01, si recava nuovamente presso l'abitazione di Pelle Giuseppe. Nel corso della conversazione intercettata Pelle Giuseppe tranquillizzava Iaria Filippo sull'andamento della campagna elettorale di Nucera Pietro Antonio, palesando ottimismo: *“Ora vediamo, piano, piano, come vanno le cose...Compa’, se non succedono cose strane, dovremmo ... incompr...Che poi, ci sono cose strane ... poi ci regoliamo ...incompr... quello che dobbiamo fare”* (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3088).

Da una particolare espressione usata nel seguito da Pelle Giuseppe è possibile evincere il condizionamento mafioso posto in essere dal Pelle stesso e dai suoi sodali durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria: in sostanza Pelle Giuseppe diceva a Iaria Filippo che sarebbe stato favorito chi avesse votato “Pierino” - alias Nucera Pietro Antonio: *“...incompr... come ci favoriscono, li favoriamo”*. Pelle Giuseppe proseguiva dando precise disposizioni a Iaria Filippo, invitandolo a concentrare tutte le forze nella fase finale della competizione elettorale: *“...incompr... e ora compà, ora qua dobbiamo stringere ...incompr... avete capito? Vediamo che possiamo fare ...incompr...”* ed evidenziando la necessità di fare incontrare Nucera Pietro Antonio con alcuni soggetti che avrebbero potuto favorirlo: *“Noi domani ci dobbiamo incontrare con Pierino! Perché lui mi ha detto, compare Mimmo, che viene qua domani. Si deve incontrare con ...incompr...”*; Iaria Filippo ovviamente, assecondava le richieste del boss: *“ah! Ah Sì, si con ... incompr...”*.

Pelle Giuseppe ancora rappresentava allo Iaria che il giorno successivo alcuni “amici” di Reggio Calabria si sarebbero recati a casa sua per prendere il materiale di propaganda elettorale del Nucera: *“E, poi mi mandano l'ambasciata e scendo là sotto e così ci vediamo che viene pure qualche altro amico che gli deve dare i volantini ...(interruzione dell'audio)... e così scendiamo là sotto ... lo incontro, e gli danno le cose là a Reggio”(RIT 1626/09 linea 1971 progr. 3088*. Il servizio di video sorveglianza consentiva di accertare che effettivamente il giorno seguente, cioè il 13.3.2010 alle ore 9,48 giungevano presso l'abitazione di Pelle Giuseppe Ficara Giovanni, Zappalà Giovanni e Pangallo Francesco.

A conclusione dell'incontro Iaria Filippo manifestava particolare ottimismo circa il risultato elettorale che il candidato Nucera avrebbe potuto ottenere nel paese di Condofuri: *“...incompr... che votano pure a lui, siamo più tranquilli. Poi per Condofuri, meno di due e cinquanta non ne prendiamo sicuri. Questi sono una “caterva” ...incompr... trenta gliene sforniamo ad una famiglia ...incompr...”*. E detta previsione si è rivelata estremamente fondata, essendo stato accertato che Nucera Pietro in Condofuri ha riportato 216 voti.

8.2.6. La conversazione del 20.3.2010 tra Pelle Giuseppe, Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo.

Ancora in data 20.3.2010 presso l'abitazione di Pelle Giuseppe, quest'ultimo si incontrava con Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo per discutere nuovamente della candidatura di Nucera Pietro Antonio. Ficara Giovanni riferiva al Pelle di avere consegnato i volantini elettorali alle persone di propria conoscenza: *“Quelle copie, a quelli nostri gliele abbiamo date ...”*; quindi chiedeva conferma delle origini del Nucera, in quanto riferiva che a Reggio Calabria vi era un altro candidato che aveva lo stesso cognome, tal Nucera Giorgio: *“Ma lui di dov'è, questo qua? ... incompr ... si porta a Reggio ... incompr ...Nucera Giorgio...”*; Pelle Giuseppe subito comprendeva che il Ficara si stava riferendo al candidato Nucera Giovanni: *“Gio.. Già... Giovanni Nucera... Questo, però è originario di.. incompr ... Questo, Nucera Giovanni ...”* ed allora ribadiva che il dottor Nucera Pietro Antonio svolgeva la propria professione presso il nosocomio di Melito di Porto Salvo (RC) ed era originario proprio di quel centro: *“Questo è di Melito. Questo lavora all'Ospedale là a Melito”*.

Ficara Giovanni esternava il proprio ottimismo sull'elezione del Nucera: *“Io penso, che ce la fa perché qua penso che lo votano tutti... Là a Reggio... uhm...quello, quello... Quelli che abbiamo! Ma noi non abbiamo nessun ... incompr ...”* e il Billari concludeva la frase del Ficara,

rimasta in sospeso, precisando che la cosca Ficara-Latella non aveva preso alcun tipo di impegno con altri candidati: *“No, noi impegni non ne abbiamo...”*.

Ficara Giovanni affermava di avere raccolto almeno una settantina di voti: *“io penso che, per non esagerare, una settantina di voti lì...”*, aggiungendo che era riuscito ad intercedere a favore del Nucera anche con persone che avevano preso accordi con altri candidati: *“Quei giovanotti, amici, che pratichiamo noi le loro famiglie ... mi sono aggiustato a qualcuno che ... lo hanno impegnato con qualcuno...Va bene se siete quattro, tre li date a noi e uno lo date a...”*. Al che Pelle Giuseppe, come già aveva avuto modo di dire in precedenza in relazione alla famiglia dei Labate (*“Ti mangiu”*), ribadiva: *“Compare ... incompr ... noi gli dobbia ... gli dobbiamo dire il possibile non l'impossibile, perchè, non si può pretendere l'impossibile!”*. Con ciò il Pelle, dunque, dimostrava di improntare il proprio comportamento al rispetto dovuto alle altre famiglie, evitando inopportuni inserimenti nelle zone territoriali ove esse esercitano la loro influenza.

8.2.7. Ancora su Nucera Pietro Antonio in particolare la conversazione del 27.3.2010 fra Pelle Antonio, Versaci Mario ed altro soggetto non identificato. La partecipazione di Versaci Mario al sodalizio criminoso.

Della candidatura di Nucera Pietro Antonio al Consiglio Regionale si parlava ancora in data 27.3.2010 presso l'abitazione di Pelle Giuseppe; all'incontro partecipavano, oltre al padrone di casa, l'indagato Versaci Mario ed un altro soggetto non identificato presentato come il genero di Nucera Pietro Antonio; nello specifico dal servizio di video sorveglianza emergeva che alle ore 18,50 del 27.3.2010 Versaci Mario faceva ingresso nell'abitazione di Pelle Giuseppe, accompagnato da quest'ultimo e dal figlio Pelle Antonio ed iniziavano a discutere della candidatura del Nucera.

Gli elementi acquisiti consentono di identificare con certezza nella persona del Versaci Mario lo sconosciuto che si accompagnava con Pelle Giuseppe. Difatti nel corso della conversazione intercettata (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 6263) Pelle Giuseppe si rivolgeva al suddetto soggetto chiamandolo *“compare Mario”*; ancora Pelle Giuseppe si informava sull'andamento degli affari di una farmacia e la Polizia Giudiziaria ha verificato che Scordo Maria, moglie di Versaci Mario, è titolare di un negozio di articoli sanitari ad Africo (RC) in via Gramsci nr. 28; ancora l'ospite riferiva a Pelle Antonio cl. 1987, figlio di Pelle Giuseppe, di possedere un'autovettura BMW X3: *“Le BMW mi piacciono, mi trovo bene con la BMW, ora volevo cambiare che ho pure l'X3”*. E dagli accertamenti compiuti è emerso che Scordo Maria, coniuge del Versaci, è proprietaria di un autoveicolo BMW X3 targato DL056KK. Nel corso dello stesso colloquio il soggetto in questione raccontava a Pelle Antonio cl. 1987 di avere regalato al proprio figlio per il suo diciottesimo compleanno un'autovettura Fiat 500: *“Gli ho preso pure la macchina per mio figlio che ha fatto diciotto anni... La cinquecento, quella nuova...omissis...”*; e continuando, sottolineava la data esatta di acquisto del predetto veicolo: *“Si che consuma assai, se no...se non la posa affatto. E' da settembre...a settembre gliel'ho comprata, il quattordici settembre e ha già ventimila chilometri.”*. Ora dagli accertamenti eseguiti è emerso che Versaci Giovanni, figlio di Versaci Mario, è risultato proprietario di un veicolo FIAT 500 targato DY017GR, immatricolato in data 14.09.2009.

La discussione registrata verteva principalmente sulla candidatura del Nucera Pietro Antonio e nell'ambito della stessa veniva affrontato da parte del Pelle il problema dell'esorbitante dispersione di voti, causata dalle incomprensioni scaturite tra le varie “famiglie” in merito ai soggetti da candidare. Come già evidenziato al § 2, Pelle Giuseppe affermava che per il Consiglio Regionale l'organizzazione avrebbe dovuto appoggiare candidati ben precisi, scelti fra soggetti appartenenti ai diversi mandamenti in cui l'organizzazione è strutturata: *“la politica nostra è sbagliata...omissis...se noi eravamo una cosa più compatta compà, noi dovevamo fare una cosa, quanti possono andare? Da qua ...incompr...diciamo qua dalla jonica, quando raccogliete tutti i voti che avete, vanno tre persone per volta, altre tre vanno alla piana e sono sei, e vanno già sei per il Consiglio Regionale”*); aggiungeva che se i candidati eletti avessero dimostrato di meritare la fiducia dell'organizzazione, in futuro sarebbero stati appoggiati per le elezioni politiche: *“...la prossima volta quei sei che dovevano andare..che escono dalle regionali, se si portavano bene*

andavano a Roma...andavano a Roma e andavano altri sei al posto di quelli, in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa, uno..c'era chi ci guardava le spalle, poco dopo aveva ...". Gli altri due interlocutori si dichiaravano d'accordo.

Dal tenore complessivo della conversazione (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 6263) ed in particolare anche da alcune frasi pronunciate - *"noi ci dobbiamo mettere tutti là in mezzo, la politica nostra è sbagliata....invece se noi eravamo una cosa più compatta, noi dovevamo fare una cosa...in questa maniera si può andare avanti, potevamo ottenere una cosa..."*- si evince chiaramente che tutti i presenti facevano parte della medesima organizzazione criminale, la quale aveva un unico interesse nel fare eleggere negli organismi rappresentativi persone di propria fiducia sulle quali potere fare sicuro affidamento. Quindi il Versaci chiarisce quali devono essere i rapporti fra l'organizzazione e la politica evidenziando che per i politici l'appoggio della "ndrangheta" era assolutamente fondamentale:*"Compare, sapete quale è il fatto? Che noi siamo due di quelli che hanno bisogno, di noi, perché noi siamo una "valvola di scarico", loro hanno bisogno di noi"*. Con tale affermazione di natura auto-accusatoria, non smentita da nessun altro elemento e coerente con tutte le altre risultanze investigative, Versaci Mario dimostra inequivocabilmente di fare parte del sodalizio criminoso.

Versaci Mario poi continuava il discorso relativo alla strategia elettorale che avrebbe dovuto seguire l'organizzazione: *"...ci perdiamo, e questa è una pecca che hanno tutte le famiglie, tutte, è una pecca questa"* al che il soggetto non identificato, presentato per il genero di Nucera Pietro Antonio aggiungeva: *"...incompr... allora è quindici anni io, io sono nella politica, il candidato nostro è stato sempre il primo eletto ...incompr... sempre il primo eletto, però... io uscivo per raccogliere i voti, parlavo io, i miei fratelli parlavano"*. Quindi ancora Versaci sottolineava: *"Non si capisce niente. E possiamo ...incompr... il candidato della famiglia."*; poi proseguiva spiegando a Pelle Giuseppe che aveva avuto delle rassicurazioni in merito all'appoggio politico a Nucera Pietro Antonio da parte del "Ciangiolo" da identificarsi in Toscano Giuseppe tratto in arresto in data 5.1.2007 dalla DIA di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento 2332/04 RGNR DDA, e rilevava se non si fossero vinte le elezioni per la mancanza di pochi voti, sarebbe stata una beffa (RIT 1626/09 linea 1971 progr. 6264): *"...niente con...siccome che Pierino mi diceva che per il fatto, che il Ciangiolo qualche cosa fa...incompr...millequattrocento voti lui ha detto che ce li ha presi...millequattro, possono essere millecinque, può...può essere pure che per là abbiamo quell'assetto...incompr...mah, quelli al massimo questi sono, contati proprio quelli stretti stretti. Diceva lui se è possibile che poteva fare qualche altro piccolo ...incompr... noi possiamo vedere, sempre se si può racimolare qualche altra cosa. Perché lui infatti, infatti lui diceva, peccato mi ha detto, che rimaniamo fuori per poco, perché cento voti..."*

Pelle Giuseppe riferiva di essersi interessato personalmente e di avere già parlato con un numero consistente di persone per cercare di mettere insieme più voti possibili a favore di "Pierino" alias Nucera Pietro Antonio: *"Io l'ho chiamato un'altra volta, eravamo qua sotto, gli ho detto: ma per il fatto di..., e lui me lo ha detto, mi ha detto: no, siamo stati ieri sera, gli ho detto: che hai fatto con il fatto di Pierino, glieli hai dati questi così, che hai fatto? Mi ha detto: tutto a posto, anzi mi ha detto: vedi che ieri sera siamo stati qua"*; inoltre ribadiva di avere effettuato anche alcuni interventi nel capoluogo reggino: *"...incompr...gli ho detto: ma glieli hai dati tutti quelli che avevi...incompr...dice: glieli ho dati tutti, quello che prendiamo li diamo tutti. In più, gli avevo detto a Pierino, quel giorno che eravamo qua, ci sono altre famiglie di qua, già abbiamo parlato per questo fatto di cose, per questi voti. Là a Reggio ho fatto altri interventi, questo lo sapete, no?...incompr...è venuto l'avvocato Filippo Iaria, quel giorno là, Pierino, onestamente, è pure giusto perché non poteva...incompr..."*. E con riferimento a quest'ultima affermazione del Pelle (relativa al fatto che il Nucera non si era recato a Reggio), Versaci Mario affermava che era stato lui stesso a consigliare al Nucera di non andare, in quanto le elezioni erano ormai imminenti; evidentemente reputava per il candidato stesso non opportuno farsi vedere in casa o in compagnia di soggetti notoriamente mafiosi: *"Si no, ma gliel'ho detto anche io, lascia stare, stai lontano perlomeno in questi giorni"*.

Ancora proseguiva Pelle riferendosi sempre al Nucera: *“eh...e ci sta facendo un bel lavoro, io dico che a noi ci bastano...incompr...perché...incompr....Non voglio dire tutti i voti che votano nel Comune, ma una buona parte...volete che ci danno anche la metà, e se non la metà, i tre quarti volete che ce li danno...se sono i tre quarti, duecento voti li dobbiamo prendere...”*. Da tale ultima frase in particolare, ma anche dal generale atteggiamento assunto da Pelle Giuseppe rispetto alla candidatura di Nucera Pietro Antonio, è possibile evincere il ruolo, già sopra evidenziato, non di semplice candidato sostenuto dalla cosca, ma di personaggio facente parte della stessa, con un ruolo preciso all'interno delle Istituzioni nelle quali doveva essere eletto, tanto da potere essere considerato il vero e proprio rappresentante politico della famiglia; non a caso nel prosieguo della conversazione Pelle raccontava di avere indicato personalmente, ed in modo perentorio, ad alcuni amici il nominativo del candidato da votare: *“Perché io quando sono andato là, la prima volta, dopo ci siamo incontrati altre volte, là...con questi amici, gli ho detto: vedete cosa dovete fare, dategli...incompr...”*.

Pelle, quindi si informava sull'andamento della campagna elettorale svolta nei paesi limitrofi: *“Poi mi ha detto che siete andati voi...incompr.... Là ad Africo come siete combinati?”* e Versaci Mario rispondeva che ad Africo la situazione era un po' complessa poiché vi erano troppe persone che agivano in maniera autonoma e non in modo unitario: *“Là è, questo un pezzo di paese disgraziato, io là un punto ...incompr... e proprio non sono capace di farlo perché...là entrano tutti, là entrano tutti”*; invece manifestava ottimismo con riferimento al risultato che si poteva ottenere a Brancaleone: *“Sì, a Brancaleone i voti li prendiamo. Almeno mi pigghiamo tutti i voti pure con Peppe, Iddhu è mparatu ... incompr...”*.

La conversazione prosegue con uno scambio di battute fra i presenti circa le possibilità di elezione del candidato, a cui tutti dimostrano di essere particolarmente interessati; ma è sempre il Pelle a pronunciare le parole chiave, significative in ordine all'appartenenza del Nucera all'organizzazione ed alla strategia che lo stesso deve seguire per essere eletto: *“Deve partire, deve partire il lavoro con la famiglia. Io gliel'ho detto più di una volta, a...”*. Sempre a questo riguardo significativo è pure il successivo riferimento del Pelle ai voti che il Nucera avrebbe dovuto prendere in località “Palizzi” (RC) attraverso Maisano Filiberto, personaggio già condannato alla pena di nove anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (14/98 RGNR 1430/01 GIP) e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il medesimo reato in data 13.7.2010 nell'ambito dell'operazione “Il Crimine”, risultato essere, all'esito di quell'investigazione, reggente del “locale” di Palizzi: *“Guardate, a Palizzi si devono prendere, perché io a Palizzi avevo parlato tramite... incompr...ancora prima che uscissero tutti i candidati, che è capitato qua un giorno compare Filiberto...E gli ho detto compare Filiberto vedete che, non prendete impegni con nessuno perché vedete che io devo portare Pierino nella politica, ed abbiamo bisogno di voti, non prendete impegni. Tant'è vero che mi ha detto...che quando sono andati con compare Pierino, Pierino Nucera che gliel'ho ha detto, dice: No, noi non abbiamo preso impegni perché lo aveva detto compare...incompr...io aspettavo, mi ha detto che aveva detto, che vanno con compare Mimmo a Spropoli”*. Ancora una volta da queste ultime parole registrate emergeva chiaramente che il Nucera non era semplicemente un candidato che la famiglia Pelle appoggiava, bensì un soggetto già organico alla cosca di San Luca, che i Pelle avevano deciso di far candidare in modo da “entrare in politica” ed essere quindi un idoneo referente anche per le altre famiglie malavitose collegate ai Pelle.

Pelle affermava ancora, riferendosi sempre al Nucera, che per ottenere l'elezione sarebbe stato necessario “girare”: *“Se non si gira compare, i voti non si prendono, se non si gira e non si va i voti non si prendono. Io...incompr...sapete qual è il fatto? Io gliel'ho detto a Pierino, se fosse stato di San Luca...ci saremmo messi dentro una macchina, con lui, in breve tempo agli altri li superava, ci mettevamo in una macchina, raccoglievamo...incompr...passavamo e le cose si facevano diversamente. Perché tanto fa uno che lo porta un amico...”* e si mostrava fiducioso sull'esito delle consultazioni: *“...e tanto...incompr...e così eravamo sistemati diversamente, però, di come sono e vanno le cose, io dico che noi problemi non dovremmo neanche averne”*. Ed ancora sulla strategia elettorale che era necessario seguire per ottenere l'elezione (RIT 1629/09 linea 1971

progr. 6265): *Io ho parlato con uno...io avevo detto di Pierino, vedi là, uno non deve stufarsi di ... incompr... con la macchina. Perché se voglio trovarlo a uno, devo andare domani, devo andare stasera devo andare di mattina, a mezzanotte, pure a mezzanotte quando lo trovo...*” In sostanza, constatata la scarsa propensione del Nucera a recarsi nei piccoli centri per dialogare con le persone ed acquisirne la fiducia, Pelle Giuseppe ordinava ai presenti di attivarsi anche senza la presenza del Nucera: *“Senza Pierino andatevene a Delianuova....Quando andate a Delianuova poi fate Scido, Delianuova, Santa Cristina, fate tutti questi paesi”*.

L'incontro si chiudeva con il Pelle che impartiva ulteriori disposizioni da seguire negli ultimi giorni di campagna elettorale: *“cento voti ci fanno, fate, andate, ora andiamo, domani andiamo, dopodomani andiamo, quell'altro domani andiamo, non sono andati ma...dovete andare, dovete camminare!”*; Versaci comprendeva perfettamente le parole del Pelle dichiarandosi d'accordo: *“Certo, certo, certo...certe volte...va bene...eh, eh, eh.”* quindi il padrone di casa comunicava agli ospiti di avere contattato altre persone per cercare di reperire le ultime adesioni in vista delle imminenti consultazioni elettorali: *“però, deve prendere ...incompr... quello che si può stringere è giusto che si fa, prima che passa. Io vi dico ora, qua sotto erano ...incompr... ho detto: o' Mimmo che avete fatto là per questo fatto di Pierino...avete parlato?Ha detto: tutto a posto...anzi mi ha detto Mimmo, lui me lo ha detto, che io onestamente non lo sapevo che ieri sera erano ...incompr... ha detto: Vedi che ieri sera è stato qua ... incompr... è venuto là, hanno fatto...non so che hanno fatto”*.

C'è da dire che nonostante tutti questi sforzi Nucera Pietro Antonio non veniva eletto al Consiglio Regionale.

8.2.8. La conversazione del 2.4.2010 tra Pelle Giuseppe, Nucera Domenico, Macri' Giorgio.

Al fine di dare una lettura complessiva alla vicenda oggetto della presente ordinanza ed in particolare per lumeggiare ancora il rapporto fra il candidato Nucera Pietro Antonio e l'organizzazione criminale appare utile esaminare un'ulteriore conversazione registrata in data 2.4.2010 sempre all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe; in particolare alle ore 15.22, attraverso il servizio di video sorveglianza, veniva notata giungere nei pressi dell'abitazione del Pelle l'autovettura Citroen Xsara di colore grigio argento targata BA649ZN, dalla quale uscivano Nucera Domenico e la moglie Maisano Doriana, entrambi in atti identificati, i quali accedevano all'interno dello stabile monitorato. Poco dopo veniva appurato l'arrivo ed il relativo ingresso nell'appartamento del Pelle di Nucera Raffaele e Macri' Giorgio, giunti alle precedenti ore 15.22 a bordo di un veicolo Volkswaen Golf di colore nero targato DM764TY; questi ultimi due soggetti, compiutamente identificati, risultano essere stati tratti in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da questo ufficio in data 12.04.10 per il delitto di associazione mafiosa (sodalizio capeggiato da Candido Concetto Bruno e Bruzzese Francesco, operante in Condofuri).

I predetti, unitamente a Nucera Domenico, già presente all'interno dell'appartamento di Pelle Giuseppe, dopo i saluti di rito, iniziavano ad esaminare i risultati delle consultazioni elettorali terminate qualche giorno prima e, in particolare, affrontavano il discorso relativo alla mancata elezione di Nucera Pietro Antonio, analizzando dettagliatamente il numero dei voti conquistati nei seggi dei vari paesi; nella circostanza Macri' Giorgio rilevava che si sarebbe aspettato un risultato diverso (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 7497): *“Delle volte, all'infuori, voglio dire, dici va boh, uno si aspettava settanta, sono usciti quaranta, sono uscì...fuori paese, più o meno, non dico al cento per cento ma al settanta per cento sono usciti”*; ed ancora *“...perché, dove ha preso trenta, dove ha preso quaranta, dove ha preso venti, dove ha preso quindici, anzi, in alcuni paesini ha preso diciotto, diceva lui, voglio dire, di là, di Melito, ha preso trecento voti...incompr...”*. Pelle interveniva spiegando che (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 7498) “Pierino” avrebbe dovuto reperire molti più voti nella zona di Melito Porto Salvo (RC), paese in cui svolge tuttora la propria attività lavorativa: *“Se non parti bene in casa...incompr...”*, opinione condivisa da Nucera Raffaele: *“Doveva prendere cinque, seicento voti a Melito, almeno...incompr...”*.

Pelle affermava ancora che una delle cause che avevano portato alla disfatta era sicuramente da ricercare nell'atteggiamento assunto dal candidato durante la campagna elettorale; lo stesso aveva dimostrato di non avere compreso i consigli che il Pelle stesso gli aveva dato: *“Vi ricordate che una volta, giorni prima, che esempio vi facevo...incompr...quanto sono importanti, nelle diplomazie...incompr...eh, ho fatto quell'esempio, io pensavo che Pierino, avrebbe capito qualche cosa. Ho fatto quell'esempio e a Giorgio gliel'ho detto...omissis...che Pierino ne ha molti che lo “giocano” e non va da nessuna parte”*. E il boss proseguiva ancora discorrendo degli errori commessi dal Nucera centrando l'attenzione dei presenti sul fatto che il candidato aveva scarsamente partecipato alle riunioni appositamente organizzate nei piccoli centri: *“...incompr...uno che la vede di fuori, senti che ti dico...senti a uno, senti ad un altro, senti a quello, senti a quell'altro, anche che non vogliamo...quello, l'interessato proprio, quello, non per la convinzione, ma perché dove va gli dicono di sì,e allora, dietro il bene che ha fatto, pensa che le cose vadano bene, come si vede...invece non è vero compà, non è vero!...incompr...quando ho fatto quell'esempio di Pierino, che voi eravate presente, io avevo capito che Pierino non andava da nessuna parte, ma sapete perché? Perché io vedevo e sapevo, Pierino per dire, aveva mandato da voi, o siete andato voi, o andavo io o Giorgio ad un'altra parte,e poi sapevo che quello là... incompr...dove lui faceva affidamento. E allora compà, non è...incompr...era più di uno... incompr...”*

Quindi Pelle rivelava che qualche giorno prima delle elezioni, conversando con Macri Giorgio, aveva previsto l'insuccesso del Nucera, dilungandosi ulteriormente sull'importanza della campagna elettorale (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 7498): *“Quando c'è stato questo gioco, io l'ho detto, Pierino, l'ho detto Giorgio, eravamo qua un giorno con Giorgio, gli ho detto: Io non vorrei sbagliare, ma Pierino non va da nessuna parte...omissis...i risultati sono questi, compà!..Compare Mico, ora devo dirvi quattro cose! Quando io ho detto quella sera...incompr...la campagna elettorale , eh...perlomeno...incompr...non si può condizionare...incompr...voi dite, me lo dici ora perché non me l'hai detto prima...incompr...abbiamo parlato quella volta con voi... incompr...come voti...incompr...risolviamo...va beh...incompr...però c'era un'altra, un'altra cosa...incompr...vi ricordate cosa vi ho detto io...incompr...ma ora...incompr...passa il treno, dopo del treno...incompr...e parlate con...incompr...là sopra, là sono usciti, Santa Cristina, cose... andate e vedete là per dire, o dieci, o cinque per paese, o uno, sono usciti no?...incompr...Che poi un altro fatto lo sapete qual' è pure? Pierino è partito da punto a capo, è partito. Perché, se tu nella tua casa”*

L'affermazione del Pelle trova preciso riscontro in una precedente conversazione intercettata sempre all'interno della sua abitazione in data 5.3.2010 con Macri Giorgio e Nucera Raffaele, ivi giunti alle ore 14.06 a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf targata DM 764 TY ed identificati attraverso il servizio di sorveglianza; nello specifico Pelle in quell'occasione aveva manifestato ai suoi interlocutori le sue perplessità in merito alle concrete possibilità del Nucera di essere eletto (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1891): *“anzi vi dico che ci sono certi che non lo votano proprio, e votano per gli altri”*; Macri Giorgio allora raccontava allora ai presenti che alcuni candidati pagavano profumatamente per ottenere adesioni sicure *“Gli danno per 50 voti, cacciano quattro, cinquemila euro”*, a differenza di “Pierino” alias Nucera Pietro Antonio, che invece sperperava il proprio denaro in autovetture di grosse cilindrata: *“...incompr...mila euro, duemila euro... incompr...cambia macchina di sessanta, ottantamila euro, le persone non le vedono queste cose?”* o in viaggi di piacere: *“Ora invece di fare la politica, se n'è andato in Slovacchia e si è portato una macchina di settantamila euro, è mancato 10 giorni di qua”*. Ed in chiusura Pelle riferiva che Nucera Pietro Antonio difficilmente avrebbe vinto le elezioni anche a causa delle maggiori potenzialità degli altri candidati e della necessità di dimostrare disponibilità nei confronti delle persone: *“Chi ha...incompr...chi ha quello, chi ha bisogno del favore...fatevi fare questa cosa! Poi a quello gli ha tolto la Sorveglianza”*.

8.2.9. Valutazione conclusiva per Iaria Filippo, Nucera Pietro Antonio e Versaci Mario

Tutti gli elementi sopra riportati consentono di ritenere acquisiti a carico degli indagati Iaria Filippo, Nucera Pietro Antonio, e Versaci Mario gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa così come ipotizzato al capo a) della presente ordinanza.

In particolare Iaria Filippo, sulla base dell'attività investigativa sopra riportata, è risultato essere molto vicino al capo cosca Pelle Giuseppe ed in rapporto di subordinazione rispetto a quest'ultimo, essendo stato chiamato ad eseguirne gli ordini; con il Pelle si è ripetutamente incontrato e dalle conversazioni intercettate è emerso che gli incontri erano per lo più finalizzati all'organizzazione della campagna elettorale del candidato di riferimento della cosca, cioè Nucera Pietro Antonio. Significativa appare anche la circostanza, pure emersa dalle conversazioni intercettate, relativa all'avvio da parte di Pelle Giuseppe di un'attività commerciale di vendita di prodotti caseari; dal progetto che lo Iaria illustra al Pelle può evincersi che il primo riscuote la piena fiducia del capo con il quale intrattiene rapporti anche in relazione all'inserimento della cosca in attività imprenditoriali; il suddetto rapporto fiduciario intrattenuto con Pelle Giuseppe era emerso anche dalla circostanza che quest'ultimo utilizza proprio Iaria Filippo per veicolare un'informazione riservata a Nucera Pietro Antonio e cioè il fatto che il Nucera stesso doveva "mettersi a disposizione" di Ficara Giovanni.

Quanto al Nucera Pietro Antonio l'appartenenza dello stesso al sodalizio criminoso emerge con tutta evidenza dal ruolo assunto consapevolmente dallo stesso quale candidato di riferimento della cosca Pelle; egli, inoltre, nell'ambito della conversazioni intercettate, viene considerato una persona "a disposizione" che può risultare utile per gli interessi dell'organizzazione criminale anche prescindendo dall'evenienza elettorale. Svolge, infatti, la professione di medico presso l'ospedale civile di Melito Porto Salvo e il suo apporto all'organizzazione può concretizzarsi anche, ove necessario, nell'assicurare le cure mediche ai latitanti. È, inoltre, risultato essere da tempo in rapporti di conoscenza con Pelle Giuseppe e la sua famiglia.

Infine con riferimento al Versaci Mario lo stesso era presente alla riunione tenutasi presso l'abitazione di Pelle Giuseppe il 27.3.2010 nell'ambito della quale veniva definita la strategia elettorale che doveva essere seguita nelle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e venivano decise, anche con il suo significativo apporto, le azioni da intraprendere per fare convergere i voti sul candidato di riferimento, che era, appunto, Nucera Pietro Antonio; ma, come si è visto, nell'ambito delle suddetta riunione si parlava anche della strategia elettorale che l'organizzazione criminale si proponeva di perseguire in vista dei prossimi appuntamenti ed in particolare della necessità di evitare dispersioni di voti e di appoggiare i candidati di riferimento della cosca e dei diversi mandamenti a tutti i livelli, finanche al Parlamento Nazionale.

8.3. Stelitano Domenico partecipe del sodalizio criminoso.

A Stelitano Domenico, già sindaco di Roghudi, è contestato il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso come meglio precisato al capo a); in particolare viene ipotizzata per lo stesso una formale affiliazione all'ndrangheta con appartenenza alla locale di Roghudi avente come zona di influenza il territorio della provincia di Reggio Calabria.

Va a questo riguardo premesso che con il termine "locale" ci si riferisce alla struttura di gestione locale del potere mafioso in Calabria così come accertato nell'ambito di una sentenza irrevocabile della Corte d'Appello di Reggio Calabria (2002/1512 R.G. Sentenze – 14/1998 RGNR DDA) originata dalla cosiddetta operazione "Armonia".

Ritiene il Giudice che dalle indagini effettuate sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato Stelitano Domenico per il suddetto reato: nello specifico si tratta di due conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe in data 14.3.2010 e 17.3.2010 nell'ambito delle quali vengono affrontate le problematiche relative alla nomina del nuovo capo della locale di Roghudi e quelle attinenti al conferimento alla medesima locale di Roghudi di nuove doti di ndrangheta.

Deve a questo specifico riguardo premettersi che la locale di Roghudi è stata oggetto di attività investigativa nell'ambito della cosiddetta "Operazione Reale" (ordinanza applicativa di misure cautelari in atti). In particolare, nel periodo compreso tra il 28.02.2010 e il 9.04.2010,

sempre all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, si registravano una serie di conversazioni tra presenti aventi ad oggetto la nomina del capo locale di Roghudi (RC) e la conseguente necessità di equiparare le "doti" di alcuni affiliati appartenenti alle due diverse fazioni, al fine di riequilibrare il potere spettante alle due famiglie storicamente presenti sul territorio: gli Zavattieri ed i Tripodi. Attraverso il contenuto delle suddette conversazioni è stato possibile seguire "in diretta" la progressione in grado, nell'organizzazione 'ndranghetistica, di diversi soggetti che già in passato erano stati protagonisti nella contesa per il controllo della medesima locale.

8.3.1. La conversazione del 14.3.2010 tra Pelle Giuseppe, Maesano Giovanni, Praticò Sebastiano.

Passando all'esame dei dialoghi intercettati, in data 14.03.2010, alle ore 10.41, presso l'abitazione di Pelle Giuseppe giungevano tre soggetti che, attraverso il servizio di video sorveglianza, venivano compiutamente identificati in Pelle Francesco, Maesano Giovanni e Praticò Sebastiano ed entravano nello stabile ove è sito l'appartamento di Pelle Giuseppe; quindi alle ore 10.48 Pelle Francesco usciva dallo stabile e si allontanava.

Pelle Giuseppe invitava quindi gli ospiti (Maesano Giovanni e Praticò Sebastiano) ad accomodarsi e dal tenore del discorso emergeva subito che il motivo della visita al Pelle era il tentativo di comporre il dissidio creatosi all'interno della locale di Roghudi (RC) a seguito della morte del reggente Romeo Antonio (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 3523). Si parlava, difatti, della necessità di attribuire doti di pari livello a Tripodi Giovanni alias "Giannetto" e a Zavattieri Annunziato, in modo da evitare malumori nonché della necessità di attribuire altre cariche all'interno della medesima locale, passandosi quindi ad individuare i soggetti che, all'interno della locale di Roghudi, avrebbero dovuto ricevere delle doti non meglio specificate. In questo senso Pelle Giuseppe: *"Quando camminano loro insieme, si deve fare un'altra operazione, o si deve fare l'operazione a qualche altro... si fanno....., a chi c'è....., c'è Carmelo,..."*; al che Praticò Sebastiano rispondeva di aver già discusso con altri soggetti dell'attribuzione delle nuove doti e aggiungeva che, a seguito degli accordi intrapresi, era stato deciso di conferirne una al fratello del presente Maesano Giovanni, "Nino", identificato in Maesano Antonio: *"noi chiaramente quello che avevamo fatto noi erano così, portare a suo fratello Nino..."*. Praticò Sebastiano proseguiva riferendo di aver già concordato col "compare Ciccio", che va identificato in Gattuso Francesco, che, una volta conferite le doti a "Giannetto" (Tripodi Giovanni) e ad Annunziato Zavattieri, a Maesano Antonio, fratello del presente Giovanni, sarebbe stato conferito "il Vangelo": *"questo vi sto dicendo, le cose come siamo rimasti d'accordo con compare Ciccio che si dovevano fare queste persone, poi si doveva fare, dare il Vangelo a suo fratello..."* e aggiungeva che altre doti sarebbero state conferite anche ad un altro esponente della famiglia Zavattieri, non meglio indicato, nonché a "Mico Stelitano", indicato dagli stessi interlocutori come l'ex sindaco di Roghudi: *"a coso pure compare, acconsentiamo.... Zavattieri quello ...inc... e a Mico Stelitano, quello è stato Sindaco là, avete presente?"*. Al che Pelle Giuseppe mostrava di ben conoscere lo Stelitano: *"sì, sì, sì, quello che era Sindaco una volta..."*. A riscontro di tale ultima affermazione veniva accertato che Stelitano Domenico dal 7.06.92 fino al 31.05.93, quando veniva tratto in arresto per traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'indagine "Betulla", aveva ricoperto la carica di sindaco di Roghudi.

Veniva poi fatto un riferimento ad un tale "Modaffari", nativo di Roghudi ma ormai da tempo residente a Condofuri. L'identificazione del Modaffari è stata poi resa possibile dalla conversazione che Pelle Giuseppe avrebbe intrattenuto successivamente in data 17.03.2010 con Macri Giorgio; in tale contesto Pelle riferiva di aver sostenuto, alla presenza di Praticò e Maesano, la candidatura di suo (del Macri') suocero, cioè Modaffari Leone, in atti identificato, soggetto nativo di Roghudi, ma da tempo residente nel comune di Condofuri, già ritenuto organico alla cosca Zavattieri all'epoca della faida degli anni novanta.

8.3.2. L'incontro del 17.3.2010 fra Pelle Giuseppe e Macri Giorgio.

Successivamente in data 17.03.2010, quando Pelle Giuseppe incontrava nuovamente Macri' Giorgio, sempre presso la propria abitazione; dalla registrazione della conversazione emerge che, tra l'altro, si parlava dell'incontro avvenuto giorni prima (in data 14.03.2010) tra lo stesso Pelle Giuseppe ed esponenti della 'ndrangheta della zona sud della città, quali Praticò' Sebastiano e Maesano Giovanni, sopra citato (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 4106). Pelle Giuseppe ragguagliava Macri' Giorgio in merito alla discussione avvenuta con i soggetti sopra citati ed agli accordi che ne erano scaturiti per l'attribuzione di nuove cariche di 'ndrangheta nell'ambito della locale di Roghudi; precisava di aver esaminato a fondo i vari aspetti della questione: *"Ascoltate... Gianni Maesano e coso... e Bastiano Pratico'..."* e che nel corso della conversazione intrattenuta con Praticò' e Maesano si era deciso che le doti di "Giannetto" (Tripodi Giovanni) e Annunziato Zavettieri venissero equiparate, in modo da farli *"camminare di pari passo"*. Proseguiva Pelle affermando che la priorità era quella di attribuire le doti allo Zavettieri ed al Tripodi, aggiungendo che sarebbe stato necessario conferire delle doti anche ad altri soggetti, di cui aveva già parlato con Praticò' Sebastiano e Maesano Giovanni: *"dopodiché...si fa ad Annunziato si devono fare, Modafferi... Pepè... biscotto... vuole, Carmelo? Carmelo! ...incompr... di Pepè..."*. Quindi dal tenore della conversazione si apprendeva che i soggetti individuati come destinatari delle nuove attribuzioni di cariche e doti erano *"Modafferi", "Pepè Biscotto" e "Carmelo"*; *"Tutti e tre, vostro suocero...Nunziatino...Peppe Biscotto e basta..."* ed il Macri' confermava: *"Io sapevo Nunziatino, mio suocero e Biscotto."* Quindi Pelle Giuseppe aggiungeva che Praticò' e Maesano gli avevano parlato anche di un altro soggetto e cioè Stelitano Domenico, ex sindaco di Roghudi negli anni '90: *"E c'è pure un'altro... che era l'ex sindaco, chi è?... Sì, che faceva il sindaco..."*. Macri' seguiva perfettamente il discorso del Pelle, dimostrando di conoscere il personaggio menzionato: *"L'ex sindaco era l'ex cognato di Mario...Zavettieri... Sì...incompr... quello che...sa fuii" con sua sorella... Si con sua sorella e si è sposato con un'altra."* Va, al riguardo, precisato che il discorso sopra citato concerneva l'attribuzione di doti della cosiddetta "Società Maggiore", cioè di alto livello e non esclusivamente limitate alla locale di Roghudi.

In conclusione sul punto va rilevato che il carico indiziario emerso in relazione alla posizione di Stelitano Domenico è basato esclusivamente su dichiarazioni eteroaccusatorie; esse, però, appaiono altamente attendibili sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, in quanto provenienti da soggetti appartenenti alla stessa organizzazione, rispetto ai quali non sono emerse ragioni di millanteria o di calunnia. Stelitano Domenico, nell'ambito dei dialoghi intercettati, viene indicato come soggetto formalmente affiliato alla "ndrangheta" ed appartenente alla "locale di Roghudi" e ciò appare al giudice, sulla base del costante orientamento giurisprudenziale, sufficiente per ritenerlo partecipe dell'organizzazione mafiosa. Difatti deve ritenersi che lo stesso, per il solo fatto di fare parte dell'organizzazione ed essere conosciuto come tale secondo quanto emerso dalle conversazioni intercettate, abbia fornito un contributo rilevante ed effettivo al perseguimento degli scopi dell'organizzazione consentendo un rafforzamento della stessa: e ciò in quanto, sulla base delle regole di esperienza acquisite, è possibile affermare che dall'appartenenza all'organizzazione mafiosa scaturisce la disponibilità, nel senso che il sodale deve essere "a disposizione" della stessa e di tutti i suoi componenti, i quali fanno di potere "contare" su un'altra persona.

9. Santi Zappalà concorrente esterno dell'associazione mafiosa ed il ruolo interno all'associazione criminosa assunto da Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

Con riferimento alla posizione specifica di Santi Zappalà sono emersi gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa come contestato al capo b) della presente ordinanza; in particolare risulta accertato che lo stesso ha stipulato un vero e proprio patto con la 'ndrangheta, promettendo all'organizzazione favori di vario tipo (affidamento di lavori pubblici, trasferimento di detenuti di notevole spessore criminale) in cambio del sostegno per le consultazioni regionali del 2010, alle quali era candidato.

Qui si verte in tema di "patto di scambio politico mafioso", tematica analiticamente approfondita dalla Cassazione nella sopra citata sentenza delle Sezioni Unite "Mannino" del 2005 il cui principio di diritto è stato pure sopra riportato. Giova a questo riguardo precisare che sulla base

di tale impostazione, confermata dalla Suprema Corte in successive decisioni, ai fini della sussistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, nell'ambito della fattispecie del cosiddetto "patto di scambio politico-mafioso" è sufficiente accertare l'esistenza di un accordo serio e concreto fra l'uomo politico e l'organizzazione mafiosa, dovendosi prescindere dall'esistenza o meno di eventuali condotte esecutive dell'accordo ed occorrendo invece valutare, ai fini della verifica ex post dell'effettiva rilevanza della condotta posta in essere in termini di rafforzamento o consolidamento dell'associazione, la serietà degli impegni presi dal politico considerati di per sé. In questa direzione si è mossa una recentissima decisione della sesta sezione penale della Corte di Cassazione che ha nuovamente affrontato il "caso Mannino" dopo la decisione confermativa della sentenza di assoluzione di primo grado ed ha chiarito alcuni passaggi della precedente decisione affermando che: "anche la promessa e l'impegno politico di attivarsi, una volta eletto, a favore della cosca mafiosa integrano, in linea di principio, gli estremi del contenuto atipico del concorrente eventuale nel delitto associativo, a prescindere dalle successive condotte di esecuzione dell'accordo, valutabili sotto il profilo probatorio, a condizione che peraltro sia provato che tale patto elettorale politico-mafioso abbia prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa".(Cass. Pen. 14.1.2010, Mannino, CED Cass. n. 246172).

Santi Zappalà era candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria tenutesi nei giorni 28 – 29 marzo 2010; secondo l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura della Repubblica costui non rappresentava un normale candidato che si limitava a chiedere l'appoggio dell'organizzazione criminale per favorire la sua elezione; piuttosto sembra plausibile allo stato ritenere che si tratti di un personaggio abitualmente aduso a trattare con ambienti malavitosi. Al riguardo appare significativo evidenziare che in passato Santi Zappalà, se è vero quel che lo stesso dice nell'ambito della conversazione intercettata, aveva fatto dei favori servendosi di persone di sua fiducia in servizio presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia. Lo stesso, prima dei fatti per cui si procede, era già in rapporti di conoscenza con Pelle Giuseppe. Per ricercare appoggi alla propria candidatura, a suo dire, già si era recato a Siderno dove aveva incontrato degli esponenti della famiglia dei Commisso; questi ultimi, pur essendosi già impegnati a sostenere un altro candidato, lo avevano comunque trattato con grande deferenza promettendogli anche un pacchetto di voti.

Per comprendere appieno lo spessore del Santi Zappalà e l'autorevolezza che allo stesso veniva riconosciuta negli ambienti criminali è sufficiente confrontare il tenore della conversazione dallo stesso intrattenuta con il capo cosca Pelle Giuseppe con le conversazioni di quest'ultimo con altri candidati. Tutto ciò consente di ritenere che Santi Zappalà, trattato con rispetto anche da un personaggio come Pelle Giuseppe, sia un abituale frequentatore di ambienti della criminalità organizzata.

Come sopra si è detto, dall'attività di indagine effettuata è risultato che il candidato di riferimento della cosca Pelle non era il suddetto Zappalà, essendo, invece, stato individuato in Nucera Pietro Antonio. Ciononostante Pelle Giuseppe ometteva di riferire allo Zappalà di essersi già impegnato a sostenere l'elezione di un altro candidato ed anzi prometteva allo stesso i voti del mandamento ionico e riferiva allo stesso che per ogni necessità poteva fare capo a Mesiani Mazzacuva Giuseppe, suo uomo di fiducia; la suddetta affermazione ha trovato un preciso riscontro oggettivo nella accertata circostanza che era proprio il Mesiani Mazzacuva Giuseppe a portare in giro lo Zappalà nei suoi tour elettorali. Inoltre non ci può esimere dall'osservare che verosimilmente, alla luce dei risultati elettorali riportati dai vari candidati che si erano recati dal Pelle, sia stato proprio lo Zappalà a beneficiare, sicuramente insieme ad altri, ma forse anche più degli altri, dell'appoggio elettorale della cosca capeggiata da Pelle Giuseppe e di tutte quelle altre a lui collegate.

Senza alcuna riserva, lo Zappalà, nell'ambito della suddetta conversazione, riferiva che era assolutamente necessario trovare un accordo con la "ndrangheta" in cambio del quale si dichiarava pronto ad offrire l'aggiudicazione di appalti pubblici nonché un intervento per fare ottenere il trasferimento ad un carcere più vicino del Pelle Salvatore cl. 67, figlio primogenito di Pelle Giuseppe cl.32 e prima del suo arresto sicuro esponente di punta della cosca Pelle, che allora risultava detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia.

Nell'ambito dell'attività di intercettazione effettuata all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe sono state registrate due conversazioni nel corso delle quali veniva affrontato il discorso relativo alla candidatura di Santi Zappalà. In particolare alla prima del 27.2.2010 (progressivi nn. 542 e 543, R.I.T. 1626/10) partecipavano, oltre a Santi Zappalà, Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Pelle Giuseppe, i quali ultimi sondavano le potenzialità del candidato e la sua disponibilità ad accedere alle richieste dell'organizzazione. La seconda avveniva il 12.3.2010 (progressivi nn. 3077, 3078 R.I.T. 1626/10) tra Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Pelle Giuseppe ed attiene all'andamento della campagna elettorale dello Zappalà ed alla possibilità per lo stesso di riportare voti in altre zone sotto il controllo della 'ndrangheta, quali Siderno, Condofuri e Bova. Significativa appare la presenza, in entrambe le conversazioni, di Mesiani Mazzacuva Giuseppe che risulta essere stato colui che ha presentato il politico candidato alle elezioni – Santi Zappalà – al mafioso – Pelle Giuseppe – con il quale intratteneva un rapporto privilegiato. Lo stesso, inoltre, per quanto si dirà al § 11, è titolare di una ditta che si occupa della lavorazione del ferro e della vendita di materiale edile denominata “Il punto edile” S.r.l. con sede in Bova Marina (RC).

Sulla base del tenore delle suddette conversazioni intercettate, dalle quali emerge una particolare confidenza con la quale Mesiani Mazzacuva Giuseppe si rivolge al capo cosca Pelle Giuseppe ed in forza di altri elementi nel seguito specificati, risultano acquisiti a carico del primo gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “ndrangheta”.

Appare al riguardo significativo evidenziare che il suddetto Mesiani Mazzacuva Giuseppe proviene da una famiglia che in passato aveva visto suoi componenti coinvolti in gravissimi fatti di mafia; in particolare il padre dell'attuale indagato Mesiani Mazzacuva Mario, gravato da precedenti penali per gravi reati fra i quali l'associazione a delinquere e ritenuto un elemento di spicco del “locale” di 'ndrangheta di Bova Marina (RC), veniva assassinato il 23.8.1995 in località Pellaro nell'ambito della faida di Bova Marina (RC) fra le famiglie dei Talia e dei Vadalà – Scriva.

Ancora dalla conversazione intercettata il 12.3.2010 all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe (R.I.T. 1629/09 linea 1971 progressivo 3080) emerge che Pelle Giuseppe presentava a Trimboli Domenico Mesiani Mazzacuva Mario come “*il figlio di Mario Mesiani*”; Trimboli Domenico affermava allora di avere conosciuto il padre dimostrando di avere nutrito grande rispetto nei confronti di quest'ultimo.

Va ulteriormente evidenziato che l'attuale indagato Mesiani Mazzacuva Giuseppe risulta coniugato con Errante Anna figlia di Errante Pasquale; quest'ultimo veniva tratto in arresto (14/1999 R.G.I.P.) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa da questo ufficio per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, armi da guerra ed altro commessi in concorso, fra gli altri, con Morabito Giuseppe – alias “Tiradritto” - Pelle Antonio cl. 1932 – alias “Gambazza” - e Pelle Giuseppe cl. 1960.

Il sistema di video ripresa attivato all'ingresso dell'abitazione di Pelle Giuseppe consentiva di accertare che in data 27.2.2010 alle ore 10,53 ivi giungeva l'autovettura Alfa Romeo 159 di colore grigio targata DW 223 XS risultata intestata ad una società di autonoleggio di Roma. A bordo della stessa la Polizia Giudiziaria individuava Santi Zappalà, Perrello Angelo e Mesiani Mazzacuva Giuseppe. Detta individuazione appare a questo Giudice assolutamente certa: difatti per quanto riguarda Santi Zappalà è stata rilevata la corrispondenza tra il frame dell'immagine estrapolata dal sistema di video-ripresa e la fotografia dello stesso; inoltre l'individuazione così operata ha trovato conferma nel contenuto delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe in immediata successione temporale rispetto all'immagine oggetto di video ripresa; nello specifico dalla suddetta conversazione emergeva che l'interlocutore di Pelle Giuseppe, al quale si rivolgeva con l'appellativo “dottore” era candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria tenutesi il 28 e 29 marzo 2010. Queste circostanze di fatto depongono inequivocabilmente per la presenza alla data ed all'ora predetta di Santi Zappalà all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe; difatti lo stesso era effettivamente candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria, e quello era proprio il motivo della visita, risulta laureato in medicina e chirurgia nonché iscritto all'albo dei medici di Reggio Calabria

e, nel corso della conversazione con Pelle Giuseppe, affronta con competenza non comune problematiche di carattere medico; infine Santi Zappalà, in quella data, era sindaco del comune di Bagnara Calabria (RC) nonché consigliere provinciale di Reggio Calabria.

Quanto all'individuazione di Mesiani Mazzacuva Giuseppe, la stessa risulta altrettanto certa, in quanto effettuata dalla Polizia Giudiziaria sulla base di precedenti identificazioni in occasione di altre visite fatte dallo stesso presso l'abitazione di Pelle Giuseppe.

L'individuazione di Perrello Angelo, che allo stato non risulta indagato, è stata effettuata dalla Polizia Giudiziaria procedente sulla base della perfetta corrispondenza fra il frame dell'immagine estrapolata dal sistema di video-ripresa e la fotografia dello stesso.

9.1. La conversazione del 27.2.2010 tra Pelle Giuseppe, Santi Zappalà e Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

Il tenore della conversazione fra Pelle Giuseppe e Santi Zappalà, fin dalle prime battute, consente di ritenere che fra i due intercorresse un rapporto di pregressa conoscenza; ciò emerge in particolare in virtù del riferimento fatto da Pelle Giuseppe a Barbaro Francesco indicativo di precedenti conversazioni fra i due (RIT 1629/09 linea 1971 progressivo 542). Ed è ragionevole allora ritenere che Santi Zappalà avesse già in precedenza incontrato Pelle Giuseppe anche in relazione alla propria candidatura alle elezioni regionali. In particolare Pelle Giuseppe chiedeva a Santi Zappalà se avesse più parlato con Barbaro Francesco indicato come *“quel ragazzo di Platì”*, facendo intendere che fra i due vi era stato un almeno un precedente incontro. Va a questo riguardo precisato che Barbaro Francesco risulta inserito in una nota famiglia di *“ndrangheta”* denominata *“mano armata”* e collegata a livello familiare ai Barbaro Castanu (la sorella di Barbaro Francesco, Barbaro Anna, nata a Platì (RC) il 04.12.1972, è coniugata con Barbaro Antonio, nato a Platì (RC) il 03.05.1963, soggetto con numerosi precedenti penali, nonché figlio di Barbaro Francesco, nato a Platì (RC) il 30.06.1927 alias *“Cicciu U Castanu”*, capo bastone della omonima consorteria mafiosa resasi responsabile di numerosissimi reati quali sequestro di persona, omicidi, estorsioni ed altro.

La conversazione, quindi, si sviluppava entrando nel merito del discorso relativo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale ed in particolare Pelle Giuseppe, rivolgendosi al Mesiani Mazzacuva, riferiva di aver già spiegato la situazione al *“dottore”* (Zappalà), precisava che Barbaro Francesco avrebbe potuto portargli *“quattro...cinquecento voti là...”*, e contestualmente chiedeva conferma allo Zappalà *“ho detto così no dottore o non è giusto?”*, il quale rispondeva affermativamente *“si”*.

Tale ultimo stralcio di conversazione consente di dedurre ulteriori elementi che vengono a comporre il quadro indiziario a carico di Santi Zappalà in ordine ai reati di cui ai capi b) e c). In particolare già si è detto del legame preesistente alla conversazione intercettata fra Pelle Giuseppe e Barbaro Francesco, ma qui appare indispensabile precisare che fu proprio Pelle Giuseppe, a conoscenza dei voti che poteva gestire Barbaro Francesco, ad avere favorito l'incontro fra quest'ultimo ed il candidato Santi Zappalà. Inoltre appare ragionevole ritenere, come sopra già detto, che Pelle Giuseppe e Santi Zappalà si erano già incontrati in data precedente al 27.2.2010 per discutere proprio della candidatura di quest'ultimo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Difatti Santi Zappalà, nell'ambito della conversazione in argomento, riferiva che un tal Luca, non meglio identificato, gli aveva *“portato”* Barbaro Francesco, affermando nell'occasione che quest'ultimo poteva controllare un consistente numero di voti: *“Luca me lo ha portato, mi ha detto no riunisce tutte le famiglie, cinquecento, seicento voti... ee... non so! Ve l'ho raccontato, mi sembra, no?”*, come confermato dal Pelle *“Si, si, si!”*.

Quindi Pelle Giuseppe riferiva ai suoi interlocutori di avere incontrato la sera precedente Barbaro Francesco, ma di non avere con lo stesso trattato la questione relativa alle elezioni regionali. La suddetta affermazione trova preciso riscontro nelle risultanze dell'attività di video sorveglianza effettuata dinanzi all'abitazione di Pelle Giuseppe; specificamente alle ore 16,39 del 26.2.2010 Barbaro Francesco, a bordo dell'autovettura Volkswagen Golf targata DS 296 RW intestata alla moglie, Musitano Rosanna, si recava presso l'abitazione di Pelle Giuseppe. Già in altre occasioni Barbaro Francesco era stato controllato dalle forze di Polizia alla guida della suddetta

autovettura e l'identificazione è stata ulteriore avvalorata dagli investigatori attraverso l'esame della fotografia esistente nella banca dati delle forze di Polizia. Peraltro la conversazione intercorsa nell'occasione sopra citata fra Barbaro Francesco e Pelle Giuseppe è stata intercettata (RIT 1629, linea 1971 progressivo 326) e ciò è utile al fine di avvalorare ulteriormente l'identificazione dei personaggi sopra citati.

Santi Zappalà, quindi, dimostrando la pregressa conoscenza con Pelle Giuseppe, si informava dello stato di salute della figlia del boss, Pelle Giuseppina, chiedendo al Pelle se la stessa avesse effettuato delle analisi cliniche (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 542).

Tornando ancora alla conversazione del 27.2.2010, era proprio Santi Zappalà che si rivolgeva ai suoi interlocutori (il capo cosca Pelle Giuseppe ed il cosiddetto mediatore Mesiani Mazzacuva Giuseppe), dicendo in modo significativo *“Vediamo se possiamo trovare un accordo, se ci sono le condizioni”... io faccio una... una straordinaria, come si dice... affermazione... elettorale, no? Per arrivare sicuramente nei primi tre, e non dico... non dico questo... però...*. Al che Pelle Giuseppe, evidentemente parlando a nome dell'organizzazione criminale, assicurava il massimo appoggio: *“Ma da parte nostra, dottore, ci sarà il massimo impegno!”* e di ciò Santi Zappalà dimostrava di essere assolutamente consapevole *“Lo so, lo so!”*. Si inseriva nel discorso anche Mesiani Mazzacuva Giuseppe confermando quanto riferito da Pelle Giuseppe in ordine all'appoggio elettorale da assicurare a Santi Zappalà: *“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”*, con ciò dimostrando di essere pienamente inserito nell'organizzazione criminale. Non a caso nel prosieguo della conversazione Mesiani Mazzacuva Giuseppe chiariva, implicitamente, il corrispettivo che l'organizzazione si sarebbe attesa da Santi Zappalà in cambio dell'appoggio elettorale: *“quando sposo una causa e, quindi io e gli amici miei, diamo il massimo, nello stesso tempo poi, non dico che pretendiamo perché non è nella mia natura e di chi mi rappresenta, più grande o chi mi ha preceduto, per dire ... però desidereremmo proprio avere quell'attenzione ... quell'attenzione, per come poi ce la accattiviamo, per simpatia ma per amicizia prima di tutto!”*. Al che Santi Zappalà con l'espressione *“Almeno una porta aperta, l'abbiamo”* dimostrava di avere pienamente compreso il senso di quanto riferito dai suoi interlocutori e di essere consapevole di potere fare qualcosa per l'organizzazione.

Le successive affermazioni profferite da Mesiani Mazzacuva Giuseppe rendono ancora più esplicito il senso dell'impegno che il candidato si stava assumendo nel ricevere l'appoggio elettorale della cosca mafiosa anche in forza dei voti che, asseriva, si potevano raccogliere anche in piccoli centri: *“... io vi ringrazio ... no, no ... ma io ... qua ... mi dovete perdonare perché a me in trentatré anni ... incompr... (breve interruzione dell'audio) ... io parto dal presupposto che noi su questo fatto ... dobbiamo discutere di questo fatto. Oggi come oggi a me e ... come dire, quando uno chiarisce una posizione, si trova meglio dopo...”*. Mesiani Mazzacuva Giuseppe proseguiva ancora riferendosi implicitamente a quello che l'organizzazione si aspettava dal candidato una volta eletto: *“omissis ... dove cinque, dieci voti e prendermeli...omissis”*, ma precisava che tutto ciò aveva, ovviamente, un prezzo: *“Sì, sì, sì! Il lavoro si fa a Bova Marina, abbiamo detto ... però questo qua, so che ...incompr... ora pensiamo una cosa alla volta, almeno riusciamo nell'operazione ... che poi so che discorsi vengono. Le realtà nostre sono quelle ormai, come sappiamo con un malessere sociale che ci sono e ... e i disguidi che ci sono! Dobbiamo ...(breve interruzione dell'audio)... cercare noi, tra l'altro, di uscire da questo stato di sofferenza e lo si fa solo con il lavoro ... no che prima non si cercava, ma non ci hanno lasciato. In un modo o in un altro abbiamo avuto sofferenze di questo tipo ... sofferenze ancora più grandi, perdite più grandi ... siamo pure stanchi!”*. E nel seguito ancora nella stessa direzione Mesiani Mazzacuva Giuseppe proseguiva: *“quindi, quando abbracciamo una causa, credetemi, non è solo per dire che va a caccia per interesse, no assolutamente! Pretenderemmo sì, quella serenità! Che in un modo o nell'altro, penso, che meritiamo tutti!”*.

Va a questo riguardo precisato, per dare un senso compiuto alle sopra riportate affermazioni, che sia Mesiani Mazzacuva Giuseppe che Pelle Giuseppe sono titolari di imprese edili che avrebbero dovuto beneficiare dei favori di Santi Zappalà una volta eletto; con particolare riferimento al Pelle Giuseppe lo stesso è risultato essere titolare di fatto dell'impresa edile

fittiziamente intestata al figlio Pelle Antonio cl. 87; si tratta della “Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio”, sottoposta a sequestro preventivo con ordinanza emessa da questo ufficio in data 13.05.10. Nel corso di tutta la conversazione ed in particolare nella parte in cui al Santi Zappalà venivano fatti presente gli impegni che assumeva, lo stesso esplicitamente assentiva con ciò sigillando l'accordo intervenuto con il capo cosca alla presenza di un suo fidato collaboratore.

Mesiani Mazzacuva Giuseppe, a confermare il ruolo significativo ricoperto all'interno dell'organizzazione, proseguiva nel discorso cercando in tutti i modi di accreditare Santi Zappalà verso il capo cosca Pelle Giuseppe evidenziando le potenzialità elettorali dello stesso; nello specifico affermava che a Reggio ed in tutto il “circondario” erano stati chiusi importanti accordi e che il nome stava girando grazie all'impegno dei suoi referenti politici: *“A Reggio si sono già chiusi belli accordi! Ed entrare, come si è entrati a Reggio in questo contesto che credetemi ... in tutti i mo ... in tutti i settori, da dove è mia madre a dove ... incompr... sentire il nome che cammina molto forte è perché i suoi referenti, politicamente parlando, stanno dando il massimo! Quindi l'altro paese parte molto forte, da tutto il circondario ...”*.

Santi Zappalà forniva allora ulteriori elementi per dimostrare la credibilità della propria candidatura affermando che stava riscuotendo un grande consenso anche a Villa S. Giovanni, a Palmi ed a Gioia Tauro e ciò consentiva a Mesiani Mazzacuva Giuseppe di dire che erano stati raggiunti “i presupposti” evidentemente per la conclusione dell'accordo finalizzato a procurare al candidato il sostegno elettorale dell'organizzazione criminale.

Ma la serietà dei discorsi fatti in questo contesto è stata oggetto di uno specifico accertamento eseguito dalla Polizia Giudiziaria in epoca successiva alle elezioni ed ha consentito di verificare i lusinghieri risultati in termini di consenso elettorale conseguiti da Santi Zappalà proprio in quei centri menzionati nell'ambito della conversazione intercettata; difatti presso l'Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Reggio Calabria venivano rilevati i seguenti risultati a favore di Santi Zappalà: Villa S. Giovanni voti 513, Palmi voti 755 e Gioia Tauro voti 563; va al riguardo evidenziato che il numero di voti raccolti in Villa S. Giovanni, Palmi e Gioia Tauro è il più alto in valore assoluto dopo quelli conseguiti a Reggio Calabria e Bagnara Calabria, rispettivamente nr. 2486 e nr. 2751 voti.

Ed alla successiva domanda avanzata da Mesiani Mazzacuva Giuseppe circa ulteriori riferimenti politici di più alto livello ed in particolare in ordine al sostegno alla sua campagna elettorale da parte di Alberto Sarra, sottosegretario alle Riforme e Semplificazione Amministrativa presso la Regione Calabria, Santi Zappalà affermava che la sua candidatura era fortemente sostenuta da Antonio Buonfiglio attuale deputato e sottosegretario alle politiche agricole, con il quale aveva uno stretto rapporto di conoscenza e di amicizia, essendo entrambi originari di Bagnara Calabria: *“no ... allora io con Alberto Sarra, ho una vecchissima amicizia, risalente dai tempi che furono! Alberto Sarra è molto vicino ad Antonio Buonfiglio.. Antonio Buonfiglio è il suo segretario alle Politiche Agricole, che è mio fratello Antonio, nel senso che lui è di Bagnara... ed io sono...infatti ora devo salire Roma per il problema delle spadare e della pesca, no... siccome loro hanno messo ad Antonio dobbiamo gestire qua, mi raccomando a Santino, perché voglio... a Santino ci tengo... incompr...”* quindi queste cose negli ambienti politici si fanno ma non è che mi porta a me Alberto!” E con specifico riferimento al Sarra aggiungeva ancora Santi Zappalà: *“Lui ci tiene a me [Sarra], qualche situazione la svincola poi, mi pare ovvio, no? Tipo qualche grande elettore lo svincolerà all'ultimo... all'ultimo. Però c'è un rapporto veramente... io ce l'ho con Antonio Buonfiglio... quindi...”*.

Pelle Giuseppe si informava, quindi, se erano già stati presi gli opportuni contatti con i referenti dei comuni della fascia ionica che facevano parte dell'area di influenza della cosca Pelle: *“Lì, a Bova, avete parlato? Qui siete andato a Roccella, pure”* (RIT 1626/09, linea 1971, progr. 543) ricevendone risposta affermativa da Mesiani Mazzacuva Giuseppe ad ulteriore riprova della sua completa integrazione nel sodalizio criminale. Rappresentava allora ai suoi interlocutori la necessità di un successivo incontro: *“Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento, ...incompr...”* che, a dire di Santi Zappalà, sarebbe dovuto avvenire una volta chiarita la situazione in tutti i comuni di cui si era parlato: *“Non appena avrete la cosa, poi ci rivedremo un momento,*

...incompr... ”; Mesiani Mazzacuva Giuseppe allora ribadiva ancora l’impegno dell’organizzazione a sostegno della candidatura di Santi Zappalà: *“Ma noi qua, quello che dobbiamo fare, lo facciamo!”*.

L’incontro si chiudeva con l’invito a pranzo rivolto dal padrone di casa, Pelle Giuseppe, ai suoi ospiti al Mesiani Mazzacuva Giuseppe ed Santi Zappalà, declinato da quest’ultimo con l’espressione: *“Abbiamo strada!”*; difatti dalle successive parole profferite da Mesiani Mazzacuva Giuseppe emerge che i due stavano facendo un giro elettorale in alcuni paesi della zona ionica ed anche a questo riguardo appare significativa la presenza accanto al candidato di Mesiani Mazzacuva Giuseppe: *“Ci facciamo questi tre passaggi, vediamo su Bianco come possiamo interagire! Non ce l’ha questi pregiudizi, dello Jonio! E li tireranno fuori! Qua abbiamo quell’altra ... incompr. Ancora ... incompr ... Ok, Ok!”*. Ciò consentiva a Pelle Giuseppe di affermare che nella zona ionica Santi Zappalà avrebbe potuto contare sull’appoggio della organizzazione: *“Va bene! Di là da noi, avete tutto!”*) e se avesse avuto bisogno di parlare con qualcuno, alludendo evidentemente a referenti locali della cosca, lo avrebbe potuto fare tramite Mesiani Mazzacuva Giuseppe: *“Poi, se qualche giorno, dovete incontrare a qualcuno, tramite Pepè, venite e andate. Perché è giusto uno che ...se una persona, avrà la soddisfazione per incontrarvi, per parlarvi!”*.

A margine dell’incontro Pelle Giuseppe, rivolto a Santi Zappalà, affrontava il problema attinente alla possibilità di ottenere un trasferimento del fratello Pelle Salvatore, allora detenuto presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, in un altro carcere, più vicino alla zona di residenza della famiglia, onde favorire la possibilità di effettuare i colloqui. Il discorso veniva introdotto da Pelle Giuseppe facendosi riferimento ad un tal *“Mico della piana”* che avrebbe assunto l’impegno di metterlo in contatto con qualcuno in grado di fargli ottenere il trasferimento; la cosa, a dire del Pelle, sembrava quasi fatta, in quanto gli era stato chiesto di predisporre idonea documentazione, ma poi alla fine, per circostanze non precisate, non se ne era fatto nulla.

Il sopra riportato passaggio della conversazione intercettata appare altamente dimostrativo del rapporto di grande fiducia instauratosi fra il capo cosca Pelle Giuseppe ed il *“medico politico”* candidato alle elezioni regionali. C’è al riguardo da evidenziare che in precedenza Santi Zappalà aveva vantato delle conoscenze nell’ambiente penitenziario che avrebbero potuto rilevarsi utili per le necessità del Pelle, precisando che si trattava di un paio di persone di sua assoluta fiducia all’interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia che già in altre occasioni si erano dimostrate disponibili: *“per fargli mettere un’informativa buona, di quello che fa, ecc...ecc... Su questo ve lo posso... Ci possiamo prendere, ehm... Io vi dico una cosa, invece! Vedete un attimo, se c’è qualche amico che sono, ...incompr... A Vibo e compagnia bella, la parliamo, parliamo, perché con il bene che abbiamo fatto ...incompr... Questo è assodato, assodato, assodato, ve lo posso garantire ...incompr... Carcere ...incompr... Glielo possiamo garantire, va bene? Perché ho avuto una persona mia! Ma mia, mia, mia, voglio dire io. In questo possiamo fare qualcosa ...incompr... Abbiamo un paio di amici, là dentro!”*.

E per accreditarsi ulteriormente con il Pelle, Santi Zappalà non esitava ad inoltrarsi ancora nel riferire circostanze attinenti al mondo carcerario ed alle difficoltà incontrate nel tentativo di fare ottenere qualche beneficio ad una persona detenuta presso la Casa Circondariale di Modena: *“io vi stavo dicendo, che questo di Modena era carcerato, tramite diverse cose, stavamo cercando di fargli avere, qualche beneficio là dentro! ...incompr... Comunque se c’è qualcuno che ... Per un’informativa, qualche cosa ...”*.

Il discorso allora proseguiva con Pelle Giuseppe che, dopo avere sottolineato l’influenza della sua famiglia, si informava circa le effettive possibilità delle persone conosciute da Zappalà: *“Scusate se mi permetto. Io ve l’ho detto, siamo una famiglia e di quello che posso... Ma ...incompr... praticamente, questa persona, è una persona che conta là dentro? “Può chiamare un detenuto per farlo venire...o...”*. Per essere oltremodo esplicito Pelle Giuseppe citava l’esempio del padre Pelle Antonio, il quale, quando era detenuto presso la Casa di reclusione di Noto (SR), tramite un maresciallo di sua conoscenza, aveva ottenuto il trasferimento di un altro detenuto: *“E qualcuno che era pure fuori, allora ha chiamato a questo maresciallo e gli ha detto: “senti, come*

possiamo fare qui , per ...incompr...". Gli dice, aspetta un po'! Ha preso il telefono, ha telefonato al carcere, dov'era questo qua, e dice, senti, mandami questo detenuto qui, che ...incompr... Non è che era un ufficio che c'erano cento persone...". A ciò Zappalà replicava che i tempi erano cambiati; Mesiani Mazzacuva aggiungeva allora che a partire dal 1992 era diventato problematico fare trasferire un detenuto da un carcere all'altro "Altri tempi! Altri meccanismi! Fino al '91, entravano pranzi interi, dentro le carceri! Dal '92 in poi...". A chiusura del discorso Zappalà confermava la propria disponibilità affermando che si sarebbe opportunamente informato: "Ma quello che dite voi, posso chiedere una conferma, ...incompr... all'interno gli concedono ...incompr...".

L'incontro si concludeva con un'ulteriore conferma avanzata da Santi Zappalà dell'appoggio elettorale che gli era stato promesso: "E se voi riterrete opportuno aiutarci! D'accordo?", ricevendone dal Pelle una significativa risposta in senso affermativo - "Si parla di amici" - e, quindi, accompagnandoli verso l'uscita affermava: "Ora vediamo in quale maniera vi possiamo aiutare!". Zappalà infine ringraziava.

9.2. L'incontro del 12.3.2010 tra Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

Tramite il sistema di video sorveglianza installato presso l'abitazione di Pelle Giuseppe si accertava che alle ore 8,58 del 12.3.2010 Mesiani Mazzacuva Giuseppe, a bordo dell'autovettura Mercedes ML di colore grigio argento targata CP 253 AA, si era recato presso il sito sottoposto a controllo ed era entrato nell'abitazione del Pelle. La conversazione tra i due personaggi, Pelle e Mesiani Mazzacuva, verteva sulle potenzialità del candidato Zappalà; entrambi si dichiaravano entusiasti del patto stipulato con quest'ultimo, che dimostravano di tenere in grande considerazione in virtù dell'elevata caratura politica del personaggio che avrebbe comportato di certo un rafforzamento della consorteria criminale di cui entrambi facevano parte. Nella segnalata direzione Mesiani Mazzacuva informava il Pelle dell'esito estremamente positivo, da lui personalmente riscontrato, della manifestazione organizzata per inaugurare la segreteria politica dello Zappalà, alla quale vi era stata una grande partecipazione: "Io sabato scorso sono andato alla presentazione della sua segreteria, e sono rimasto molto entusiasta perché là c'era tutta Reggio, e lui è molto, molto quotato. Lui vuole un "impasse", come si dice, con queste...incompr..., no? Allora di Bova esce forte, sto lavorando io, esce forte! Su un bacino basso, che ho detto io, secondo me, se non prendiamo 300 (trecento), poco manca, perché lui li prende tutti" - (RIT 1626/09, linea 1971, progr. 3077.). Gli accertamenti all'uopo eseguiti dalla Polizia Giudiziaria consentivano di verificare l'esattezza della circostanza riferita, in quanto effettivamente il 6.3.2010 in Bagnara Calabria si era svolta la citata manifestazione.

La spregiudicatezza dello Zappalà e la contiguità dello stesso con gli ambienti malavitosi emerge con tutta evidenza nel prosieguo della conversazione fra Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe; in particolare Mesiani Mazzacuva riferiva che lo Zappalà, evidentemente abusando delle sue funzioni amministrative che all'epoca stava svolgendo, era intenzionato ad indire una "procedura lavorativa" nel centro di Bianco per un importo di € 100.000 con la dichiarata finalità di "speculare politicamente" in vista delle prossime elezioni. Appresa la circostanza, Mesiani Mazzacuva, secondo quanto dallo stesso riferito al Pelle, avrebbe consigliato di spendere quei soldi, piuttosto che a Bianco, a Bovalino, ottenendo un assenso totale da parte dello Zappalà; lo stesso avrebbe promesso di "tirarsi fuori" con l'intenzione dichiarata di lasciare la gestione dell'operazione nelle mani del Pelle e del Mesiani Mazzacuva.

È quello sopra riportato un passaggio estremamente significativo in ordine ai rapporti intrattenuti dallo Zappalà con il Pelle ed in particolare in merito alla concreta operatività dell'accordo fra i due stipulato in occasione del precedente incontro avvenuto il 27.2.2010 ancora prima dell'espletamento della competizione elettorale. Ed è chiaro che l'atteggiamento oltremodo disponibile dello Zappalà si giustificava proprio in vista del conseguimento di un positivo risultato, grazie ai voti procurati dalle cosche, alle imminenti consultazioni elettorali. Con tale comportamento lo Zappalà, oltrechè avere perseguito i propri scopi personali, ha fornito una concreta possibilità di rafforzamento all'organizzazione criminale del Pelle, mettendo a

disposizione della stessa, per il tramite delle imprese controllate dal Pelle stesso e dal Mesiani Mazzacuva, entrambi come già detto imprenditori edili, i lavori sopra citati.

Mesiani Mazzacuva, quindi, si intratteneva sulle capacità imprenditoriali dello Zappalà, il quale aveva effettuato un ingente investimento immobiliare in Filogaso (VV), acquistando alcuni rustici da ristrutturare, al punto da pagare € 100.000 per le sole spese notarili. Pelle, evidentemente mirando già a lucrare in termini economici dall'accordo stipulato con lo Zappalà, manifestava interesse per l'operazione, invitando Mesiani Mazzacuva ad adoperarsi, negli interessi della cosca, in quella direzione. Ma il Mesiani Mazzacuva, come al solito ben inserito nelle dinamiche criminali di controllo del territorio, rappresentava al capo le concrete difficoltà di inserirsi in un territorio diverso dal proprio ove il controllo sulle attività economiche è in mano ad altri gruppi criminali; ma ciononostante il Mesiani Mazzacuva non si perde d'animo dimostrando autorevolezza nei confronti del capo ed affermando di essere in grado di organizzare analoga operazione nel territorio di loro pertinenza.

Ed è a questo punto della conversazione che si può cogliere la natura della criminalità organizzata calabrese ed in particolare la sua capacità di espansione nel territorio. Difatti il capo cosca Pelle Giuseppe, sempre riferendosi all'operazione nel vibonese nella quale era coinvolto lo Zappalà, affermava esplicitamente che non ci sarebbero stati problemi, in quanto lì c'erano *"fratelli nostri"*, erano *"tutti la stessa cosa nostra"*. Ciò costituisce una conferma della tesi sostenuta in altri recenti provvedimenti giudiziari (Il Crimine) circa l'estensione territoriale delle aree di influenza della "ndrangheta" che comprenderebbe anche la provincia di Vibo Valentia.

Quindi la conversazione fra i due proseguiva intorno all'andamento della campagna elettorale dello Zappalà; Mesiani Mazzacuva riferiva di avere appreso che il candidato si era rivolto anche ai Comisso di Siderno, i quali gli avevano promesso un minimo appoggio, nella misura di settanta o ottanta voti, essendosi già impegnati per un altro candidato. La Polizia Giudiziaria ha a questo riguardo accertato che in Siderno lo Zappalà ha riportato 21 voti. Anche tale ultima circostanza merita di essere valorizzata al fine di valutare complessivamente la personalità dello Zappalà: in quest'ottica emerge un personaggio, il quale, in questo caso senza usufruire della mediazione del Mesiani Mazzacuva, che pure gli era stata offerta, prende contatti con un'altra famiglia criminale in vista del conseguimento del proprio scopo di ottenere, senza alcuno scrupolo, ampi appoggi elettorali in ambienti notoriamente malavitosi. Pelle Giuseppe, allora, divenuto ancora più consapevole dello spessore del candidato, invitava Mesiani Mazzacuva Giuseppe a fornirgli al più presto il materiale elettorale per fare propaganda al candidato. Molto significativa appare l'affermazione proferita dallo stesso Pelle *"Ma non li voglio tenere qua, hai capito?... Tu me li lasci che poi li sposto io da qualche parte"*, evidentemente finalizzata ad evitare che il suddetto materiale potesse finire in luoghi poco sicuri.

Mesiani Mazzacuva rappresentava al Pelle di essersi interessato della campagna elettorale dello Zappalà anche in Condofuri avendo contattato tal Mimmo Franco, il quale aveva promesso circa centocinquanta voti; in realtà è stato accertato che lo Zappalà nella suddetta località ne ha conseguiti 49.

Quindi il Mesiani Mazzacuva passava a parlare del centro di Condofuri dicendo che era *"una bomba ad orologeria"* facendo univoco riferimento alla imminente esecuzione in quella località di misure restrittive della libertà personale; nell'occasione raccomandava al Pelle di evitare qualsiasi incontro con un tale non meglio identificato a nome "Pietro". Ed effettivamente circa un mese dopo la conversazione intercettata questo Ufficio emetteva un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 soggetti ritenuti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso operante in Condofuri facente capo a Candido Concetto Bruno e Bruzzese Francesco. Ciò costituisce un aspetto estremamente allarmante in ordine alla personalità del Mesiani Mazzacuva ed alla sua pericolosità dimostrata dall'essere stato in grado di procurarsi notizie massimamente riservate circa procedimenti in corso. Al che il Pelle non poteva fare a meno di informarsi circa la propria situazione in ordine all'eventuale esistenza di provvedimenti a suo carico, ricevendone dal Mesiani Mazzacuva una prudente risposta negativa *"ma non c'è niente. Qua...per noi...io non è che posso andare a domandargli per gli altri."*

9.3. Valutazione conclusiva per Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

Con riferimento alla posizione di Mesiani Mazzacuva Giuseppe risultano acquisite fonti di prova idonee a sostenere l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis c.p. Si è, difatti, potuto dimostrare che il suddetto indagato risulta inserito in modo stabile ed organico all'interno del sodalizio criminoso; in esso, anzi, assume un ruolo un ruolo dinamico e propositivo che gli consente di essere pienamente coinvolto nel contesto criminale dell'organizzazione contribuendo al perseguimento degli scopi della stessa. Ciò emerge in modo inequivocabile dalle numerose dichiarazioni auto accusatorie intercettate che consentono di affermare che l'indagato è certamente consapevole di fare parte di una complessa organizzazione criminale di tipo mafioso, quale è risultata essere la "ndrangheta", ricoprendo un ruolo specifico nell'articolazione facente capo alla famiglia Pelle ed operante nel comprensorio del mandamento ionico. Significativo a questo riguardo è il sopra segnalato rapporto di grande confidenza e familiarità dallo stesso intrattenuto con Pelle Giuseppe, che rappresenta, come si è visto, l'uomo di vertice della cosca Pelle; è proprio Mesiani Mazzacuva Giuseppe a presentare al Pelle il candidato Zappalà, che allora ricopriva le cariche di sindaco di Bagnara Calabria e di consigliere della provincia di Reggio Calabria, e ad intrattenere i rapporti con altre famiglie mafiose ai fini della promozione della candidatura dello stesso. E' importante a questo riguardo segnalare che Mesiani Mazzacuva Giuseppe partecipa attivamente alla riunione nell'ambito della quale viene definito "l'accordo" tra il candidato Zappalà e Pelle Giuseppe, in forza del quale il politico, in cambio del sostegno elettorale da parte della cosca, promette, per le imprese collegate ai Pelle, una corsia privilegiata per il conferimento di appalti pubblici nonché assicura interessamento al fine di ottenere il trasferimento del fratello del boss in un carcere più vicino alla zona di residenza della famiglia. Si è visto che nella suddetta riunione il Mesiani Mazzacuva interloquisce a pieno titolo dimostrando di parlare a nome dell'intera organizzazione e chiarendo allo Zappalà quali impegni deve assumere nei confronti del sodalizio; è ancora lui ad essere presente in Reggio Calabria alla manifestazione indetta per la presentazione della segreteria politica dello Zappalà ed, in particolare, ad accompagnare lo stesso nei giri elettorali presentandolo come il candidato di riferimento dell'organizzazione; tiene poi aggiornato il capo sull'andamento della campagna elettorale e sui contatti che lo Zappalà aveva preso, anche di propria iniziativa, con altre famiglie mafiose.

Significativa è, infine, l'influenza che lo stesso ha dimostrato di avere nei confronti del politico e che è riuscito efficacemente a spendere nell'interesse dell'organizzazione: difatti, in questa direzione va interpretata la circostanza sopra riportata relativa all'intervento di condizionamento che il Mesiani Mazzacuva ha posto in essere nei confronti dello Zappalà in ordine ai lavori che lo stesso affermava di volere appaltare a Bianco con la dichiarata finalità di effettuare una speculazione elettorale. Ed altrettanto importante evidenziare, con particolare riferimento alle esigenze cautelari che impongono l'adozione del provvedimento restrittivo, che l'indagato in questione è risultato in possesso di notizie riservatissime e coperte dal segreto delle indagini, con ciò denotando spessore criminale rafforzato da verosimile contiguità con fonti istituzionali infedeli; tali sono certamente le circostanze che il Mesiani Mazzacuva riferiva al Pelle circa l'imminente operazione di Polizia che avrebbe portato all'arresto di diverse persone per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa in Condofuri.

9.4. Valutazione conclusiva per Santi Zappalà.

All'indagato Santi Zappalà è stato, invece, contestato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt. 110 416 bis c.p. Preliminarmente va al riguardo evidenziato che lo Zappalà, sulla base di quanto emerso dalle conversazioni intercettate, non può essere considerato un semplice candidato che si limita a chiedere il voto all'organizzazione criminale, promettendo in cambio genericamente dei futuri favori; piuttosto dal tenore delle conversazioni emerge un significativo spessore del personaggio che è apparso in grado di trattare "alla pari" con il

capo cosca Pelle Giuseppe, negoziando con lo stesso il cosiddetto patto di scambio elettorale; si è potuto altresì verificare che lo Zappalà era tenuto in grande considerazione dal Pelle, essendogli stato riservato un trattamento di particolare riguardo, cosa non avvenuta per altri candidati alle elezioni che pure si erano recati nell'abitazione di Pelle Giuseppe. Del resto sono proprio il Pelle ed il Mesiani Mazzacuva, nella conversazione del 12.3.2010, a sottolineare l'importanza del personaggio ed il conseguente interesse della cosca a fare confluire su di lui i voti di cui avevano il controllo.

Sussistono, ad avviso di questo Giudice, quegli elementi enucleati dalle Sezioni Unite della Cassazione, necessari per ritenere integrato il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. In primo luogo l'accordo stipulato presenta i caratteri della serietà e della concretezza che devono essere valutati, secondo le Sezioni Unite, "in ragione dell'affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti" (Cass. S.U. 12.7.2005, Mannino, RP 2005, 1169; CED Cass. n. 231670).

Ora da un lato la caratura del politico appare indubbiamente elevata: Zappalà ricopriva la carica di sindaco del comune di Bagnara Calabria e di consigliere provinciale di Reggio Calabria ed aspirava a passare al livello regionale dell'impegno politico. Del resto era proprio lo stesso Zappalà ad avere affermato che la sua candidatura era sostenuta da un sottosegretario del governo in carica, quale, appunto, l'on. Antonio Buonaiuto, originario anche lui, come lo Zappalà, di Bagnara Calabria. Del resto non può omettersi di evidenziare che detta valutazione ha trovato una significativa conferma nell'esito della consultazione elettorale che ha segnato una grande affermazione dello Zappalà, il quale, non solo è stato eletto consigliere regionale, ma ha riportato un elevatissimo numero di preferenze, risultando il quarto tra gli eletti dell'intera regione Calabria.

Da un altro lato la controparte del patto elettorale era Pelle Giuseppe il quale, anche alla luce di recenti accertamenti culminati in provvedimenti restrittivi emessi da questo Ufficio, è risultato essere il capo di una importante cosca locale in rapporti di interazione con diverse altre famiglie criminali operanti nel territorio calabro. L'accordo fra i due soggetti aveva, poi, un contenuto determinato e concreto, prevedendosi l'affidamento di lavori da appaltare da parte di enti locali ad imprese collegate o controllate dalla criminalità organizzata; oltre a ciò lo Zappalà si era concretamente impegnato, tramite persone di sua conoscenza, ad intervenire per favorire il trasferimento di Pelle Salvatore, fratello di Pelle Giuseppe, in un carcere più vicino alla zona di residenza.

Passando quindi ad esaminare, con valutazione ex post, la rilevanza causale che il sopra citato comportamento ha avuto rispetto al perseguimento degli scopi dell'organizzazione, deve preliminarmente osservarsi che, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione, la suddetta verifica prescinde dall'esistenza o meno di eventuali condotte esecutive dell'accordo stesso, dovendosi avere riguardo alla serietà degli impegni resi dal politico in relazione alla loro efficacia causale rispetto al perseguimento degli scopi dell'organizzazione. In questa direzione si sono chiaramente espresse le sezioni unite affermando che:

"all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali" (Cass. S.U. 12.7.2005, Mannino, RP 2005, 1169; CED Cass. n. 231670).

Ora dal tenore delle conversazioni intercettate il 27.2.2010 ed il 12.3.2010 emerge che l'accordo stipulato fra il candidato Zappalà ed il mafioso Pelle aveva concretamente fatto conseguire risultati positivi per l'organizzazione da quest'ultimo capeggiata in termini di reale rafforzamento e consolidamento della stessa. Ciò emerge significativamente nell'ambito della conversazione intercettata il 12.3.2010 ed in particolare in relazione al discorso attinente all'esecuzione di lavori per l'importo di 100.000 euro che potevano essere appaltati a Bianco e che, invece, il Mesiani Mazzacuva chiedeva di spostare a Bovalino. Ed appunto deve ritenersi che, in forza dell'accordo stipulato il precedente 27.2.2010 ed in previsione dell'appoggio elettorale che la cosca doveva garantire allo Zappalà, quest'ultimo si induceva a "*sospendere la procedura*", per fare poi gestire il

tutto direttamente al suo interlocutore Mesiani Mazzacuva, il quale agiva per conto del Pelle. In sostanza il patto di scambio iniziava a produrre i suoi effetti già prima della svolgimento della consultazione elettorale in vista del quale era stato stipulato e ciò rappresenta un indubbio rafforzamento dell'organizzazione criminosa facente capo al Pelle che è riuscita, tramite il Mesiani Mazzacuva, a condizionare le scelte del politico.

Del resto per valutare compiutamente l'efficacia causale rispetto agli scopi dell'organizzazione del patto stipulato tra Pelle a Zappalà occorre anche tenere conto del contesto fattuale nell'ambito del quale il patto stesso è stato stipulato. A questo riguardo va evidenziato che rientra nel *modus operandi* dei gruppi di criminalità organizzata di stampo mafioso cercare in tutti i modi di inserirsi nel tessuto imprenditoriale con proprie imprese agendo per fare aggiudicare alle stesse lavori pubblici. Ed inoltre non è certo un caso che sia Pelle Giuseppe che Mesiani Mazzacuva Giuseppe sono titolari di imprese edili. Ancora Santi Zappalà, al momento della conclusione dell'accordo con Pelle Giuseppe, era sindaco di Bagnara Calabria e consigliere provinciale e quindi, in forza di tali cariche, aveva la concreta possibilità di favorire le imprese collegate all'organizzazione criminale anche prescindendo dall'esito delle elezioni.

Santi Zappalà, da un punto di vista soggettivo, quindi, fornisce un contributo cosciente e volontario volto al perseguimento degli scopi dell'organizzazione, identificata nella cosca facente capo a Pelle Giuseppe, ed idoneo a favorire il rafforzamento della stessa.

10. Il reato di corruzione elettorale di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991.

Viene a questo punto affrontata la tematica relativa alla configurabilità nei fatti in esame del reato previsto e punito dall'art. 86 D.P.R. 570/1960 e della ascrivibilità dello stesso, sia pure nella forma indiziaria da valutare in sede cautelare, agli indagati Santi Zappalà, Iaria, Francesco, Aiello Liliana; costoro, come nel seguito si dirà, rappresentano i candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria che hanno promesso a Pelle Giuseppe utilità di vario genere al fine di ottenerne l'appoggio alle elezioni da concretizzarsi in un consistente pacchetto di voti che il suddetto Pelle avrebbe dovuto far convergere sui diversi candidati. Per il Pelle stesso, poi, e per Mesiani Mazzacuva Giuseppe solo con riferimento al capo b), si configura il medesimo reato in relazione alla condotta di accettazione della promessa di utilità formulata dai sopra citati candidati accompagnata dall'impegno a fare confluire sugli stessi i voti.

Ora i contorni del reato di corruzione elettorale furono a suo tempo definiti dalla Corte di Cassazione ed in epoca più recente confermati, nel senso che esso è configurabile nella forma consumata già nel fatto della promessa di voti contro l'impegno del candidato di elargire favoritismi di vario genere una volta eletto, individuandosi in tale impegno quella "qualunque utilità" a cui fa riferimento la norma incriminatrice quale corrispettivo della promessa di voti. Quindi, come precisato più recentemente dalla Corte di Cassazione, la condotta materiale del reato va individuata nello scambio di due promesse: da un lato la promessa di voti in favore del candidato e dall'altro la promessa di futuri favoritismi da parte di quest'ultimo in favore di chi gli ha promesso i voti. Quindi il cosiddetto rapporto sinallagmatico tra le due parti deve essere individuato, non tra le prestazioni, ma la tra le promesse di prestazioni e ciò vale anche al fine dell'individuazione del momento consumativo del reato, da ravvisarsi nel momento in cui avviene l'incontro del consenso fra i due promittenti e non quando poi verranno adempiute le prestazioni; di conseguenza l'effettivo mantenimento della promessa da parte di entrambi i contraenti rimane fuori dall'area del penalmente rilevante così come descritta nella norma incriminatrice (Cass. Pen. 16.3.2000, Frasca, CED Cass. n. 215963).

La Cassazione ha ancora precisato che ove il patto elettorale venga stipulato con un'organizzazione mafiosa ed il candidato, in cambio della promessa di voti, si impegni ad agevolare il perseguimento dei fini dell'organizzazione stessa, dovrà ritenersi integrato, non solo il reato di corruzione elettorale, ma anche quello di partecipazione all'associazione mafiosa di cui all'art. 416 bis c.p.: "Il fatto di chi promette voti contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il

sinallagma attraverso l'elargizione di favoritismi, è sanzionato dall'art. 86 T.U. 570/1960, che prevede appunto come reato il fatto della promessa di qualsiasi utilità per ottenere il voto e l'utilizzazione di quest'ultimo come oggetto di scambio. Peraltro se un simile patto viene stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso e la controprestazione del beneficiario del consenso elettorale è la promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p., il fatto è, se provato, suscettibile di integrare gli estremi non soltanto dello specifico delitto elettorale, ma anche di una partecipazione all'associazione criminale, tanto più se l'accordo risulta di tale portata ed intensità da far apparire il candidato stipulante come autentica espressione del sodalizio criminale” (Cass. Pen. 17.6.1992, Battaglini, FI, 1993, II, 133, CED Cass. n. 190666). Trattasi, difatti, di fattispecie incriminatrici deputate a tutelare beni giuridici diversi; difatti mentre l'art. 416 bis c.p. è un delitto contro l'ordine pubblico, il delitto di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 mira a: “tutelare l'interesse pubblico al reale svolgimento delle elezioni e preservare l'elettore da indebite interferenze sulla sua libertà di scelta tra le varie liste o i vari candidati” (Cass.pen. 9.12.1997, Colucci ed altro, CED Cass. n. 209510). In realtà la decisione ora citata attiene al reato di cui all'art. 96 D.P.R. 361/1957, ma è senz'altro applicabile anche in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960; difatti le due norme prevedono la stessa fattispecie incriminatrice con l'unica differenza che la prima si riferisce alle elezioni della Camera dei Deputati e la seconda, oggetto della presente ordinanza, alle elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 1 6°co. L. 108/1968, è applicabile anche alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Va ancora precisato che ai fini dell'integrazione dei reati, sia quello di cui all'art. 416 bis c.p. che quello elettorale di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 non è essenziale il conseguimento dello scopo perseguito dai soggetti che stipulano il patto:”In tema di associazione di tipo mafioso, poiché il procacciamento del voto costituisce una delle eventuali finalità cui la suddetta associazione può tendere, la condotta punibile va ravvisata nell'azione di associarsi ad una struttura criminale, avente le caratteristiche descritte dall'art. 416 bis c.p., allo scopo, tra l'altro, di controllare ed influenzare il consenso politico ed i flussi elettorali. Il conseguimento dello scopo non è, tuttavia, elemento costitutivo della fattispecie, anche perchè il bene giuridico tutelato, l'ordine pubblico, è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato” (Cass. Pen. 16.3.2000 Frasca, CED Cass. n. 215963; nello stesso senso Cass. Pen. 13.11.2002, Gorgone, CED Cass. n. 224274; Cass. Pen. 4.2.2005, Micari, CED Cass. n. 231630).

Ancora con riferimento ai reati contestati, il reato di corruzione elettorale è stato ipotizzato nella forma aggravata ai sensi all'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203. Detta circostanza, secondo la formulazione della norma, prevede due diverse forme di manifestazione, entrambe connesse al fenomeno mafioso; la prima, di carattere oggettivo, prevede l'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati; la seconda, di carattere soggettivo, si concretizza nella volontà specifica di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa.

Va, a questo riguardo ed ai fini dell'adozione della presente ordinanza, riconosciuta la piena compatibilità tecnico giuridica della circostanza aggravante in argomento con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi escludere che ricorra tra le due norme un'ipotesi di concorso apparente. Proprio alla luce delle caratteristiche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e dell'individuazione della relativa condotta tipica, così come descritto al precedente § 5, in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, deve ritenersi che le due norme integrino due distinte entità: il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. caratterizza, come si è visto, il fenomeno associativo e permane indipendentemente dalla commissione dei reati scopo del sodalizio; viceversa i fatti che integrano sulla base della formulazione della norma la circostanza aggravante – avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero agevolare l'attività delle associazioni mafiose – rappresentano le caratteristiche di concreti e specifici episodi delittuosi. Quindi, in conclusione sul punto, l'associato sarà, in primo luogo chiamato a rispondere del contributo permanente arrecato allo scopo del sodalizio, a prescindere dalla commissione di reati fine; se poi abbia concorso alla commissione di questi e la sua volontà sia caratterizzata dall'intento di avvalersi delle condizioni di cui all'art. 416 bis o dall'intento di agevolare comunque l'associazione, lo specifico fatto commesso gli sarà ascrivibile nella forma aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 13.5.1991, n.152 convertito in L. 12.7.1991, n. 203 (Cass. S.U. 28.3.2001, Cinalli, CP, 2001, 2662, CED Cass. n. 218377).

10.1. Il delitto di corruzione elettorale contestato a Santi Zappalà, Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe - capi c) e d - .

Quanto al reato specifico contestato al capo c) a Santi Zappalà, gli elementi sopra illustrati consentono di ritenere acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine all'integrazione del delitto di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960. Si è visto, infatti, che lo stesso, che ricopriva la carica di sindaco di Bagnara Calabria e consigliere della Provincia di Reggio Calabria, ha, con serietà e concretezza, promesso al boss Pelle Giuseppe, in cambio dell'appoggio elettorale della cosca omonima e di tutte le altre allo stesso collegate, favori di vario genere che andavano dall'affidamento di lavori pubblici da concedere a ditte facenti capo al Pelle stesso all'interessamento finalizzato ad ottenere il trasferimento del fratello del boss in un carcere della Calabria. Giova a questo riguardo precisare che il cosiddetto accordo tra Santi Zappalà e Pelle Giuseppe è stato stipulato alla presenza e grazie all'interessamento ed alla mediazione di Mesiani Mazzacuva Giuseppe, risultato, per quanto sopra detto, appartenente al sodalizio criminoso capeggiato dal Pelle; inoltre entrambi i soggetti, il Pelle ed il Mesiani Mazzacuva, erano titolari, direttamente o per interposta persona, di imprese edili che avrebbero potuto beneficiare dei favoritismi del politico.

Il delitto, inoltre, deve essere considerato aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991, essendo emersi gravi indizi di colpevolezza che consentono di ritenere che esso sia stato commesso con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca "Pelle", facente comunque capo alla più ampia realtà criminale riconducibile alla "ndrangheta" ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. Si è, difatti, accertato che lo Zappalà si era impegnato a garantire utilità e favoritismi all'organizzazione criminale del Pelle con l'evidente finalità di agevolare l'attività della stessa consentendole, tramite proprie ditte di riferimento, di usufruire un canale riservato e privilegiato per accedere ad appalti pubblici. E nel fare ciò l'indagato Santi Zappalà, recandosi presso l'abitazione di Pelle Giuseppe per stipulare l'accordo, era certamente consapevole di essersi rivolto ad un elemento di spicco dell'organizzazione criminale posto a capo di una delle più importanti famiglie della "ndrangheta", il quale era in condizione di assicurare i voti promessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà che ne derivava nella zona di influenza.

Quanto detto con riferimento alla posizione di Santi Zappalà in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 consente di ritenere ugualmente acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al secondo comma dello stesso art. 86 ugualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 D.L. 13.5.1991 convertito in L. 12.7.1991, n. 203 a carico di Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe. Costoro, difatti, nei termini sopra descritti, accettavano le promesse di futuri favori da parte del candidato, avendo promesso in cambio un consistente pacchetto di voti.

10.2. Il delitto di corruzione elettorale contestato a Iaria Francesco ed a Pelle Giuseppe – capi e) ed f).

Altro soggetto che si è recato all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe per ottenere un appoggio in vista delle imminenti elezioni amministrative è Iaria Francesco candidato con la lista "Casini – Unione di Centro". In particolare dall'esame delle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe, alla luce delle considerazioni nel seguito svolte, risultano acquisiti a carico del suddetto indagato gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 86 D.P.R. 570/1960 e 7 L. 203/1991.

Va precisato che si tratta, anche in questo caso, di un soggetto inserito a livello familiare in un contesto connotato dalla presenza di personaggi di notevole spessore nell'ambito delle organizzazioni criminali facenti capo alla 'ndrangheta: costui, difatti, risulta coniugato con Morabito Maria Antonietta in rapporti di parentela con il boss mafioso di Africo (RC) Morabito Giuseppe, alias "*Tiradritto*" (il nonno paterno è cugino di primo grado del boss).

10.2.1. L'incontro del 3.3.2010 tra Pelle Giuseppe, Iaria Francesco e Cesareo Vincenzo.

In data 3.3.2010 all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe veniva registrata una conversazione alla quale partecipavano, oltre al Pelle stesso, Iaria Francesco e Cesareo Vincenzo (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1509). Attraverso il servizio di video ripresa veniva accertato che alle ore 11,38 perveniva presso l'abitazione del Pelle l'autovettura Lancia Y di colore grigio targata

DN 074 LJ dalla quale scendevano Cesareo Vincenzo (al quale l'autovettura stessa risulta intestata) e Piazza Francesco; dopo pochi minuti giungeva presso lo stesso luogo a piedi Iaria Francesco. I tre facevano ingresso insieme all'interno dell'abitazione del Pelle; il Cesareo, anch'egli candidato alle elezioni regionali per la "Lista Socialisti Uniti – P.S.I. - per Scopelliti Presidente, per primo esternava il piacere di incontrare Pelle Giuseppe manifestando esplicitamente il suo attaccamento alla famiglia " *Io mi sento come uno, tu lo sai, della famiglia...se siamo fratelli, siamo fratelli* " e facendo subito presente che erano venuti meno alcuni equilibri politici (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1509). Quindi prendeva la parola Iaria Francesco, raccontando al Pelle di avere incontrato alcune difficoltà, ormai in fase di risoluzione, al momento della presentazione della sua candidatura. Al che Cesareo Vincenzo rappresentava al Pelle l'importanza di un duplice successo elettorale, suo e dello Iaria: " *Io, noi lo dobbiamo sostenere perché se lui passa ed io passo, noi siamo la forza ... incompr ... ci troviamo a livello di amministrazione ... incompr ...* ". Appare evidente che Cesareo voleva indurre Pelle a sostenere, oltre che la propria, anche la candidatura dello Iaria; difatti così facendo la cosca avrebbe avuto la possibilità di avere due referenti politici. La replica del Pelle appare significativa di una completa adesione a quanto riferito dai suoi interlocutori. " *È inutile che parlo che dico* ".

Ma poi il Pelle proseguiva rappresentando di essere a conoscenza dei problemi nel frattempo insorti e di averli convocati proprio per affrontare tali problemi; affermava ancora che se ne fosse presentata la necessità non avrebbe esitato a recarsi a Reggio Calabria insieme ai suoi interlocutori per risolvere la questione: " *lo sapevo che eravate là, che c'erano problemi... gli ho detto io: come mai il dottore non me lo ha detto prima questo fatto, comunque ti ... incompr ... io apposta vi ho fatto chiamare prima...Ho detto io: se c'è il problema andiamo lì a Reggio e la risolviamo così parliamo lì con qualcuno, c'è Gianni, so che c'è Gianni lì per dire e ci sono altri e parliamo* ". Il Cesareo si giustificava, quindi, cercando spiegazioni per giustificarsi nei confronti del Pelle per non averlo interpellato prima, manifestando ancora grande deferenza nei confronti del boss: " *preferisco in alcune cose non immischiarti perché so come la pensi tu se siamo fratelli, siamo fratelli* ".

L'incontro con il Pelle terminava alle ore 12.50, quando Iaria Francesco, Cesareo Vincenzo e Piazza Francesco uscivano dalla stanza monitorata e si allontanavano.

10.2.2. La conversazione del 4.3.2010 tra Pelle Giuseppe e Iaria Francesco.

Il giorno immediatamente successivo (4.3.2010) Iaria Francesco si recava nuovamente a fare visita a Pelle Giuseppe; ciò veniva accertato a mezzo del servizio di video ripresa installato all'esterno dell'abitazione del Pelle, essendosi verificato che lo stesso, a bordo dell'autovettura Mini Cooper di colore rosso targata DB 385 KJ verso le ore 10,29 giungeva nei pressi dell'abitazione del Pelle e dopo avere parcheggiato l'autovettura faceva ingresso all'interno della stessa.

Dalla registrazione della conversazione intercettata emerge che lo Iaria chiedeva al Pelle se fosse interessato ad alcuni progetti, che, evidentemente, erano stati oggetto di precedenti conversazioni fra i due, relativi ad alcuni lavori edili ed alla risposta affermativa del Pelle, lo Iaria continuava spiegando i vantaggi economici che si potevano conseguire con quell'affare (RIT 1627/09 linea 1971 progr. 1674): " *...guardate, sì, quel, quei progetti vi interessano o no?...Perché di Reggio ne hanno cinque, poi vedete lo valutate e poi vi voglio dire ci sono i posti, c'è tutto là, c'è tutto il progetto, cioè quanto pure per realizzare, ovvio con i prezzi di Milano, poi voi eh...potete fare...voglio dire!* " Pelle Giuseppe, apparendo seriamente interessato all'affare, chiedeva allo Iaria informazioni dettagliate sul tipo di lavoro da effettuare: " *Parliamo di sbancamento, cose, tutto* " e sulla possibilità di ottenere finanziamenti dalle banche: " *E ce lo finanzia la banca, vero?* ". Iaria Francesco spiegava che si trattava di eseguire dei lavori nella loro totalità, ma che il progetto era già stato disegnato e approvato: " *Si deve fare tutto, dallo sbancamento... ci sono i soldi... già recintato* " ...omissis... " *Disegnato e tutto, c'è qualcuno pure addirittura che è pure...* " e ancora " *Già il progetto è approvato, voi solo la pubblicazione* ". Quindi Iaria Francesco, con riferimento alla possibilità di ottenere un finanziamento del progetto, faceva presente al Pelle che avrebbe potuto metterlo in contatto con due direttori di altrettanti istituti di credito di rilevante importanza: " *...incompr... là bene sennò lì a Milano ci sono due direttori generali di Unicredit Uno e Ubi* ".

Banca l'altro che sono disposti a..."...omissis... "Perfetto potete parlargli, però parliamo sempre di gente che ha una forza per certe cose che quando si presenta in banca sarà..."

Si passava quindi ad affrontare il tema delle prossime elezioni amministrative e Iaria Francesco chiedeva espressamente a Pelle Giuseppe un appoggio da concretizzarsi in particolare nella zona di Natile (RC) facendo riferimento a due o tre personaggi che gli erano stati indicati e citando il nome di tali Ietto e Cua: *"Io, mi permettete se ve lo dico, voglio dire, perché voi sicuramente li conoscete, io invece solo per sentiti nominare, voi sicuramente avete tutta la situazione sotto mano. C'è quello a Natile, questo ... Iettp" ...omissis... "Cua ... mi hanno nominato due, tre persone che sono ...incompr... Cua" ...omissis... "Che hanno un bel discorso lì, importante"*. Ed alla successiva domanda del Pelle che intendeva sapere chi era la terza persona che era stata indicata allo Iaria e se la stessa si chiamasse Marvelli, lo Iaria rispondeva affermativamente aggiungendo che si trattava di persone che, se avessero voluto, erano in condizioni di fare confluire su di lui diversi voti. Al che il Pelle rappresentava che, mentre con il Cua aveva un rapporto di semplice conoscenza che non gli consentiva di affrontare problematiche elettorali, avrebbe potuto senz'altro parlare con Marvelli e Ietto: *"queste cose non ne abbiamo, però per quanto riguarda Ietto e Marvelli, salite una sera, ci salite una sera, là fuori a Natile, perché con Antonio avantieri ci siamo visti, la sera prima che veniste voi... "professore...E poi andiamo, che li chiamiamo, compare Peppe e Antonio li chiamiamo subito, con compare Peppe siamo...non c'è problema, lui lo troviamo sempre là... Vi faccio un appuntamento con loro...se vengono qua...incompr...ci vediamo che passano e gli dico così, salite con mio figlio lì sopra una sera...incompr..."*

I soggetti citati si identificano in Marvelli Giuseppe, come già detto sottoposto a fermo perchè indiziato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ambito dell'operazione Il Crimine (proc pen. 1389/08 RGNR DDA) e Ietto Pietro Antonio che risulta legato da risalenti rapporti di amicizia con le famiglie Pelle e Marvelli.

Dal tenore delle conversazioni nel seguito riportate emerge chiaramente che Iaria Francesco, essendo alla ricerca di un appoggio alla sua candidatura ed in particolare cercando voti nella zona di Natile di Careri (RC), si era rivolto a Pelle Giuseppe per chiedergli di attivare i suoi riferimenti malavitosi sul posto, affinché venisse sostenuta la sua candidatura assicurandogli il pacchetto di voti controllati dall'organizzazione. Nella evidente finalità di rinforzare il suo legame con l'organizzazione criminosa ed in particolare con il capo cosca Pelle Giuseppe al fine di motivarlo ancora di più al sostegno alla sua campagna elettorale, Iaria Francesco faceva presente al Pelle di conoscere bene un certo dott. Nino Crea, aggiungendo che lo stesso era in condizione di far trasferire un detenuto presso una colonia agricola detentiva nell'ambito della regione Calabria; illustrava, quindi, al Pelle i vantaggi di cui potevano usufruire i detenuti che si trovavano ristretti nelle colonie agricole. Precisava ancora sul punto che il citato suo conoscente poteva fare pressioni sul provveditore regionale alle carceri al fine di disporre il trasferimento di un detenuto da una casa circondariale ad una colonia agricola: *"E lui è il direttore e lui se vuole, se voi avete qualsiasi nominativo a Castrovillari, a Locri, in qualsiasi posto, perché ormai tutti loro hanno la colonia...E non è che devono andare a lavorare, non fanno niente, a volte c'è quello che lavora, in genere... incompr...lavora e non fa niente...incompr..."*

Accertamenti eseguiti hanno consentito di verificare che effettivamente il suddetto Antonino Crea è quanto meno inserito per ragioni lavorative nell'ambiente penitenziario, essendo risultato dipendente di una cooperativa sociale, la "Promidea", che nel 2004 ha stipulato un protocollo d'intesa fra la Regione Calabria, gli istituti penitenziaria e la prefettura finalizzato ad una collaborazione fra i vari enti nella gestione delle colonie agricole detentive e nella organizzazione di progetti di formazione professionale per i detenuti.

A questo punto Pelle Giuseppe dimostrava grande interesse all'argomento, alludendo esplicitamente alla possibilità di ottenere un trasferimento del fratello in Calabria: *"Dite che Salvo è a Roma lo potevano portare qua o eventualmente il figlio Francesco...Per esempio, Ciccio è a Locri ...incompr...omissis ... Se potevamo fare che gli davano i domiciliari, che ce lo portiamo"*. Iaria Francesco, quindi, alla presenza del Pelle, con l'intento di dimostrare la propria affidabilità e la serietà di quanto appena riferito, chiamava il Crea al telefono, dicendogli brevemente che nella

stessa giornata si sarebbe recato a trovarlo per esporgli di persona una problematica, evidentemente quella relativa al trasferimento di Pelle Salvatore (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1676).

La suddetta circostanza trova preciso riscontro nell'esame del traffico telefonico registrato sull'utenza intestata a Iaria Francesco, da cui emerge che alle ore 11,10 del 4.3.2010 c'è una telefonata in uscita diretta ad un'utenza intestata a Crea Antonino.

Ma la fondatezza dell'impostazione accusatoria risulta ulteriormente avvalorata in forza delle emergenze di una conversazione fra Iaria Francesco e Pelle Giuseppe intercettata il 5.4.2010 e quindi successivamente alle elezioni amministrative. In particolare il Pelle, nel commentare l'insuccesso elettorale di Nucera Pietro Antonio, diceva molto chiaramente che costui non aveva nulla da offrire in cambio dei voti che chiedeva, con ciò enfatizzando la differenza di comportamento del suo interlocutore Iaria, il quale si era, appunto, recato a casa sua ed in cambio dei voti aveva offerto un aiuto concreto dimostrando altresì grande disponibilità con la telefonata effettuata nell'immediatezza a Crea Antonino (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 1891): : *“Voi parlate con certi politici compare, che vengono qua per portarsi, dicono se vi ... e vi dicono: vedete quello ce l'ho nelle mani, se c'è bisogno di una cosa, o ... vedete che è a disposizione, anzi volete che ve lo chiamo? ... no lasciatelo stare, però compare, sono vere le cose che si dicono!”*

La valutazione d'insieme del sopra riportato materiale investigativo consente, quindi, di affermare che Iaria Francesco si è rivolto al capo mafia Pelle Giuseppe per ottenere un appoggio elettorale in vista delle imminenti consultazioni amministrative nelle zone controllate dall'organizzazione facente capo al Pelle stesso; in cambio ha promesso favori di vario genere, quali l'aggiudicazione di lavori in subappalto, la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni privilegiate ed ancora l'introduzione in ambienti penitenziari con la prospettiva di ottenere un trasferimento del fratello Pelle Salvatore, allora detenuto a Rebibbia, in un istituto penitenziario della Regione Calabria. Ciò consente, ad avviso di questo Giudice, di ritenere acquisiti a carico di Iaria Francesco gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione elettorale previsto dall'art. 86 D.P.R. 570/1960 aggravato anche in questa ipotesi ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991. Difatti sono emersi elementi che consentono di ritenere che il delitto sia stato commesso con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca “Pelle”, facente comunque capo alla più ampia realtà criminale riconducibile alla “ndrangheta” ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. In questa direzione deve essere valutata la promessa fatta da Iaria Francesco a Pelle Giuseppe di interessarsi per fare ottenere lavori e finanziamenti alle imprese legate al sodalizio criminoso nonché la disponibilità, resa subito concreta con la telefonata a Crea Antonino, di attivarsi per fare ottenere al detenuto Pelle Salvatore, anche quest'ultimo personaggio di spicco dell'associazione mafiosa, fratello di Pelle Giuseppe, un trasferimento in un istituto penitenziario della Calabria. E nel fare ciò l'indagato, recandosi presso l'abitazione di Pelle Giuseppe per ottenere un appoggio elettorale ed in particolare un pacchetto di voti nel comune di Natile di Carreri, era certamente consapevole di essersi rivolto ad un elemento di spicco dell'organizzazione criminale a capo di una delle più importanti famiglie della “ndrangheta”, il quale era in condizione di assicurare i voti promessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà che ne derivava nella zona di influenza; non è un caso che il Pelle dichiarava di conoscere i personaggi menzionati dallo Iaria, Ietto Pietro Antonio e Marvelli Giuseppe, e di potere parlare con gli stessi per rendere concreto il sostegno elettorale alla candidatura dello Iaria.

Quanto detto con riferimento alla posizione di Iaria Francesco in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 consente di ritenere ugualmente acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al secondo comma dello stesso art. 86 ugualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991 a carico di Pelle Giuseppe. Costui, difatti, nei termini sopra descritti, accettava le promesse di futuri favori da parte del candidato, avendo promesso in cambio un consistente pacchetto di voti.

10.3. Il delitto di corruzione elettorale contestato a Aiello Liliana ed a Pelle Giuseppe – capi g) ed h).

Proseguendo nell'esame dei fatti ascritti agli attuali indagati, i quali, per motivi per lo più legati allo svolgimento delle consultazioni amministrative nella regione Calabria, si erano recati presso l'abitazione di Pelle Giuseppe, viene ora esaminata la posizione di Aiello Liliana. Il servizio di video sorveglianza installato all'esterno dell'abitazione di Pelle Giuseppe consentiva di accertare che il giorno 22.3.2010 alle ore 17,06 giungeva nei pressi della suddetta abitazione l'autovettura DR targata DX 060 ZR con a bordo Pelle Francesco, che non risulta in rapporti di parentela con Pelle Giuseppe, ed una donna identificata in Aiello Liliana; i due facevano ingresso nell'abitazione di Pelle Giuseppe, all'interno della quale già si trovava Nucera Domenico; costui era giunto presso l'abitazione del Pelle alle precedenti ore 16,05.

L'identificazione della donna per Aiello Liliana appare assolutamente certa, in quanto dalla registrazione è emerso che la stessa si presentava al Nucera dicendo il suo nome; anch'ella era candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria per la lista "Insieme per la Calabria – Scopelliti Presidente".

La conversazione da subito verteva sull'appoggio elettorale che la Aiello dimostrava di volere ottenere dal Pelle; la stessa appariva molto determinata e convinta di essere nelle condizioni di potere conseguire un risultato positivo (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 5129): *"Non è che tu ... e poi si deve capire anche il perché, perché può essere pure che noi non vinciamo però abbiamo ... incompr... Io debbo vincere altro che"* Anche i suoi interlocutori dimostravano di essere convinti della possibilità di affermazione della Aiello; in particolare Pelle Francesco diceva (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 5130): *"Mi sembra che è messa bene, sì, diciamo che è messa bene, diciamo no. C'è la possibilità c'è"* Ed anche Pelle Giuseppe confermava: *"la possibilità c'è"*. La Aiello, affermava che era stato svolto un buon lavoro in campagna elettorale e, quindi, rivolgendosi a Pelle Giuseppe con modi confidenziali, alludeva ai problemi che si verificano durante le elezioni. *"Un buon lavoro, però i frutti poi si vedono dopo la raccolta dei frutti, no... gli inciuci ci sono Peppe, questo il fatto vero"*. Quindi la donna, facendo riferimento alla sua esperienza maturata presso gli uffici della regione Calabria, faceva capire di essere perfettamente consapevole delle possibilità che c'erano per ottenere vantaggi personali, dimostrando di conoscere perfettamente le dinamiche dell'amministrazione regionale e riferendosi al riguardo agli affari conclusi dall'onorevole Loiero, governatore uscente della Regione Calabria: *"Allora io ci sono da quasi trentotto anni alla Regione Calabria e ne ho visti passare Generali, Colonnelli, quello che non ho visto passare ... però è solo un tornaconto di interessi personali, lasciamo stare l'impiego ... l'impiego è fesseria. ...omissis...in confronto agli affari che fanno ... Loiero c'ha affari in mezzo da fare spavento, con quelli della Russia, con quelli di tutte le parti del mondo, capito qual è il punto..."*. Quindi la Aiello chiedeva a Pelle Francesco di prendere il materiale elettorale custodito all'interno dell'autovettura per lasciarlo a Pelle Giuseppe.

Molto significativa ai fini dell'adozione della presente ordinanza ed in ordine ai reati contestati appare la parte finale della conversazione della donna con Pelle Giuseppe; nello specifico la Aiello esprimeva decise critiche rispetto alla prassi che prevedeva il pagamento di una somma di denaro in cambio del voto, facendo capire che con la dazione del denaro a titolo di corrispettivo per il voto si esauriva l'impegno del politico; invece la stessa rappresentava di essere una che non comprava i voti, ma rimaneva per sempre obbligata nei confronti di chi l'aveva aiutata, sapendo, una volta eletta, come doversi sdebitare; ed in questa direzione, senza potere dare adito ad equivoci, la Aiello espressamente prometteva al Pelle *"riconoscenza"* in cambio dell'appoggio alle elezioni (RIT 1629/09 linea 1971 progr. 5131): *"...poi il pagamento che fanno, no! Perché ormai sono tutti svegli che vanno ... io pago i voti, pago i voti, però poi non ti riconosco, cioè se io pago vuol dire che non ti voglio più riconoscere poi ... cioè non ci conosciamo ... questo è il punto, invece se, se io dico: no! Il rapporto ci rimane sempre, di stima, di riconoscenza, di amicizia e di tutto, quello è, allora è logico che ti rimane sempre, però il rapporto di stima e non bisogna esagerare mai."*

Ora di certo le sopra riportate affermazioni di Aiello Liliana si prestano ad essere univocamente interpretate ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di corruzione elettorale di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991. Difatti Aiello Liliana si recava al cospetto di un noto capo mafia, con il quale fra l'altro palesava

grande confidenza (lo chiamava “Peppe”), gli chiedeva sostegno politico in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale; in cambio, una volta eletta, prometteva “*stima, riconoscenza, amicizia e tutto*”. Con ciò la stessa si poneva a disposizione del mafioso, assicurandogli, una volta eletta, favori di vario genere, e la promessa era resa concreta attraverso la dimostrata approfondita conoscenza vantata dalla stessa dei meccanismi esistenti all’interno della Regione attraverso i quali strumentalizzare il potere politico a fini personali.

Sono, inoltre, emersi gravi indizi di colpevolezza che consentono di ritenere che il delitto sia stato commesso con la finalità di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata cosca “Pelle”, facente comunque capo alla più ampia realtà criminale riconducibile alla “ndrangheta” ed avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416 bis c.p. In tal senso va evidenziato che la Aiello si è recata da Pelle Giuseppe con la sicura consapevolezza del ruolo di capo cosca dallo stesso rivestito e della posizione di preminenza che la cosca Pelle vantava rispetto alle altre compagini criminali operanti nel reggino; ella prometteva “*riconoscenza*”, evidenziando che la “*riconoscenza*” nel lungo periodo è molto più vantaggiosa di una somma di denaro. Con ciò implicitamente e con la piena comprensione del suo interlocutore, faceva alludere ad un trattamento di favore, che sarebbe stato riservato alla cosca di appartenenza del boss, nei vari settori in cui la stessa operava. Non a caso la Aiello si è rivolta ad un elemento di spicco dell'organizzazione criminale a capo di una delle più importanti famiglie della “ndrangheta”, il quale era in condizione di assicurare i voti promessi avvalendosi della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e della conseguente condizione di omertà che ne derivava nella zona di influenza.

I fatti sono stati commessi “avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.”: la Aiello, infatti, ben sapeva che Pelle Giuseppe disponeva di un “pacchetto di voti” proprio in quanto capo di una delle più temute e rispettate cosche della ‘ndrangheta; era consapevole del fatto, cioè, che il boss si sarebbe procurato i voti richiesti avvalendosi della forza di intimidazione della citata consorteria e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne derivava nella zona jonica della Provincia reggina e proprio per questo si recava presso la sua abitazione di Via Borrello di Bovalino.

Quanto detto con riferimento alla posizione di Aiello Liliana in relazione al reato di cui all'art. 86 D.P.R. 570/1960 consente di ritenere parimenti acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al secondo comma dello stesso art. 86 ugualmente aggravato ai sensi dell'art. 7 L. 203/1991 a carico di Pelle Giuseppe. Costui, difatti, nei termini sopra descritti, accettava le promesse di futuri favori da parte del candidato, avendo promesso in cambio un consistente pacchetto di voti.

11. La “Punto edile” S.r.l.

Con riferimento alla posizione di Mesiani Mazzacuva Giuseppe, come meglio precisato ai § 9, 9.1., 9.2., si è potuto accertare che lo stesso fa parte dell’associazione a delinquere denominata ‘ndrangheta ed in particolare della cosca “Pelle”; risulta essere imprenditore edile ed è titolare della società “Il punto edile s.r.l, con sede in Bova Marina; della suddetta ditta si avvale per aggiudicarsi la realizzazione di lavori pubblici in appalto o in subappalto. Che la suddetta società venga utilizzata in relazione alle attività, anche solo formalmente lecite, facenti capo al sodalizio criminoso emerge dalle conversazioni intercettate all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe ed in particolare da quelle sopra riportate in relazione alla posizione dell'indagato Mesiani Mazzacuva Giuseppe.

Con più specifico riferimento alla società in questione si evidenzia la conversazione intercettata in data 27.02.10, nel corso della quale Mesiani Mazzacuva e Pelle Giuseppe stipulavano un vero e proprio accordo con Santi Zappalà’, in forza del quale quest’ultimo, in cambio dell’appoggio elettorale garantito dalla cosca, si impegnava a riservare un trattamento “preferenziale” alle imprese di riferimento della stessa (cioè innanzitutto alla “Il punto edile s.r.l.” e alla “Azzurra Costruzioni Geom. Pelle Antonio, quest'ultima già sottoposta a sequestro). Ed appare significativa anche la conversazione intercettata il 12.03.10 pure sopra riportata quando Mesiani Mazzacuva Giuseppe riferiva a Pelle Giuseppe che Zappalà aveva fatto un investimento

immobiliare in Filogaso (VV): dalle espressioni del Mesiani Mazzacuva (*“noi possiamo organizzare le cose qua per i fatti nostri, qual è il problema?”*) si può desumere che la ditta di cui lo stesso era titolare, cioè la S.r.l. “Il punto edile”, si aggiudicava lavori perché impresa di riferimento della cosca operante sul territorio.

I sopra riportati elementi investigativi consentono di ritenere che la società suddetta costituisca corpo del reato ipotizzato al capo A), trattandosi di cosa mediante la quale il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso è stato commesso, essendo evidente che la cosca ha potuto realizzare lo scopo di aggiudicarsi lavori in appalto o in subappalto proprio in quanto poteva disporre di ditte “di riferimento”, qual è quella in questione. Si tratta di un compendio suscettibile di confisca obbligatoria in base all'art. 416 bis 7°co. c.p., che espressamente prevede tale conseguenza nei confronti di chi sia stato condannato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa in relazione alle “cose che servono a commettere il reato”. Per la stessa società poi potrà darsi luogo alla confisca facoltativa di cui all'art. 240, 1°co. c.p., prevedendosi che, in caso di condanna, indipendentemente dal titolo del reato che ne costituisce oggetto, il giudice possa ordinare la confisca delle “cose che servono a commettere il reato”.

Le suddette considerazioni circa la possibilità di disporre la confisca della società impongono il sequestro preventivo della stessa. Difatti, ricorrendo l'ipotesi specifica di cui all'art. 321 2°co. c.p.p., in coerenza con il costante orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen. 21.10.1994, Giacalone, CED Cass. n. 200854; Cass. Pen. 17.3.1995, Franceschini, CED Cass. n. 201943) il sequestro può essere disposto prescindendosi dalla necessità di operare un qualsiasi giudizio prognostico sulla pericolosità connessa alla libera disponibilità dei facenti capo alla società in questione, trattandosi di beni che devono considerarsi oggettivamente pericolosi, in forza della previsione della confisca degli stessi.

In ogni caso sussistono i presupposti per disporre il sequestro preventivo della suddetta società anche ai sensi dell'art. 321 1°co. c.p.p. Difatti, per tutto quanto sopra detto, può ritenersi che la libera disponibilità in favore degli indagati ed in particolare di Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Pelle Giuseppe della società “Il Punto edile”, da ritenersi cosa pertinente ai reati per cui si procede, possa aggravare o protrarre le conseguenze di essi o consentire la commissione di nuovi reati in considerazione della possibilità che alla suddetta ditta, in quanto collegata all'organizzazione criminale dei Pelle, vengano affidati lavori da parte di funzionari infedeli.

12. Le esigenze cautelari.

La descrizione dei fatti contenuta nei paragrafi che precedono, che riguarda solo uno specifico e limitato settore delle attività delittuose nelle quali sono risultati coinvolti alcuni degli attuali indagati, rivela, già da sola, la gravità delle condotte criminose oggetto del procedimento, avuto riguardo alla continua reiterazione dei comportamenti delittuosi ed alla concreta capacità di influire, attraverso gli stessi, sugli esiti delle consultazioni elettorali amministrative.

Sussistono in primo luogo in relazione a tutti gli indagati le esigenze cautelari di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p., cioè specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova. Dato il contesto di fatto nell'ambito del quale si sono verificati i fatti per cui si procede, sussiste un altissimo rischio che ciascun indagato ponga in essere interventi soppressivi di fonti accusatorie già esistenti; e ciò gli indagati potrebbero fare avvalendosi della forza di intimidazione promanante da alcuni di loro derivante dalla comune appartenenza all'organizzazione criminale e sfruttando il conseguente stato di soggezione provocato; gli stessi potrebbero intimidire testi fondamentali del presente procedimento che potranno essere chiamati a deporre nel futuro dibattimento, influenzando con minacce, anche indirette, nell'acquisizione e nella genuinità delle prove da assumere. Si vuole al riguardo fare riferimento alle dichiarazioni di potenziali testimoni che allo stato non fanno ancora parte del procedimento penale, in merito a gravi fatti criminosi ai quali possono avere assistito; lo stato di libertà degli indagati e la conseguente intimidazione che ne deriva in forza del vincolo associativo che lega tra loro e con altri pericolosi criminali gli attuali

indagati potrebbe definitivamente pregiudicare la possibilità di acquisire le dichiarazioni di potenziali testimoni.

Sussistono, poi, le esigenze di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p., cioè il pericolo che gli indagati si diano alla fuga. Gli stessi, difatti, sono accusati di appartenere ad un'organizzazione criminale saldamente radicata sul territorio, che può contare su una vasta rete di fiancheggiatori in grado di favorirne un'eventuale latitanza; la circostanza trova conferma nel fatto che nel corso di una conversazione registrata all'interno dell'abitazione di Pelle Giuseppe in data 13.03.10 emergeva che la cosca Pelle dispone di diversi bunker, già pronti per un'eventuale latitanza; dalla suddetta conversazione si desumeva, inoltre, che i Pelle disponevano di un mastro di fiducia, a completa disposizione della famiglia proprio per la costruzione di bunker. Del resto è ragionevole supporre l'esistenza sul territorio calabrese di una fitta rete di supporti, a disposizione degli attuali indagati, capaci di consentire loro di sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti custodiali, circostanza confermata dalla lunga latitanza di alcuni elementi di spicco delle consorterie di appartenenza -Pelle Antonio cl. 32 alias *Gambazza*, Pelle Salvatore cl. 57, lo stesso Pelle Giuseppe cl. 60-, i quali hanno potuto contare, evidentemente, su un'ampia rete di fiancheggiatori e su strutture logistiche (bunker), come è emerso anche nell'ambito del presente procedimento.

Sussistono, infine ed in via principale, le esigenze di cui all'art. 274 lett.c c.p.p. Difatti gli elementi finora acquisiti in ordine alla sussistenza a carico degli indagati Iaria Filippo, Manti Antonio, Marvelli Aldo Domenico, Marvelli Paolo, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Nucera Pietro Antonio, Stelitano Giuseppe, Versaci Mario di gravi indizi di colpevolezza circa il reato associativo fanno emergere l'estrema pericolosità sociale dei predetti, dimostrata dalla personalità degli stessi, dalla sistematicità e dalla reiterazione delle condotte illecite realizzate. Occorre a questo riguardo ribadire che si tratta di un'organizzazione caratterizzata da una straordinaria capacità criminosa di cui è stata ricostruita la struttura e della quale sono stati individuati - sia pure in parte - i singoli componenti. Capacità criminale le cui origini non sono affatto recenti, bensì risalgono indietro nel tempo e costituiscono da decenni un patrimonio negativo ormai acquisito e consolidato sul territorio in relazione ad sodalizio criminoso che è stato ancora solo parzialmente disvelato. La loro condotta di partecipazione al delitto associativo si è sostanziata in una costante "messa a disposizione" al perseguimento ed al rafforzamento degli interessi dell'organizzazione, che non può non comportare, per tutti, una prognosi estremamente negativa per il futuro. Del resto i suddetti indagati sono accusati di aver commesso un reato di natura permanente, che presuppone una condotta in atto con conseguente possibile reiterazione dei comportamenti concreti che rappresentano l'attuazione degli scopi dell'organizzazione.

Le suddette considerazioni valgono a maggior ragione per ritenere sussistente un'elevatissima pericolosità sociale di Pelle Giuseppe in relazione agli specifici reati allo stesso ascritti, che costituiscono attuazione di parte del programma criminoso dell'organizzazione ed una conseguente possibilità concreta di reiterare gravissimi comportamenti criminali; del resto trattasi di una figura di primo piano nell'ambito della malavita organizzata calabrese, che si proponeva di condizionare l'esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Anche in relazione alla posizione di Zappalà Santi, al quale è contestato il concorso esterno nel reato associativo, va evidenziato che lo stesso, pur rivestendo importanti cariche amministrative - consigliere provinciale e sindaco di Bagnara Calabria - ha dimostrato una sconcertante disinvoltura a negoziare con la criminalità organizzata, disinvoltura che è certamente frutto di comportamenti analoghi già perpetrati in passato e che potranno protrarsi in futuro. Trattasi di un personaggio che, allo stato, pur non potendo essere considerato partecipe del sodalizio criminoso, ha, sulle base degli elementi sopra citati, volontariamente e consapevolmente recato un contributo serio e concreto alla realizzazione degli scopi dell'organizzazione. Massima, quindi, come per i partecipi al sodalizio è l'esigenza di evitare, attraverso la privazione della libertà personale, la commissione di ulteriori reati contro l'ordine pubblico.

Quanto, infine, alla posizione di Aiello Liliana e Iaria Francesco, indagati solo di corruzione elettorale aggravata ed in relazione ai quali non è stata ipotizzata la partecipazione all'associazione mafiosa o il concorso eventuale nella stessa, sussistono parimenti le esigenze cautelari sopra

richiamate ed in particolare il pericolo di inquinamento delle fonti di prova nonché il concreto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede; è risultato, infatti, che si trattasi di soggetti ben introdotti nella politica calabrese i quali potrebbero ancora candidarsi in future consultazioni o comunque sfruttare i loro rapporti con la 'ndrangheta per condizionarne il risultato. Ed in forza della previsione contenuta nell'art. 275 3° co. c.p.p. si impone anche per costoro, senza alcuna possibilità di diversa graduazione, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non potendosi ritenere insussistenti le esigenze cautelari. Difatti, anche alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali, per chi, come gli attuali indagati, è colpito da gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati di matrice mafiosa sussiste, in base all'art. 275 3°co. c.p.p., una presunzione di pericolosità che può essere superata solo ove vengano acquisiti elementi che facciano ritenere insussistenti le esigenze cautelari, situazione che nel caso concreto portato all'esame di questo giudice deve essere esclusa sulla base delle argomentazioni sopra riportate.

“In presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275 3°co. c.p.p. deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombando al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che *ictu oculi* lascino ritenere superata tale presunzione” (Cass. Pen. 22.1.2008, Licciardello, CED Cass. n. 239211; nello stesso senso Cass. Pen. 8.6.2010, CED Cass. n. 247698).

Le descritte esigenze cautelari, in ragione della loro gravità non possono essere assicurate se non con l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, che appare, peraltro, proporzionata alla gravità dei fatti contestati a tutti gli indagati ed all'entità della pena che, in considerazione dei titoli di reato ipotizzati, si ritiene possa essere irrogata in caso di condanna. Non osta, inoltre, all'applicazione di tali misure coercitive la norma, di cui all'art. 275 co. 2-bis cpp, dovendosi ritenere che la pena in astratto irrogabile, con elevata probabilità, non è contenibile nei limiti della sospensione condizionale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 384, 391, 273, 274, 275, 280 e ss. c.p.p.

APPLICA

la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati:

1. Aiello Liliana, nata a Catanzaro il 26.07.1952., residente a Reggio Calabria in via Carrera II nr. 24.
2. Iaria Filippo, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 30.05.1979, residente a Condofuri (RC) in Via Duca D'Aosta.
3. Iaria Francesco, nato a Melito porto Salvo (RC) il 26.01.1966.
4. Manti Antonio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 10.11.1973, residente a Bova Marina (RC) in via Fondo Vena nr.2.
5. Marvelli Aldo Domenico, nato a Careri (RC) il 05.02.1955, ivi residente in Vico Brindisi II 29.
6. Marvelli Paolo, nato a Locri (RC) il 06.03.1983, residente a Careri (RC) in Vico Brindisi II 29.
7. Mesiani Mazzacuva Giuseppe, nato a Bova Marina (RC) il 10.10.1977, ivi residente in Via Ten. Pugliesi nr. 23.
8. Nucera Pietro Antonio, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 29.06.1959, residente a Roghudi (RC) in via Garibaldi nr. 45.
9. Pelle Giuseppe, nato a San Luca (RC) il 20.08.1960, ivi residente in via Campania nr.6, di fatto domiciliato a Bovalino (RC) in via Borrello nr. 20, detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Milano-Opera.
10. Stelitano Domenico, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 07.02.1949.
11. Versaci Mario, nato ad Africo (RC) il 24.07.1965, ivi residente in via Stazione s.n.c.

12. Zappalà Santi, nato a Bagnara Calabria (RC) il 16.04.1960, ivi residente in via Catalano nr.14

in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti.

visti gli artt. 321 e ss., 104 disp. Att. c.p.p. , 240 c.p.

DISPONE

- il sequestro preventivo della società “Il punto edile S.r.l.”, con sede in Bova Marina’ (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale: quote societarie, crediti, articoli risultanti dall’inventario, beni strumentali, denominazione aziendale, avviamento, conti correnti, nonché tutte le eventuali autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti);
- nomina custodi ed amministratori l’ing. Giuseppe Barreca nato a Melito Porto salvo 21.5.1967 con studio in Reggio Calabria via Vecchia Cimitero, 17 ed il dott. Alessandro Calabrò nato a Reggio Calabria 16.5.1973 con studio in Reggio Calabria via Prolungamento Aschenez trav. Amendola, 15.

Visto l’art. 92 disp. Att. c.p.p.

DISPONE

la trasmissione del provvedimento al Pubblico Ministero richiedente, che ne curerà l’esecuzione anche con riferimento alle annotazioni di cui all’art. 104 disp. att. c.p.p., ordinando altresì che gli indagati su indicati vengano tradotti nella Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione di questa Autorità Giudiziaria in stato di isolamento giudiziario ad esclusione di Pelle Giuseppe, già detenuto per altra causa, al quale la presente ordinanza andrà notificata nel luogo di detenzione.

Reggio Calabria 16 dicembre ’10

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott. Roberto Carrelli Palombi